

==== ANNO XXV =====

== N. 10 - OTTOBRE 1926 ==

# BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

---

PUBBLICAZIONE MENSILE

DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

---

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

:: :: :: :: ROMA :: :: :: ::

:: :: Via Boncompagni, 30 :: ::

---

*Questioni italiane discusse dal consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.* . . . . . Pag. 1279

**Notizie sull'emigrazione e sul lavoro** . . . . . » 1295

*Congressi e Conferenze.* — L'Assemblea dell'Associazione Internazionale per il Progresso Sociale (1295).

*Italia.* — L'on. Orazio Pedrazzi commissario dell'Opera Bonomelli per gli emigranti (1300). — Il primo Congresso economico italo-argentino (1300). — Concorrenze tedesche e jugoslave (1301). — Singolari appunti all'Italia degli armatori britannici (1302).

*Danimarca.* — Conciliazione e arbitrato obbligatorio nei conflitti fra capitale e lavoro (1306).

*Francia.* — Carta d'identità degli stranieri (1307). — La legislazione francese sugli affitti e gli stranieri (1308). — Francesizzare gli stranieri... (1308).

*Germania.* — Il problema migratorio (1309). — La colonizzazione interna (1310).

*Paesi Baltici.* — La politica sociale nei Paesi del Nord (1314).

*Spagna.* — L'assicurazione degli emigranti spagnoli contro i rischi della traversata (1314).

*Svizzera.* — Immigrazione straniera nel I e nel II trimestre 1926 (1315).

*Argentina.* — Il quattordicesimo Congresso della Federazione Agraria Argentina (1318). — La ripartizione degli immigranti (1318). — La coltivazione del cotone (1319).

*Brasile.* — Modifiche alla legislazione statale paulista sulla immigrazione e colonizzazione (1319). — La immigrazione nello Stato di San Paolo (1321). — L'immigrazione polacca (1322).

*Giappone.* — Emigrazione al Brasile (1322). — La legislazione sociale (1324).

**Le grandi organizzazioni internazionali.** . . . . . » 1325

*Società delle nazioni.* — La Conferenza economica (1325).

*Ufficio internazionale del Lavoro.* — La 33<sup>a</sup> sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'U. I. del L. (1325). — L'O. I. L. e l'organizzazione scientifica del Lavoro (1325).

*Istituto Internazionale d'Agricoltura* — Per il Credito agrario (1326). — Agricoltura coloniale (1327).

<b>Azione del Commissariato . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 1328
<p>Il lavoro italiano in Inghilterra in una intervista di S. E. De Michelis (1328). — È inutile far domanda di espatrio negli Stati Uniti del Nord America (1330). — Emigrazione intellettuale (1331).</p>	
<b>Movimento dell'emigrazione italiana . . . . .</b>	» 1333
<p>A) Emigrazione complessiva (1333).          B) Emigrazione transoceanica (1337).          C) Emigrazione continentale (1345).</p>	
<b>Leggi straniere ed accordi internazionali . . . . .</b>	» 1360
<p><i>Svezia.</i> — Recenti disposizioni sull'ammissione degli stranieri nel Regno (1360).</p>	
<b>Atti Ufficiali . . . . .</b>	» 1365
<p><i>Leggi e Decreti.</i> — R. D. 13 agosto 1926, n. 1678. Approvazione dello Statuto della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro (1365). — R. Decreto-Legge 20 agosto 1926, n. 1524. Autorizzazione al Fondo per l'immigrazione ad anticipare sugli avanzi del bilancio somme fino alla concorrenza di L. 6.000.000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (1372).</p>	
<p><i>Atti di amministrazione.</i> — Provvedimenti concernenti il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione (1374).</p>	
<p><i>Circolari</i> (1376).</p>	
<b>Bibliografia . . . . .</b>	» 1383

## QUESTIONI ITALIANE

DISCUSSE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Il processo, già avanzato, di conversione degli istituti tecnici ginevrini del lavoro in veri corpi politici, teatro di discussioni non sempre concludenti sulla condotta dei vari Stati, ha segnato ancora un passo con la recente 33<sup>a</sup> Sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Questa sessione aveva un ordine del giorno particolarmente nutrito. Doveva occuparsi dei seguenti oggetti :

1. Approvazione dei processi verbali della 32<sup>a</sup> Sessione.
2. Rapporto del Direttore.
3. Seguito da dare alle risoluzioni adottate dalla Conferenza nelle sue 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> Sessioni.
4. Nuove designazioni di esperti sulle questioni concernenti il lavoro indigeno.
5. Organizzazione scientifica del lavoro.
6. Costituzione della Commissione paritaria marittima.
7. Proposta del Presidente dell'Istituto Internazionale di Agricoltura circa la costituzione della Commissione mista agricola.
8. Esame delle decisioni dell'Assemblea della Società delle Nazioni interessanti l' U. I. L.
9. Fissazione dell'ordine del giorno della Conferenza del 1928.
10. Rapporto del Comitato pel Bilancio.
11. Rapporto della Sottocommissione pel Palazzo.
12. Data e luogo della prossima sessione.

Il Consiglio doveva inoltre trattare di tre proposte del Rappresentante del Governo Italiano (De Michelis), relative a :

1. *Inscrizione all'ordine del giorno della Conferenza dei metodi di risoluzione dei conflitti collettivi di lavoro.*
2. *Istituzione di una Commissione del lavoro intellettuale.*
3. *Istituzione di una Cineteca sociale internazionale.*

Tuttavia l'interesse prevalente della Sessione sembrò portato su discussioni politiche, inserite su brevi accenni del rapporto del Direttore, e riguardanti in modo particolare l'Italia.

Era presente alla Sessione, in rappresentanza del Governo Italiano, S. E. De Michelis ; vi prendevano parte : l'on. Olivetti, assistito dall'Ing. Marchesi, del gruppo padronale. L'onorevole D'Aragona assisteva come consigliere supplente del gruppo operaio.

La sessione si tenne nei giorni dal 14 al 16 ottobre ; e provvide, appena aperta, alla ricostituzione dell'Ufficio di presidenza, confermando a Presidente il Sig. Arturo Fontaine, delegato del Governo francese, a Vice-presidenti il Sig. Carlier (belga), per il gruppo padronale, e il Sig. Oudegeest (olandese), per il gruppo operaio.

#### LE OTTO ORE.

La prima ampia discussione di carattere politico, del resto consuetudinaria, si aprì sulla questione delle otto ore.

Il delegato operaio svizzero Schürch sottolineò la ratifica della Convenzione di Washington recentemente approvata dal parlamento belga e domandò al Rappresentante del Governo Italiano chiarimenti sul decreto-legge 30 giugno 1926, autorizzante una deroga temporanea al regime delle otto ore. Questo decreto fu oggetto di vivi attacchi da parte del gruppo operaio, per bocca del delegato operaio francese Jouhaus e del delegato operaio inglese Poulton. Si sosteneva la cattiva volontà dei vari Governi e specialmente la mancanza agli impegni presi da parte dell'Italia ; si faceva anche intravedere la minaccia del ritiro del gruppo operaio dell'O. I. L.

Il delegato governativo italiano poté rispondere esaurientemente ed efficacemente ai rilievi formulati dai predetti oratori.

Dallo stenogramma della seduta, riportiamo quanto egli disse :

*Benchè la questione che interessa la ratifica delle convenzioni, e particolarmente la ratifica delle 8 ore, dia luogo a una discussione ormai tradizionale nel seno del Consiglio di amministrazione e, oserci dire, per bocca in generale dagli stessi oratori, io non pensavo di dover sostenere un compito così importante in questa discussione. I*

*diversi oratori che hanno preso la parola e che hanno tutti il più grande interesse ad indirizzarsi al Rappresentante del Governo italiano, hanno fatto dell'ultimo decreto italiano, cosiddetto della nona ora, l'argomento principale dei loro discorsi. Così io sono obbligato a prendere la parola, senza esservi preparato, per rispondere ai diversi oratori, piuttosto che per fare delle dichiarazioni. Infatti, io penso che la posizione giuridica, che la posizione di diritto del mio paese, mi dispensa dal fare dichiarazioni nei riguardi della ratifica della convenzione di Washington. Io dico questo perchè noi abbiamo adottato qualche tempo fa una ratifica condizionata, depositata al Segretariato della Società delle Nazioni; quando i paesi ai quali fa allusione la condizione contenuta nella nostra ratifica avranno ratificato anche essi, l'Italia terrà ad onore di assolvere il suo impegno.*

*Io penso e credo che i diversi oratori che hanno preso la parola hanno dimostrato una preoccupazione esagerata circa il decreto italiano. Gli hanno attribuito la responsabilità d'aver fatto infiacchire lo spirito sociale internazionale importantissimo della giornata legale di otto ore. Ma tutte queste critiche e tutte queste accuse hanno preso come punto di partenza interpretazioni sbagliate del decreto. Mi sia permesso di suddividere la risposta in tre parti: esaminerò dapprima l'origine, la portata e l'applicazione del decreto; passerò in seguito alla posizione dell'Italia rispetto alla Convenzione delle otto ore, e se lo desiderate, alla Conferenza di Londra; infine vedremo quale è la situazione dell'Italia rispetto al principio stesso della giornata legale delle otto ore.*

*Il decreto italiano non è un decreto che si occupa esclusivamente della giornata di lavoro. È un decreto che ha per titolo: « Misure per disciplinare alcuni oggetti di consumo ». In questo decreto si parla della necessità « urgente ed assoluta » di realizzare una migliore disciplina di alcuni oggetti di consumo, ciò che dà a questo decreto il suo carattere transitorio eccezionale; si parla della « deroga alla legge nazionale delle otto ore » e si parla anche « delle misure di polizia relative all'apertura ed alla chiusura dei caffè, degli spacci, delle pasticcerie, dei ristoranti, ecc... »; si parla « della regolamentazione dei lavori pubblici eseguiti dalle amministrazioni pubbliche, dai costruttori industriali o agricoli, delle case popolari economiche ecc... »; si parla « del regolamento della produzione del vino, dell'uso della benzina, della riduzione dei giornali a 6 pagine ecc. ». E, in definitiva, un decreto che è stato preso dal Governo Italiano per dettare un insieme di norme delle quali lo scopo è lo stesso, quello di provvedere alla ricostruzione economica del Paese, di fare uno sforzo nazionale integrale per poter resistere alle conseguenze economiche della guerra, per poter far fronte alla situazione economica attuale imbarazzantissima e per richiamare, mediante il complesso di queste misure, l'attenzione del paese intero sulla necessità che le*

*classi tutte apportino il loro contributo di sacrificio allo sforzo nazionale che l'Italia compie.*

*Mi sia permesso di felicitarmi personalmente del fatto che l'art. 1° concerne precisamente le classi operaie, alla quale esso s'indirizza per domandare di fare un sacrificio sull'altare della mobilitazione generale del paese, per il suo progresso economico. Per lunghi anni si è fatto appello alle classi più ricche esclusivamente, mediante imposizione di tasse, mediante intervento del fisco, in una maniera che era arrivata a conseguenze estreme. Ecco, dunque, l'origine del decreto.*

*La sua portata? La sua portata dal punto di vista della legge nazionale delle otto ore? Quando il decreto è comparso, visto che esso dice semplicemente « che fino a nuove disposizioni, tutti gli stabilimenti sono autorizzati ad aumentare un'ora la durata del lavoro, in deroga alla legge che fissa la durata legale a otto ore », ognuno si è domandato quale interpretazione bisognava dare a questo testo. L'interpretazione autorizzata non è ancora venuta; essa deve venire da un regolamento d'amministrazione pubblica, che spetta al Ministro dell'Economia Nazionale emanare. Se devo credere ad un comunicato di stampa che mi è stato passato in questo momento, il regolamento suddetto deve essere adottato dopo avere inteso le due confederazioni sindacali, padronali ed operaie, del paese. Si è cominciato a dire che il decreto italiano autorizzava un'ora di lavoro supplementare senza aumento di salario, cioè che la nona ora avrebbe dovuto essere fornita dall'operaio gratuitamente. Questa interpretazione è stata immediatamente smentita. Mi sembra che l'interpretazione più autorizzata potrebbe essere quella che dice che, in deroga alla legge sulle otto ore, è data autorizzazione, senza che le parti abbiano a domandarlo, di far lavorare un'ora di più, come è previsto dalla convenzione di Washington, che ammette questa facoltà « dopo domanda fatta all'autorità d'accordo con le organizzazioni interessate ». Era inteso che questa ora supplementare, retribuita con salario supplementare, dovesse essere approvata dalle organizzazioni sindacali, operaie e padronali. Per quanto concerne l'applicazione del decreto, posso fare appello al mio collega italiano, on. Olivetti, e a Battaglie Sindacali, organo della Confederazione generale del Lavoro, per dire che questo decreto non ha ricevuto applicazione, come il giornale indicato ha riconosciuto nel suo numero del 1° ottobre scorso. Il decreto non è stato applicato ed io non devo e non voglio dire perchè. Voglio ritenere questo: mentre si faceva appello a tutte le classi del paese per uno sforzo in vista della ricostruzione economica affinchè l'Italia sia ammessa, allo stesso titolo delle altre nazioni, a lavorare come essa crede meglio di fare e dandosi le leggi che crede necessarie alla ricostruzione economica generale, si sono prese le misure generali di cui io ho parlato, consistenti nell'autorizzare una deroga alla durata del lavoro sulla base del tenore della convenzione di Washington che è pres-*

so a poco analogo, deroga che, in ogni caso, è prevista dalla legge nazionale.

In questa occasione si è parlato d'una applicazione particolare che sarebbe stata fatta del decreto. Questo è stato detto in una pubblicazione dell'Ufficio internazionale del lavoro. Si tratterebbe dell'industria tessile. Credo anche che sia stata fatta una interpellanza a questo riguardo al Parlamento olandese. Devo dichiarare che, contrariamente a ciò che è stato detto nella risposta fatta all'interpellanza, non solo l'industria tessile italiana non ha domandato un aumento della durata del lavoro, ma essa è ridotta a lavorare meno di otto ore per giorno.

Ho voluto ridurre alla sua più semplice espressione e precisare quali sono i termini d'applicazione del decreto italiano, che costituisce un provvedimento transitorio ed un provvedimento che, secondo me, non pregiudica in nulla il principio delle otto ore. Si sono usate qui parole grosse: si è detto che l'Italia non aveva mantenuto i suoi impegni, ch'essa aveva mancato alla parola data. Io domando: A quali impegni? Agli impegni di Washington? A Washington vi erano 40 Stati e quasi tutti approvarono il testo delle convenzioni sottomesse alla Conferenza. Non ve ne sono che 7 che, in 7 anni, abbiano ratificata la convenzione delle otto ore. Per questo io pregherò dunque d'indirizzare il rimprovero d'aver mancato alla parola data agli altri 33 Stati che erano rappresentati a Washington.

Se come è stato detto dai Signori Schürch, Poulton e, credo, anche un po' dal Sig. Jouhaux, si fa allusione agli impegni presi alla Conferenza di Londra, ricordo il testo dell'impegno preso. Leggo dunque l'estratto del processo verbale firmato dai membri della Conferenza in questione: « È inoltre inteso che i rappresentanti dei Governi partecipanti alla Conferenza riferiranno ai loro rispettivi Governi le conclusioni seguenti alle quali la Conferenza è giunta, « affinché, tenuto conto degli accordi intervenuti, questi Governi possano prendere in considerazione la questione della ratifica della « convenzione, s'essi non l'hanno già ratificata ». Voi vedete, dunque, Signori, che a Londra non sono stati presi dei veri impegni. L'impegno del delegato italiano (quello che ha l'onore di parlarvi in questo momento) è stato preso in questo senso, che rientrando nel suo paese, egli ha sottomesso al suo Governo il protocollo, protocollo che non faceva altro se non riunire in un punto di vista unico i punti di vista dei diversi rappresentanti dei paesi su alcune questioni che, fino a quel momento, erano rimaste controverse. Dunque, non può esservi stato impegno violato, perchè non v'è stato un vero e proprio impegno.

A quale impegno si fa dunque allusione? All'impegno morale, preso, sia a Washington, sia a Londra, sia con le dichiarazioni che avremmo fatte alle nostre Conferenze. Credo che anche qui non si è nel vero. L'Italia, con l'attitudine che ha preso rispetto agli altri paesi, con i suoi interventi alle diverse Conferenze e soprattutto con

la ratifica condizionata che ha deposto, ha ben provato che essa vuole restare fedele al principio delle otto ore, e applicare questo principio quando le si permetterà di farlo, quando anche i paesi vicini si troveranno in condizione di ratificare e di applicare la suddetta convenzione.

A questo proposito vorrei segnalare al signor Jouhau quanto hanno stampato Battaglie Sindacali, organo della Confederazione generale del Lavoro, rispondendo anticipatamente all'essenza delle parole che egli ha testè pronunciate. Il giornale in questione si domanda quali sono le conseguenze, dal punto di vista internazionale, di questa derogata alla legge. Esso risponde: « Conseguenze giuridiche? Nessuna, perchè « l'Italia » avendo ratificato la convenzione di Washington a condizione « che questa ratifica fosse deposta dagli altri grandi Stati industriali « d'Europa, non avrebbe potuto essere legata se non quando queste ratifi- « che fossero state deposte (è una interpretazione un po' personale ema- « nante dal giornale): questa ratifica avrebbe dovuto aver luogo dopo la « Conferenza di Londra. Il Belgio ne ha dato l'esempio con la decisione « presa dal suo Parlamento; ma, nello stato attuale delle cose, la ra- « tifica non è perfetta; l'Ufficio internazionale del Lavoro e la Società « delle Nazioni non possono trarre argomento dal decreto preso dal- « l'Italia ». Nel corso della presente seduta, quando ho udito dire che noi avremmo dovuto evitare di prendere questo provvedimento (provvedimento che io credo di aver messo nella sua vera luce), mi è tornato a mente un aneddoto che si racconta spesso nel mio paese. Si racconta che vi era un mercante ambulante levantino il quale, alcuni mesi dopo la morte di Garibaldi, nostro eroe nazionale, tentava di rubare il portafogli alla gente che passava per la strada. Qualche volta il colpo riusciva, qualche volta falliva. In quest'ultimo caso, il mio levantino gridava: « Ecco un signore che dice male di Garibaldi ». Evidentemente la folla cadeva a pugni stretti sulla persona alla quale si era rubato il portafogli e il levantino ne profittava per allontanarsi col suo bottino. Ebbene, come seguito alle critiche dirette al Governo italiano per il suo decreto e la sua attitudine circa le convenzioni di Washington e la durata legale del lavoro, io pregherò gli altri paesi di non voler fare la parte del levantino!

Dopo che diversi rappresentanti governativi ebbero spiegato la situazione dei loro paesi rispetto alla Convenzione di Washington il delegato padronale italiano on. Olivetti precisò ancora il carattere del decreto italiano del giugno. Esso fa parte di tutto un insieme di provvedimenti predisposti per la battaglia economica. Del resto, non è stato applicato, ciò che dimostra come il padronato italiano non abbia voluto approfittarne. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate hanno esaminato la questione

e riconosciuto che non occorrono deroghe ai contratti in corso, prevedenti tutti il regime delle otto ore di lavoro. Anche i contratti collettivi conclusi dopo l'emanazione del decreto hanno rispettato il principio delle otto ore. Le critiche del gruppo operaio non sono dunque in fatto giustificate, sebbene in principio non si possa impedire ad un paese determinato di provvedere in piena autonomia alla propria difesa economica.

Replicò a S. E. De Michelis il Delegato operaio Jouhaux, ma non più insistendo nelle critiche al decreto italiano, sebbene rivolgendosi a tutti i Governi in genere, per invitarli a ratificare la Convenzione di Washington, senza togliere pretesto dall'attitudine dei Governi vicini.

Il Rappresentante governativo della Polonia, Sokal, intervenne nel dibattito per rilevare lo stato poco soddisfacente della ratifica della Convenzione di Washington e la necessità di arrivare rapidamente a un accordo internazionale in proposito. Egli propose la costituzione di una Commissione in seno al Consiglio, composta di quattro membri per ciascuno dei gruppi, governativo, padronale e operaio, col mandato di stabilire la situazione effettiva della legislazione sulle ore di lavoro nei diversi Stati e la sua applicazione, di constatare le misure prese nei diversi paesi per la ratifica della Convenzione di Washington, e di proporre al Consiglio i mezzi atti all'acceleramento del progresso di tale ratifica.

Il Direttore dell'Ufficio Albert Thomas rispose in ultimo alle osservazioni dei diversi oratori. La situazione - egli disse - non è così grave come si è indicato, perchè la Conferenza di Londra costituisce realmente un progresso. La situazione non è compromessa. Mettendo in rilievo l'intervento di S. E. De Michelis e dell'on. Olivetti il Sig. Thomas disse che la situazione dell'Italia rispetto alla Convenzione non è stata modificata dal decreto del giugno, come d'altra parte la legge sulle miniere non impedisce la ratifica dell'Inghilterra. Bisogna premere su altri Stati: bisogna augurarsi che sia reso pubblico al più presto il provvedimento di ratifica che si attende in Germania, e che le organizzazioni operaie francesi resistano al movimento di reazione che va determinandosi in Francia contro le otto ore. Spetta inoltre al gruppo padronale di dire quale è la sua posizione netta circa le otto ore e

quali sono esattamente le difficoltà che impediscono a questo gruppo di dare la sua adesione piena e immediata alla ratifica della convenzione di Washington. Il Direttore Thomas si disse infine favorevole alla proposta Sokal, purchè la Commissione da nominare concluda rapidamente i suoi lavori e dia le indicazioni utili, che ora mancano, per perseguire il lavoro delle ratifiche.

Anche favorevole alla proposta Sokal si dichiarò il Rappresentante del Governo Italiano S. E. De Michelis, ma a condizione che fosse precisato il semplice carattere di studio della Commissione. Questo punto di vista essendo stato esplicitamente adottato, si procedè alla nomina della Commissione, e di questa fu chiamato a far parte, tra i quattro rappresentanti dei Governi, anche il nostro rappresentante.

Così questa 33<sup>a</sup> Sessione del Consiglio dell'U. I. L. movendo dall'attacco politico di alcuni suoi membri ad un decreto emesso, ma non applicato, in Italia, perveniva a dare l'impressione, non certo fondata nella realtà, che a ben sette anni dalla formulazione della Convenzione di Washington e mentre il regime degli orari ridotti è incontestabilmente attuato in tutti i paesi, fosse necessario aprire, con una apposita Commissione, quasi una gestione fallimentare.

#### LA SITUAZIONE SINDACALE DI MOLINELLA.

Non migliore successo ebbe un altro attacco, a carattere anche più vivacemente politico, sferrato in questa Sessione da alcuni membri operai, contro la politica sindacale del governo italiano.

Al passaggio del rapporto del Direttore relativo alla libertà sindacale, il delegato operaio francese Jouhaux intervenne per richiamare l'attenzione del Consiglio su alcuni incidenti avvenuti a Molinella. I lavoratori agricoli di tale località aderenti alla Confederazione generale del lavoro, avrebbero rifiutato di appartenere alle Corporazioni fasciste; questo rifiuto avrebbe loro causato sevizie numerose e ripetute, e finalmente l'espulsione delle case che essi occupavano e il loro arresto o la deportazione a Bologna. Il Sig. Jouhaux domandava al Consiglio di prendere

conoscenza di questi fatti, costituenti, secondo lui, una violazione della libertà sindacale, di fare un'inchiesta e di riferire.

Il Direttore Thomas obiettò subito che l'Ufficio Internazionale del lavoro non ha potere d'inchiesta, e che deve limitarsi a raccogliere i documenti del genere solo come documentazione dello studio in corso sulla libertà sindacale.

In una pacata improvvisazione, il Rappresentante del Governo Italiano S. E. De Michelis entrò nel merito e ribattè subito una ad una le accuse portate alla tribuna dal Sig. Jouhaux.

Ecco lo stenogramma della seduta:

*Intendo limitarmi a rispondere alle considerazioni che sono state esposte; ma vorrei anzitutto avanzare una modesta questione di procedura. Si è presa l'abitudine, nel seno del Consiglio, di sollevare, non importa in quale occasione, sul rapporto del Direttore la discussione su questioni che vi sono appena ricordate. Si parla nel rapporto di studi sulla « libertà sindacale ». Ed ecco che su queste parole si apre davanti a noi una grande discussione su una questione specialissima, anzi su un dettaglio che può avere forse una importanza particolare per molti, ma sul quale non si può pretendere che il rappresentante del Governo interessato possa, su due piedi, rispondere, dando tutte le informazioni che il Consiglio ha diritto di aspettarsi quando questioni di tale natura sono poste davanti ad esso.*

*Io mi domando se non sarebbe opportuno, d'ora innanzi, quando si vuole sollevare una questione di tale specie, farla conoscere anticipatamente, facendo pervenire una lettera al Presidente per pregarlo d'iscrivere la questione all'ordine del giorno.*

*Il sig. Jouhaux ci ha parlato della questione di Molinella per riattaccarla alla libertà sindacale, dicendo che egli affronterà questa questione in altra occasione. Ma egli ha preso occasione dalle parole « libertà sindacale » nel rapporto, per intrattenere il Consiglio sugli incidenti di Molinella. Ho il dovere di mettere il Consiglio al corrente della questione sotto una luce un po' diversa da quella esposta poco fa.*

*Perchè il Consiglio potesse seguirmi nella mia esposizione, bisognerebbe riportarsi ad alcuni anni addietro, ad alcuni anni prima della guerra, durante la guerra e dopo la guerra, per sapere ciò che è Molinella. Molinella è un piccolo comune in cui il sindacato socialista, il sindacato che si chiamava sindacato rosso dipendente dalla Confederazione Generale del Lavoro, faceva, per essere brevi, la pioggia ed il bel tempo. Il sindacato rosso aveva imposto ai proprietari agricoli di escludere dal lavoro dei campi gli operai liberi, quelli che erano anche in altri sindacati, repubblicani o cattolici. Si era anche giunti, come è stato ricordato, all'ultima Conferenza, ad imporre*

ai lavoratori ed ai proprietari di non vendere il latte alle donne incinte ed ai figli degli operai che non potevano essere ammessi ai lavori dei campi: tutto ciò per la dittatura del sindacato rosso di Molinella. In un dato momento si è parlato anche di una repubblica di Molinella, esistente in questa piccola roccaforte sovversiva. Era necessario, per poterla traversare, un salvacondotto firmato dal sindaco, quello stesso Sig. Massarenti, di cui si è parlato poco fa, e che è ancora il capo, lontano o vicino di tutta l'agitazione che regna laggiù.

Ma il mondo è cambiato anche per Molinella. Vi è stato il fascismo che è arrivato in Italia e che ha voluto rimettere un po' d'ordine. I sindacati fascisti si sono costituiti e la situazione si è alquanto modificata. Ci si lagna oggi che vi siano certi modi di fare a Molinella difficilmente comprensibili; è un po' l'eredità della propaganda di cui l'onore spetta al sindacato aderente alla Confederazione generale del Lavoro. Evidentemente, non si sono ancora dimenticati certi metodi impiegati largamente dai sindacalisti d'altri tempi. I proprietari agricoli hanno avuto un movimento naturale di difesa dopo la costituzione dei sindacati fascisti. Ed in quel momento — io rispondo ad una ad una alle questioni del Sig. Jouhaux — il sindacato fascista, che aveva costituito un ufficio di collocamento, ha visto quest'ultimo riconosciuto dai proprietari, i quali erano stati costretti fino allora a servirsi dell'ufficio di collocamento basato sul monopolio dei confederati. L'ufficio di collocamento ha fatto collocare per primi i lavoratori che erano iscritti ai sindacati fascisti, ma ha offerto agli altri lavoratori liberi, nella misura del possibile, di essere collocati a loro volta. Però molti di questi lavoratori liberi non hanno accettato di essere collocati a mezzo dell'ufficio di collocamento fascista, il solo ufficio che era stato riconosciuto e scelto dai proprietari. Ecco perchè vi sono a Molinella dei disoccupati: semplicemente perchè non hanno voluto essere impiegati.

Vi sono anche altri disoccupati; sono quelli ai quali è stato rifiutato il lavoro che pretendevano avere solo per sé. Infatti, presso Molinella vi sono lavori di bonifica d'un fiume, detto Reno. Questi lavori di bonifica hanno un'origine piuttosto politica e lontana; essi sono stati spesso intrapresi per impiegare i senza lavoro della regione. A questi lavori sono stati occupati in questi ultimi anni anche quei medesimi operai rossi che non avevano voluto essere impiegati nei lavori dei campi per lavorare nelle opere di bonifica. Quando si è riconosciuto che ciò contribuiva alla perdita del raccolto a causa dell'abbandono dei campi e che era un mezzo per apportare un serio danno all'economia locale, la Commissione paritaria di collocamento ha dovuto rifiutare il lavoro nelle bonifiche a questi lavoratori, avendo constatato del resto che essi avevano già avuto, in rapporto al loro numero, un impiego superiore a quello al quale avrebbero avuto diritto in confronto del numero degli operai appartenenti ai sindacati fascisti.

Un'altra accusa è stata portata qui: quella dell'interdizione di raccogliere le messi. È la conseguenza d'una reazione da parte dei proprietari agricoli, i quali, vistisi disertare i campi, hanno dovuto ricorrere ad altra mano d'opera per la raccolta. Essi avrebbero dovuto lasciar raccogliere le messi sui loro campi dalle persone che non avevano contribuito a lavorarli. In questa occasione il deputato fascista Arpinati si è incontrato con gli operai appartenenti ai sindacati rossi e li ha invitati a rinunciare alla loro opposizione e a stringere un trattato di pace con gli altri operai dei dintorni. Ma gli operai rossi si sono assolutamente rifiutati all'offerta che era loro stata fatta.

D'altra parte, nel frattempo, le manifestazioni pubbliche contro le autorità hanno ripreso con intensità. Le ostilità degli operai appartenenti al sindacato rosso contro gli operai degli altri sindacati hanno avuto tale importanza che le autorità hanno dovuto intervenire per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico. Il sindacato rosso che sopravviveva con tre o quattrocento aderenti è stato disciolto, perchè si è riconosciuto ch'esso si abbandonava, non soltanto alla difesa degli interessi economici dei propri aderenti, ma soprattutto a una propaganda politica capace di turbare l'ordine.

Quanto alla questione delle espulsioni, ecco come stanno le cose. In seguito ad una legge che è stata applicata in tutto il Regno, legge che lascia piena libertà di locazione ai proprietari di immobili e di terre alcuni proprietari di Molinella hanno profittato di questa facoltà per sfrattare alcuni loro locatari. Questi sfratti sono stati dati nella forma voluta dalla legge. Le persone espulse avrebbero potuto tentare di trovare un'altra abitazione, ma esse hanno preferito restare nella località poichè possono esercitarvi l'attività politica che loro è cara. Le Autorità hanno preso del resto tutte le misure possibili per attenuare le conseguenze di questo stato di cose.

Credo di aver espresso, col minor numero possibile di parole, la verità sulla situazione attuale a Molinella. E credo di poter giungere alle conclusioni seguenti. La situazione di Molinella è una situazione speciale, in una roccaforte rivoluzionaria particolarmente sovversiva. L'attitudine perfettamente legale e normale delle autorità è riconosciuta. Queste stesse autorità hanno spiegata un'azione pacificatrice fino al momento in cui l'ordine e la sicurezza pubblica non sono state messe in pericolo. L'azione di queste stesse autorità per limitare, nella misura del possibile, le conseguenze dell'uso delle leggi fatto dai proprietari è stata pronta ed utile; ma le conseguenze per cui si avanzano lamenti dipendono dal rifiuto assoluto degli operai confederati di lasciarsi collocare al lavoro altrove. Non vi è stato in alcun momento un attentato alla libertà sindacale, vi è stato soltanto un rifiuto proveniente da tre o quattrocento operai di lavorare nei campi e di lasciarsi collocare utilmente. Tutto ciò perchè essi preferivano abbandonarsi ad una propaganda di carattere politico ed

*anti-governativa. Lo scioglimento del sindacato è stato eseguito dall'autorità in applicazione di un articolo della legge. Esso è stato eseguito per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ciò che è il primo dovere di ogni Governo regolare, in ogni paese regolarmente amministrato.*

*Ciò posto, passo a esaminare la proposta che è stata fatta, cioè: che l'Ufficio internazionale del Lavoro proceda ad una inchiesta. Il Direttore ha già risposto dicendo che ciò non è possibile. Resta l'altra soluzione che è stata da lui considerata, cioè di includere nell'incarto, per la documentazione dell'Ufficio, la lettera ricevuta dalla Confederazione generale del Lavoro e i documenti che l'accompagnano. Mi permetto di ricordare che, nella mozione redatta dal Presidente, giammai si è parlato di prendere in considerazione altri documenti al di fuori di risoluzioni di congressi, di proteste e di altri atti di carattere pubblico che hanno avuto una forma pubblica. Ma aggiungo che, se l'Ufficio crede di dover comprendere nella documentazione la lettera che gli è stata diretta dalla Confederazione generale del Lavoro, io mi riservo dal canto mio di far pervenire ufficialmente le risposte che crederemo di dare a tutte le accuse concernenti quest'affare.*

L'on. D'Aragona intervenne nella discussione per dire che è inesatto che la Confederazione del Lavoro abbia dato una educazione rivoluzionaria ai lavoratori di Molinella. Aggiunse che gli operai aderenti al sindacato libero di Molinella si dichiarano socialisti, ciò che in Italia non è vietato; essi si rifiutano di aderire ai sindacati fascisti e questa non è una buona ragione per rifiutare loro un collocamento.

L'on. D'Aragona riconobbe tuttavia che il Governo mandò sul posto due ispettori che fecero revocare alcune espulsioni e soggiunse che i lavoratori ancora disoccupati a Bologna ricevono il sussidio governativo. Espresse infine la speranza che dopo la crisi attraversata dal proletariato italiano subito dopo la guerra, il regime fascista voglia alfine attenuare la sua pressione.

Dopo un nuovo intervento di Jouhaux S. E. De Michelis così replicò:

*Io vorrei ancora dire molto chiaramente al Sig. D'Aragona che la questione della libertà sindacale in Italia non può essere in giuoco, dato che in Italia vi è tanta libertà quanto non ne hanno tutti gli altri paesi per i lavoratori che vogliono lavorare e che non turbano l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Il Sig. D'Aragona stesso ha detto ciò che io avevo dimenticato di dire: che il Governo, nella*

*questione di Molinella, aveva fatto tutto quello che era in suo potere per tentare di calmare gli animi e di ristabilire la tranquillità nel comune. Terminando, egli mi ha diretto un invito. Permetta che io ne diriga uno anche a lui: Rientrando in Italia usi presso i suoi amici di Molinella di tutta la sua influenza per dire loro di facilitare l'opera che il Governo si è proposto di fare e che perseguirà per la tranquillità generale.*

L'incidente veniva in tal modo chiuso, fra animati commenti e con una severa constatazione della grande maggioranza. Questa: che i famosi incidenti di Molinella, considerati, per la campagna di certa stampa, quasi indice della situazione sindacale italiana, si riducevano a proporzioni meno notevoli, tali da non dovere impegnare una lunga seduta a detrimento di un lavoro tecnico tanto più importante del Consiglio dell'U. I. L.

#### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

Dopo le discussioni a fondo politico, brevi discussioni su alcuni, non tutti, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Un primo scambio di vedute si è fatto, sulle questioni suscettibili di essere iscritte nell'*ordine del giorno della Conferenza del 1928*. Il Consiglio ha ritenuto tre questioni (prevenzioni degli infortuni, assicurazione-disoccupazione, lavoro indigeno) fra le quali la Sessione di gennaio ne sceglierà una da aggiungere all'ordine del giorno dell'indicata Conferenza del 1928, per la quale è già stabilito che tratterà anche la questione della libertà sindacale e, in seconda lettura, l'assicurazione-malattia di cui si occuperà la Conferenza del 1927.

Nello stesso tempo il Consiglio rinviava alla Commissione Paritaria Marittima una risoluzione della Conferenza del 1926, tendente a convocare nel 1928 una nuova sessione speciale delle Conferenze, cui sarebbe sottomessa la questione delle otto ore di lavoro nella marina mercantile.

La scelta delle tre questioni indicate è avvenuta fra parecchie presentate dall'Ufficio come già mature per una discussione della Conferenza. Fra i problemi dell'emigrazione erano in nota: l'eguaglianza di trattamento fra lavoratori nazionali e lavoratori stranieri; gli accordi fra Stati per il controllo della

emigrazione e dell'immigrazione; la protezione delle donne e dei fanciulli che emigrano.

Sulla proposta di S. E. De Michelis, di inscrivere all'ordine del giorno di una delle prossime sessioni della Conferenza, perchè fosse collegato con la questione della libertà sindacale, il problema eminentemente attuale della *risoluzione dei conflitti collettivi di lavoro*, il Direttore Thomas, intervenne per rilevare che tale problema è dei più importanti, sì da richiedere da parte dell'Ufficio un più maturo esame anche documentale: sarà tenuto tuttavia in vista perchè il Consiglio possa prenderlo in considerazione quando si tratterà di fissare l'ordine del giorno della Conferenza del 1929.

Venne pure in discussione il problema delle assicurazioni sociali. Il Governo inglese aveva richiesto all'Ufficio uno studio sul *costo reale delle assicurazioni sociali* nei diversi paesi. Un comitato di esperti aveva consigliato all'Ufficio di intraprendere una serie di lavori: sui carichi nazionali globali per alcuni paesi, e sui carichi per industrie. Alcuni membri del Consiglio rilevarono l'opportunità di limitare il campo della inchiesta, e si stabilì perciò di adottare il principio dell'inchiesta, ma affidando a una Commissione di studio il compito di assistere l'ufficio nei suoi lavori.

Un lungo dibattito si svolse sull'organizzazione e sull'attività della *Commissione paritaria marittima* rinnovata nella recente Conferenza speciale del lavoro marittimo e composta dei rappresentanti di elementi padronali ed operai, e di delegati del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio del Lavoro. Intervenero nella discussione parecchi oratori, compresi il rappresentante governativo italiano e il rappresentante padronale on. Olivetti quale relatore del bilancio. S. E. De Michelis sollevò un'importante questione di principio tendente a difendere da deformazioni il carattere consultivo della Commissione marittima. Sebbene i membri siano designati dalla Conferenza attraverso i gruppi, il Consiglio resta arbitro di regolare la composizione e l'attività anche della Commissione paritaria marittima. Numerosi oratori intervennero nella discussione di questo importante punto di vista del delegato governativo italiano, punto di vista che fu in defi-

nitiva accettato anche nelle dichiarazioni del direttore Thomas. Il Consiglio perciò decise di chiedere parere semplicemente consultivo alla Commissione paritaria marittima sulla questione posta per l'aumento del numero dei suoi membri.

Un'altra *Commissione*, quella *mista agricola*, formata di tre rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e di tre rappresentanti dell'Istituto Internazionale d'Agricoltura di Roma fu oggetto di dibattito. Ma, infine, fu adottata la proposta di elevare da tre a sei il numero dei delegati di ciascuna istituzione.

Fu pure autorizzata in principio la creazione di un *Istituto Internazionale per l'organizzazione scientifica del lavoro* in comune con alcune Fondazioni americane e con il Comitato Internazionale già costituito allo stesso scopo sotto la presidenza dell'italiano on. Mauro. Il Consiglio prese atto che l'Ufficio, secondo una risoluzione approvata dall'ultima conferenza, studierà i principi e i sistemi vigenti nelle varie legislazioni per l'ispezione emigranti. Sulle ultime deliberazioni prese dall'ultima Assemblea della Società delle Nazioni, il rappresentante governativo canadese Riddell espose il punto di vista dei paesi d'oltremare contro un allargamento dell'azione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro nel campo del *collocamento* dei rifugiati russi e armeni. Anche qui il rappresentante del Governo Italiano intervenne, per precisare che l'azione dell'Ufficio in questo campo fu a suo tempo, dal Consiglio, strettamente limitata al collocamento dei profughi russi e armeni e dichiarata temporanea. Vi è ora una proposta per estenderla ad altri gruppi analoghi di rifugiati, ma essa è ancora allo studio. S. E. De Michelis ricordò in proposito la discussione svoltasi in una precedente sessione del Consiglio, nel senso di limitare sempre più l'opera dell'Ufficio nel collocamento dei rifugiati. Esprime il desiderio che prima di fare altri passi in tal senso il Direttore riproponga la questione al Consiglio, per un ampio esame degno della grande importanza del problema. Il direttore dell'Ufficio, Thomas, diede su questo punto ampie assicurazioni; ma la questione, che è di grande importanza, per un paese di emigrazione come il nostro, sarà ridiscussa, finchè non sarà pacificamente accettato che l'Ufficio Interna-

zionale del Lavoro non ha la competenza istituzionale e non ha gli organi per creare una centrale di collocamento in concorrenza con gli appositi servizi dei paesi di emigrazione.

In ultimo il Consiglio, aggiornandosi al prossimo gennaio, rinviò l'esame di altre questioni, fra cui le due proposte del Delegato Italiano Governativo sulla cineteca sociale internazionale e sulla costituzione di una commissione permanente per il lavoro intellettuale.

# NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

## CONGRESSI E CONFERENZE

**L'Assemblea dell'Associazione Internazionale per il Progresso Sociale.** — Si è tenuta a Montreux nei giorni 22, 23, 24 settembre la prima Assemblea di questa Associazione, nata, come si sa, l'anno scorso a Berna, dalla fusione delle tre vecchie Associazioni per le Assicurazioni Sociali, per la Lotta contro la disoccupazione, per la Protezione Legale dei Lavoratori.

Parteciparono all'Assemblea circa cento Delegati di venti Sezioni e di cinque Organizzazioni internazionali, fra cui l'Ufficio Internazionale del Lavoro. La sezione italiana era rappresentata dall'Ing. Massarelli, Direttore dell'Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni, e dal Dott. Arena, del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Alcuni paesi, come la Germania, la Francia, l'Austria, la Spagna, il Giappone, la Svizzera, la Polonia, la Lettonia, la Cecoslovacchia, avevano inviato propri Delegati. Il Commissariato Generale dell'emigrazione italiana aveva mandato come osservatore il Consigliere dell'emigrazione a Berna, Prof. Labriola.

L'ordine del giorno dell'Assemblea, oltre le solite questioni di carattere interno, amministrativo e finanziario, portava i seguenti tre gruppi di questioni:

1. — *a)* Conclusioni dell'inchiesta sulla situazione legale degli impiegati; *b)* Proposta di una convenzione internazionale per la prevenzione degli infortuni;

2. — *a)* Controllo internazionale del credito per prevenire le crisi di depressione economica e di disoccupazione; *b)* Preparazione razionale del programma dei lavori pubblici in tempo di crisi, come mezzo di lotta contro la disoccupazione;

3. — *a)* Come assicurare il trasferimento dei diritti acquisiti in materia di assicurazioni sociali, per il lavoratore e i suoi aventi diritto, quando siano passati da un paese in un altro; *b)* Formazione di un questionario circa il costo delle assicurazioni sociali.

Per ciascuno di questi tre gruppi di questioni l'Assemblea costituì una Commissione. Una speciale Commissione si occupò

dei vari rapporti, morale finanziario amministrativo, sulla vita dell'Associazione.

L'Assemblea inoltre, dopo l'inaugurazione — avvenuta con un discorso del Presidente dell'Associazione, ex Cancelliere austriaco Renner — si occupò in seduta plenaria di due questioni comuni alle varie commissioni tecniche, e cioè :

1) La situazione giuridica dei lavoratori stranieri: abbozzo di un programma di studio d'insieme della questione e delle soluzioni internazionali che essa comporta ;

2) Determinazione di un metodo di lavoro e compilazione di un questionario, per una inchiesta delle sezioni nazionali sul costo finanziario reale della legislazione sociale nei paesi rispettivi.

Questo secondo tema fu in assemblea plenaria soltanto deliberato. Apparvero subito le enormi difficoltà e le deficienze delle soluzioni proposte dal relatore, sì che sembrò opportuno rinviare il problema alla speciale commissione che doveva discutere del gruppo di problemi relativi alle assicurazioni sociali.

Il rapporto sulla *condizione giuridica dei lavoratori stranieri* era invece opera pregevole del Prof. Mahaim, e, in assenza di costui, fu riassunto all'Assemblea dal Prof. Varlez.

Il rapporto del Mahaim trattava solo dal punto di vista giuridico le varie questioni che si riattaccano allo statuto dell'operaio straniero, tenendo tuttavia conto delle preoccupazioni di progresso sociale che sono la sua ragion d'essere e che lo collegano al problema più vasto dell'emigrazione: infatti, in questa materia il lato giuridico non si può staccare da quello economico e politico. Il relatore, nel suo rapporto, ebbe ripetutamente a richiamarsi all'esperienza dei servizi e della legge italiana ed ai voti della grande Conferenza Internazionale di Roma per l'emigrazione e l'immigrazione; citò inoltre particolarmente, e discusse qua e là, un rapporto presentato dal relatore italiano Dott. Arena alla precedente Assemblea del Comitato per la lotta contro la disoccupazione, sul collocamento e reclutamento di lavoratori stranieri.

Il Prof. Mahaim nel suo rapporto si occupò dapprima delle condizioni di ammissione dell'operaio straniero; esaminò il contrasto della teoria individualista e di quella protezionista o nazionalista, per augurarsi che l'Assemblea riaffermasse almeno il principio della libertà dell'emigrazione. Resteranno tuttavia le misure legali sempre più numerose di regolamentazione dell'espatrio, e il relatore ne fece ampia rassegna. Passando a trattare della protezione legale del lavoratore straniero, il relatore affermò il principio dell'uguaglianza fra lavoratori nazionali e stranieri, e ne spiegò le ragioni rispetto alle varie applicazioni pratiche. Questioni di diritto formale il relatore sollevò e discusse, quanto alle leggi relative al contratto di lavoro nei riguardi dell'operaio straniero. Ricordò poi tutto il vasto movimento che si è in questi ultimi anni

sviluppato, per estendere agli stranieri il beneficio delle assicurazioni sociali. Interessanti osservazioni, infine, il relatore fece sui principi che devono regolare il diritto di associazione e la giurisdizione rispetto al lavoratore straniero.

Il rapporto del Mahaim concludeva con la seguente risoluzione :

« Ciascuna sezione nazionale dovrebbe fare una tavola delle disposizioni legali relative ai diversi punti toccati dal rapporto. In seguito, esse ricercherebbero la *possibilità di concludere convenzioni internazionali tali da fare scomparire le differenze di regime giuridico fra l'operaio nazionale e l'operaio straniero*. Infine, in una sessione ulteriore, l'Associazione dovrebbe trovare la o le formule delle convenzioni internazionali multilaterali da proporre all'Organizzazione Internazionale del Lavoro ».

Il Prof. Varlez, dopo aver riassunto il rapporto a stampa del Mahaim, aggiunse qualche rilievo nel senso che detto rapporto avrebbe potuto esser completato con alcuni punti i quali ricevono oggi dalle circostanze particolare risalto : quelli che si potrebbero dire i diritti costituzionali del lavoratore straniero (diritti comuni di libertà ecc.), il diritto alla scuola nella lingua nazionale, il diritto all'unione delle famiglie, il diritto di proprietà, il diritto di assistenza e quello al rimpatrio ecc.

L'Assemblea non ebbe difficoltà ad approvare le conclusioni del rapporto Mahaim, integrato coi rilievi del Varlez.

Due risoluzioni di una delegata polacca, perchè fosse specialmente raccomandata l'uguaglianza di trattamento fra lavoratori nazionali e stranieri, e perchè le convenzioni di emigrazione e lavoro fossero effettivamente e lealmente applicate, non furono accettate, per una delle solite ragioni di procedura, sollevata dal delegato francese Fagnot: furono ritenute solo come documentazione del rapporto Mahaim.

Nella Commissione che doveva stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea dell'anno venturo, il delegato Fontaine rilevò che il problema dello statuto del lavoratore straniero, il più importante dell'ora attuale, oggi posto anche dinanzi alla Società delle Nazioni, non potrà non essere trattato dall'Assemblea. La proposta del Fontaine fu appoggiata dal delegato italiano Arena. La Commissione prima, e poi l'Assemblea, deliberarono all'unanimità di porre all'ordine del giorno del 1926 lo studio delle questioni sollevate dal rapporto Mahaim e dalla relazione Varlez.

La Assemblea ebbe poi ad occuparsi di un problema specifico del trattamento dei lavoratori stranieri, cioè del *trasferimento dei diritti acquisiti in materia di assicurazione sociale dal lavoratore e suoi aventi diritto passati da un paese all'altro*.

Riferì sul tema il Delegato cecoslovacco Stern. Nè la Commissione nè l'Assemblea plenaria ebbero modo di fare una lunga di-

scussione, anche perchè si trattava di affermare principii già generalmente ammessi, e solennemente affermati dalla Conferenza di Roma e poi da quella Internazionale del Lavoro.

La risoluzione, approvata in proposito all'unanimità, così suona:

La prima Conferenza Generale dell'Associazione internazionale per il Progresso sociale:

considerando che la protezione dei salariati contro la perdita della capacità o della possibilità di guadagno può essere razionalmente ottenuta con l'istituzione d'un sistema di assicurazione sociale e che l'istituzione e la concessione delle assicurazioni sociali possono essere largamente facilitate mediante convenzioni del lavoro, e

considerando che è particolarmente importante, nelle condizioni del dopo-guerra, di permettere agli assicurati che passano da un paese all'altro di conservare i diritti acquisiti o in corso di acquisizione,

raccomanda alle sezioni nazionali:

di cooperare all'istituzione dei sistemi di assicurazione sociale dei salariati ed alla ratifica delle convenzioni internazionali del lavoro in materia di assicurazioni sociali.

Le differenze che possono eventualmente sussistere dopo la ratifica delle convenzioni internazionali, sia nei riguardi del sistema finanziario, sia dell'amministrazione e le difficoltà che pervengono dalle fluttuazioni della moneta nazionale, devono essere superate con trattati bilaterali fra gli Stati, che tengano conto delle circostanze particolari e riposino sui principii seguenti:

1) il principio dell'uguaglianza di trattamento non deve essere soggetto a restrizioni relative alla sospensione o alla conversione della pensione in capitale, nel caso in cui il pensionato si rechi all'estero.

2) il principio dell'uguaglianza di trattamento deve essere esteso agli assicurati che passano, prima della realizzazione del rischio, da un paese ad un altro, e specialmente nell'assicurazione-pensione, gli assicurati devono conservare il beneficio dei versamenti fatti prima del loro passaggio in un altro paese.

Un problema assai importante, connesso con quello dell'emigrazione, era sottoposto all'Assemblea: *il controllo internazionale del credito per prevenire la crisi di depressione economica e di disoccupazione.*

Il delegato francese Max Lazard aveva presentato delle conclusioni riportanti la tesi che vien sostenendo l'Ufficio internazionale del Lavoro e che, accettata in un primo tempo, è stata poi rifiutata dal Comitato misto delle crisi economiche presso la Società delle Nazioni: la tesi cioè della possibilità di prevenire le fasi cicliche di depressione economica e la conseguente disoccupazione, mediante il funzionamento infallibile della leva del credito, meglio se coordinato con un'azione internazionale. Ma questi riflessi degli insegnamenti della scuola economica inglese ed americana che fa capo al Fischer, se paiono aver fortunata applicazione, nella situazione attuale degli Stati Uniti, caratterizzata da immense riserve auree, sono ben lontani dall'offrire una formula immutabile per la soluzione del formidabile problema dei cicli economici. Da opposte parti, dal professore inglese Cohen come dallo organizzatore operaio tedesco Spledt, si mossero alla

tesi esposta dal Lazard insuperabili obiezioni di principio e di ordine pratico.

Ammessa l'efficacia esclusiva del controllo del credito come prevenzione delle depressioni economiche — e su questo vi sono dubbi assai fondati, essendovi molti altri elementi politici, morali, economici di instabilità dei prezzi (misure doganali, instabilità del commercio, sproporzione nella produzione dei beni, ecc.) — il problema essenziale sta nel vedere quando si possa attuare una politica del controllo del credito. Questa non si potrebbe attuare nelle larghissime zone che non hanno una moneta sana, e d'altra parte è caratteristico il fatto di paesi che hanno risanato la moneta, come la Germania e l'Inghilterra, hanno masse enormi di disoccupati e non possono attuare il controllo del credito.

Di fronte alle formidabili difficoltà del problema, l'Assemblea si è ritratta paurosa, e si è limitata a votare una risoluzione per confessare di non aver avuto il tempo di approfondire la questione, e per rimandarne lo studio a un Comitato, che potrà consultare anche tecnici estranei all'Associazione.

Nel medesimo gruppo di questioni, una risoluzione fu presa, che raccomanda l'istituzione di organismi indipendenti e permanenti di esperti, che studino con le autorità competenti e facciano propaganda, per una *ripartizione sistematica e razionale di lavori pubblici nel tempo, come mezzo per lottare contro la disoccupazione.*

La risoluzione sulla *protezione degli impiegati* raccomanda di fare ogni sforzo per l'estensione agli impiegati delle convenzioni internazionali esistenti, circa la durata del lavoro, il riposo settimanale, la protezione speciale delle donne, e per riforme nuove e particolari, riguardanti la clausola di non concorrenza, le vacanze, il pagamento dei salari, il licenziamento, la protezione dell'inventore, migliori condizioni del lavoro in genere.

Sulla *prevenzione degli infortuni sul lavoro* l'Assemblea non ha detto nulla di nuovo; ha invitato l'Ufficio Internazionale del Lavoro e le Sezioni Nazionali a continuare ad occuparsi delle varie questioni tecniche che sono dappertutto allo studio.

Una buona risoluzione, preparata dal Direttore Generale del Lavoro tedesco Geiser si è votata, dopo una lunga discussione in Commissione e in Assemblea plenaria, sui *carichi dell'Assicurazione Sociale.*

Con tale risoluzione, dopo alcune premesse d'ordine economico sociale e suggerimenti d'ordine tecnico, l'Assemblea si è dichiarata disposta a mettere a profitto i risultati ottenuti dal B. I. T. nelle ricerche da esso iniziate circa il costo delle assicurazioni sociali nei vari paesi, a compararli fra paesi e paesi, a studiare per alcune forme di assicurazione le ripercussioni delle spese sociali sulla capacità di concorrenza nei mercati mondiali; e ha richiamato le sezioni nazionali sugli sforzi tendenti a semplificare ed accrescere

il rendimento delle assicurazioni sociali, e sulla necessità di istituzioni di assistenza familiare.

Notevole, il ripiegamento dal molto più avanzato programma che all'Assemblea si era sottoposto, di fare cioè un'inchiesta sul costo delle assicurazioni sociali nei diversi paesi.

In ultimo, l'Assemblea ha votato una risoluzione per raccomandare ancora una volta la *ratifica della Convenzione di Washington sulle otto ore di lavoro*. La risoluzione fu corretta dall'Assemblea plenaria nel passo in cui si esprimeva soddisfazione per i risultati del Convegno di Londra; fu aggiunta, invece, una frase di compiacimento per la recente ratifica da parte del Belgio.

La prossima seconda Assemblea dell'Associazione si terrà a Vienna nel settembre 1927, col seguente ordine del giorno: 1. Lo statuto giuridico dei lavoratori stranieri; 2. L'assicurazione maternità e la previdenza familiare; 3. Principii direttivi dell'assicurazione-disoccupazione. È stato rinviato al Comitato direttivo l'esame dell'opportunità di inscrivervi anche, secondo una proposta tedesca, « lo studio delle possibilità che si offrono ai lavoratori per la formazione dei funzionari delle loro organizzazioni ».

È stato infine deliberato di inviare alle Sezioni nazionali l'esame di un rapporto del tedesco Heyde circa « un'inchiesta sulla durata e sulla produttività del lavoro ».

## ITALIA

**L'on. Orazio Pedrazzi commissario dell'Opera Bonomelli per gli emigranti** — In seguito alle dimissioni del Consiglio direttivo dell'Opera Bonomelli per gli emigranti, il Governo ha nominato Commissario dell'Opera il deputato di Torino on. Orazio Pedrazzi, che avrà come coadiutori: il prof. Pestalozza e mons. Lombardi di Cremona. Il provvedimento è stato accolto dalla stampa e negli ambienti autorizzati colla maggior simpatia, tanto per il suo valore intrinseco quanto per la scelta delle persone che sono state incaricate di dare all'Opera un indirizzo più razionale e più efficace.

**Il primo Congresso Economico Italo-Argentino.** — Nel maggio 1927 avrà luogo a Milano il primo Congresso Economico italo-argentino promosso dalla Associazione Argentina delle Fiere internazionali. Quasi certamente esso coinciderà con l'inaugurazione del Padiglione Argentino alla VIII<sup>a</sup> Fiera internazionale di quella città. La Presidenza onoraria è così costituita: S. E. il Dott. Fernando Perez, ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina in Roma, cav. dott. Tommaso Mancini, addetto commerciale alla R. Ambasciata d'Italia in Buenos Aires, signor Carlo Brebbia, delegato commerciale presso la Legazione Argentina in Roma.

La presidenza effettiva è così formata: dott. Leopoldo Melo, senatore; Luis Colombo, presidente dell'Unione Industriale Argentina; ing. Alberto Mendez Casariego, presidente della Confederazione Argentina del Commercio, dell'Industria e della Produzione.

**Concorrenze tedesche e jugoslave.** — Si è detto, in un precedente numero del *Bollettino*, della fortissima concorrenza che vien fatta a Trieste dal porto di Amburgo, il quale, attraverso una accorta manipolazione di noli inquadrate in una razionale applicazione di tariffe doganali e ferroviarie, è riuscito, poco a poco, a riacquistare le antiche clientele dei cecoslovacchi, dei polacchi e dei russi che nell'immediato dopoguerra usufruivano esclusivamente del porto di Trieste.

Al primo colpo subito per la concorrenza tedesca se ne deve aggiungere un altro dovuto alla concorrenza jugoslava, che, seppure attualmente non ancora in piena efficienza, potrà in un avvenire non lontano contenderci aspramente il transito di tutta la sua emigrazione e forse di parte di quella ungherese e polacca. Ma non basta: unito al problema emigratorio è quello economico e commerciale, ambedue sottoposti ad una stessa legge. Rapidamente assimilando le esperienze degli altri, la Jugoslavia, attraverso il gioco delle tariffe, l'organizzazione dei porti e lo sviluppo del proprio tonnello, va cercando da un lato di mettere in valore il proprio condominio dell'Adriatico (sono arcinoti i suoi sforzi per la valorizzazione del sistema ferroviario e portuale di Spalato, pel quale essa cerca la via più sicura e più economica per affermarsi sul mare) e, dall'altro, di emancipare la propria emigrazione dalla dipendenza italiana.

Ecco dei dati: le 116.000 tonnellate iniziali assegnate dal Trattato di Versailles nel 1919, al 31 dicembre 1925 erano divenute 214.000. Attualmente 40 grandi piroscafi con 165.000 tonnellate di registro lordo, sono impiegati nella navigazione di lungo corso, 100 unità con 30.000 tonnellate di cabotaggio locale. Linee quasi regolari esistono con i porti dell'Europa settentrionale. Nel 1925 la « Transoceanica » istituiva una linea mensile regolare con le isole Canarie dimostratasi molto redditizia, mentre la *Jadranska Plovidba* sviluppa i suoi servizi con l'Egeo, il Mar Nero e il Levante.

Caratteristica è la situazione nell'Adriatico che può essere così riassunta: *Linee costiere*: italiane: 23; jugoslave: 43. — *Linee longitudinali*: italiane: 4; jugoslave: 43. — *Linee trasversali*: italiane: 4; jugoslave: 43.

Si tratta, come si vede, di un nuovo orientamento economico politico tendente a sviluppare per tappe metodiche e successive un vasto programma di penetrazione commerciale.

Collegando tutto questo movimento con i voti testè formulati

nell'ultimo congresso della *Jadranska Stranza* ossia della Lega Navale Iugoslava, tenutasi nei primi di settembre in Belgrado, in cui si raccomanda al Governo e al Parlamento di «dedicare la massima attenzione allo sviluppo delle forze economiche sul mare» e di «rafforzare la marina mercantile per il prestigio della Nazione e dello Stato a mezzo di legge speciale», si può facilmente prevedere che gli sforzi del Governo iugoslavo non si limiteranno alla risoluzione del lato commerciale del problema ma si concentreranno anche sulla delicata questione politica della sua emigrazione transoceanica, ora disservita quasi esclusivamente dalle nostre linee di navigazione, per la quale si creeranno sicuramente delle linee dirette per il Sud America, battenti bandiera iugoslava.

La creazione di una Società transatlantica iugoslava per il servizio di emigrazione potrebbe avere una notevole ripercussione sulla nostra marina mercantile.

### Singolari appunti all'Italia degli armatori britannici.

— È giunta anche in Italia notizia di un *memorandum* che la «Chamber of Shipping», Camera della navigazione e associazione degli armatori del Regno Unito, ha inviato al Ministero inglese del Commercio in vista della Conferenza imperiale. Il *memorandum* è in sostanza una requisitoria contro le barriere artificiali che inceppano il commercio e che sono «l'indice del disordine economico dell'Europa». La Conferenza economica della Società delle Nazioni farà bene anch'essa a occuparsi di questi guai.

La guerra commerciale dentro i confini europei, guerra fratricida e quindi suicida, non ha mai cessato da quando la grande guerra è finita. Frontiere artificiali, tariffe proibitive, regolamenti doganali, vessatorie discriminazioni a ogni sorta di pratica anti-economica (generalmente dettate da gelosie nazionali e politiche) ostacolano il commercio.

Il *memorandum* sviluppa assai diffusamente questo timore e suggerisce rimedi come la semplificazione se non l'abolizione delle tariffe doganali, lo sviluppo dei «dominions» e delle colonie britanniche per mezzo di immigrazioni.

Ma vi è un'appendice al documento che riguarda quasi esclusivamente l'Italia e anche questa è una requisitoria. In sostanza l'Italia è accusata di discriminazione di bandiera. La convenzione di Ginevra che implica l'eguaglianza di trattamento nei trasporti marittimi, sarebbe rispettata dall'Italia solo formalmente. Anzi non sarebbe rispettata praticamente, perchè «attraverso alcuni decreti, attraverso i regolamenti del Commissariato Generale dell'emigrazione, e per mezzo di agenti di emigrazione (!!)», l'Italia avrebbe raggiunto lo scopo di escludere la massima parte delle navi estere dal trasporto degli emigranti italiani a beneficio delle navi italiane. Ciò è avvenuto nel trasporto per gli Stati Uniti d'America.

L'appendice afferma che successivamente le cose si sono aggiustate; si può aggiungere che altri aggiustamenti sono in corso. Ma insomma, agli occhi della « Chamber of Shipping », l'Italia avrebbe il torto di favorire ingiustamente le proprie navi contro i vincoli della convenzione di Ginevra con tutte le sue regolamentazioni (selezione degli emigranti, regolamento di partenza da porti italiani per italiani, divieto di licenza a navi estere).

Ma in particolare la « Chamber of Shipping » si lagna per quello che avviene per il servizio tra l'Italia e l'Australia. Dopo avere speso migliaia e migliaia di sterline per ottemperare a tutte le esigenze (giustificatissime esigenze, si può aggiungere) dei regolamenti italiani, una certa linea è impegnata a non trasportare più di cinquanta emigranti per nave. La linea in questione è l'Orient Line, che da tempo fa sentire le sue doglianze. La rassegna marittima *Fairplay* ha pubblicato nei mesi di febbraio, marzo e aprile scorsi articoli molto vivaci sui casi dell'Orient Line, che sono stati ribattuti dall'on. Borriello. Queste lagnanze non sono nuove: ad esse si è sempre risposto richiamando i principi fondamentali del sistema vigente pel nostro parere. Dall'Italia il trasporto degli emigranti, per la legge italiana, non è libero, ma subordinato, anche per le Compagnie nazionali, ad una concessione di *patente* annua, o di una *licenza* temporanea e per singolo viaggio. Patente o licenza, non possono venire concesse se non venga accertata l'esistenza di alcune condizioni precisate dal regolamento. Non si deve confondere il sistema monopolistico (tant'è vero che queste misure si applicano rigidamente e rigorosamente alle Compagnie nazionali) con la disciplina del fenomeno sociale, in rapporto al fenomeno sociale, politico, nazionale, dell'emigrazione.

Allorquando dai paesi esteri i rappresentanti di interessi privati stranieri levano la voce contro le nostre disposizioni di carattere sociale, dimenticano che l'Italia non può considerare l'emigrazione (come possono farlo l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, l'Olanda) come un coefficiente della industria marinara; essa è per noi uno spostamento demografico che deve, come tale, essere seguito, moderato, protetto durante tutto il viaggio. Non siamo di fronte ad un « atto di commercio » ma davanti ad un « fatto nazionale ».

Se l'Italia riservasse alla marina nazionale il trasporto dei suoi emigranti dai propri porti, non farebbe dopotutto che esercitare una facoltà, non solo sancita da una legislazione che ha ormai 25 anni di vita, ma anche equa, tant'è vero che le fu riconosciuta in parecchi Trattati e più specialmente dalla ultima Convenzione (Ginevra 1923) sulla uguaglianza di trattamento nei porti. All'art. 12, infatti, di detta convenzione, formulato d'accordo specialmente con la Delegazione della Gran Bretagna, fu riconosciuto il diritto di determinarsi Stati, tra i quali l'Italia, di operare, secondo le proprie leggi, una discriminazione fra le bandiere in materia di

trasporto emigratorio. *Nondimeno ciò non è mai avvenuto.* Un recente decreto dispone — in base alla legge del 1901 — che non si diano patenti a nuove navi, ma con questo non è venuta meno l'autorizzazione data alle Compagnie francesi, (Fabre, Transports Maritimes) che facevano (e continuano a fare) il servizio dai nostri porti, perchè munite di patente in quanto si misero nelle condizioni volute per ottenerla.

Venendo all'*Orient Line*, fino a tutto il 1924 non solo fu concessa l'autorizzazione a questa Compagnia per il trasporto degli emigranti italiani da Napoli all'Australia, ma le furono consentiti veri e propri privilegi per ciò che ha tratto al trasporto medesimo. Ad essa, infatti, quel trasporto venne concesso senza l'osservanza di tutte le norme prescritte dal Testo Unico della legge sull'emigrazione e dal Regolamento relativo, per quanto si riferisce agli adattamenti interni dei piroscafi, alla età, alla velocità, alla durata del viaggio, ecc. specialmente in vista della esiguità del traffico emigratorio italo-australiano. Questa situazione di *favore*, della quale la « *Orient Line* » vuol costituirsi un precedente, le fu tuttavia esplicitamente consentita *in linea eccezionale, e transitoria*, accompagnata dalla chiara riserva del principio di libertà nella assegnazione del traffico, principio confermato, come è detto, anche dalla Conferenza di Ginevra.

Da un paio d'anni il traffico emigratorio verso l'Australia, anche in seguito alla restrizione dell'immigrazione negli Stati Uniti, va prendendo qualche maggiore sviluppo, e perciò due Compagnie di navigazione italiane (« *Lloyd Sabaud* », « *Navigazione Generale* ») hanno coraggiosamente istituito linee dirette con quel Dominio, le quali però sin ora appena coprono le spese. Ne consegue che, pur senza ricorrere ad una attribuzione *esclusiva*, alla bandiera nazionale di questo ramo di traffico, esso va ripartito equamente tra la bandiera nazionale e quella estera, tenendo conto di vari fatti. E perciò fu limitato a non oltre 50 il numero massimo degli emigranti italiani che la Compagnia può imbarcare sopra ogni piroscafo, *e ciò in conformità della legge patria*. Era questo il meno che si potesse fare, sia perchè se vi è una legge da applicare, essa deve essere applicata, sia perchè se essa (come difatti è) viene applicata alle Compagnie nazionali, non può essere trascurata nei confronti di quelle straniere. La *Orient Line* parve convinta della perfetta giustizia della soluzione, comprendendo che non poteva pretendere che alle Compagnie italiane si facesse un trattamento di *sfavore*, in confronto di quello ad essa usato. Anzi per i primi tre mesi del 1925 chiese una eccezionale elevazione del numero minimo che le fu pure consentito, talchè nel primo trimestre 1925 portò una media di 140 emigranti italiani a piroscafo. Successivamente, in 10 viaggi da aprile a novembre ne portò 448 non raggiungendo il numero di 50 per piroscafo. Nel 1926 la Compagnia ha eseguito

da Napoli fino al settembre incluso, 15 partenze, con un totale di 575 emigranti mentre avrebbe potuto imbarcarne 750, il che dimostra chiaramente che non è da imputare alle restrizioni della legge, ma al difetto di clientela e di traffico il malcontento della Compagnia. Si aggiunga però che la *Orient Line* ha avuto mano libera (e la legge non lo consentirebbe!) per quanto concerne emigranti esteri, dei quali ben 1.323 ha imbarcato a Napoli nel periodo giugno 1925-settembre 1926. La Compagnia fu inoltre esonerata dal pagamento della tassa *per capita* di imbarco appunto perchè i passeggeri nazionali in numero inferiore a 50 non si considerano emigranti, ed ha pagato soltanto la tassa di licenza in lire 6000, mentre le Compagnie italiane sono soggette così a questa tassa come alla tassa individuale per testa di passeggero.

La situazione perciò si sintetizza in una insofferenza della legge italiana e nella pretesa di un trattamento più favorevole di quello applicato al naviglio nazionale! Basterebbe ricordare l'opposizione fatta dalle Compagnie all'imbarco del medico italiano, quasi che, se pure non lo prescrivesse la legge, non lo giustificassero norme elementari di umanità. Il medico, imbarcato a malincuore, fu trattato quasi come un intruso e quasi fu tollerato specie in viaggio di ritorno.

Un'altra forma di ribellione alla legge italiana si deve pur mettere in rilievo e consiste nel rifiuto sistematico a procurarsi la licenza per i viaggi di ritorno. Secondo la legge italiana il S/S che all'estero imbarca più di 50 nazionali per riportarli in un porto del Regno deve chiedere al R. Console una licenza, pagando la relativa tassa, altrimenti incorre nella contravvenzione prevista dal T. U. dell'emigrazione (20). Ebbene, durante il primo quadrimestre 1926 quattro S/S imbarcarono una media di 79 emigranti di ritorno senza nessuna delle prescritte licenze e quando fu contestata la contravvenzione, i capitani delle navi, che da tanti anni fanno questa linea, dichiararono di ignorare la legge italiana, la qual cosa appare inverosimile ed inammissibile.

Come epilogo della insofferenza della Compagnia si è ora venuto a sapere che essa ha invitato il Governo federale a chiedere che i S/S italiani siano sottoposti a visita in Australia (ciò che finora non si era fatto) in quanto non esiste un Trattato di reciproca esenzione da tale formalità fra l'Italia e la Gran Bretagna. Per la sua stipulazione sono però stati fatti recentemente alcuni passi presso il Governo inglese, mentre il Governo federale ha, per il momento e in vista delle trattative, soprasseduto a questa evidente misura di rappresaglia.

Ben altro è il danno che gli armatori britannici hanno dalle perturbazioni che di continuo esercita sul mercato dei noli lo «Shipping Board American», cioè il dicastero governativo che presiede alla flotta mercantile americana, la flotta di Stato. È noto infatti

che la Tesoreria federale è sempre in grado di compensare perdite che eventualmente subisca lo Shipping Board, cosicchè essa può praticare delle tariffe che rendono impossibile qualunque concorrenza. Gli altri per stare alla pari con gli americani dovrebbero trasportare in perdita.

Non basta. Il Governo degli Stati Uniti ha praticamente escluse le navi non americane dal cabotaggio lungo le sue coste. Di questo la « Chamber of Shipping » non fiata. Certo è bene ed utile che nei limiti del possibile si tenga conto degli interessi altrui. Ma è logico e necessario che, come dicono gli inglesi, parafrasando un vecchio proverbio latino, « la carità cominci da casa nostra ». Il Governo inglese non impose all'Italia un prezzo per il carbone di gran lunga superiore a quello del mercato interno? Non è costato questo trattamento discriminante milioni e milioni all'Italia? E il Governo britannico non impedisce tuttora con rigore estremo (in contraddizione, se vogliamo, col rispetto ai trattati di commercio) l'immigrazione degli Italiani? Esso fa valere l'enorme disoccupazione, ed è certo ragione rispettabile, sebbene a svantaggio indubbiamente degli interessi italiani. Anche gli armatori inglesi devono quindi essere ragionevoli.

## DANIMARCA

**Conciliazione e arbitrato obbligatorio nei conflitti fra capitale e lavoro.** — La « Grande commissione del lavoro » (Arbejedskommission), in una riunione tenutasi il 22 settembre ha conchiuso la prima parte del suo programma, cioè lo studio attinente ad un progetto di legge di conciliazione e arbitrato obbligatorio, e dopo la riunione definitiva del 28, ha consegnato una relazione al Ministro degli Affari Esteri Borgjerg, il quale si propone di presentare un progetto sulla revisione delle attuali leggi sulla conciliazione in caso di conflitti operai.

In tutte le principali questioni, la commissione del lavoro si è suddivisa in maggioranza e minoranza. Ma tutto sommato si può asserire che in seno alla commissione stessa si siano formati tre gruppi, socialdemocratici e rappresentanti dei sindacati; agrari conservatori e rappresentanti dei datori di lavoro; quindi, un gruppo intermedio del quale fanno parte il presidente della commissione, i rappresentanti della istituzione dei conciliatori, alcuni rappresentanti dei funzionari e del partito radicale. Ogni gruppo comprende circa la terza parte dei membri della grande commissione del lavoro.

Per quanto si riferisce all'attuale funzionamento della istituzione dei conciliatori sono state proposte importanti modificazioni. Tutto il gruppo intermedio propone di accordare alla istituzione di conciliazione il diritto di esigere, nel cominciare la sua opera, che

scioperi o serrate vengono prorogati di una settimana. Inoltre, assieme ai rappresentanti degli operai, lo stesso gruppo propone che la istituzione dei conciliatori possa essere autorizzata a stabilire un termine dentro il quale dovrà venir risposto ai suoi progetti di accordo. In ultimo, il gruppo intermedio propone che i conciliatori debbano avere il diritto di esigere tutte le informazioni di cui potranno aver bisogno e ciò da ambo le parti che si trovino in lotta. La legge sull'istituzione dei conciliatori dovrebbe essere allargata in modo da poter abbracciare non solo i conflitti fra operai e datori di lavoro, ma bensì anche quelli nei quali i funzionari siano una delle due parti contendenti.

Il gruppo dei datori di lavoro e dei conservatori propone che all'inizio dell'opera di conciliazione, tanto i rappresentanti degli operai quanto quelli dei datori di lavoro abbiano pieni poteri in modo da poter senza altro accordarsi. A tale progetto ha aderito anche un rappresentante del gruppo intermedio; esso è stato pertanto votato da 14 rappresentanti. Il progetto, però, di estendere la legge sulla istituzione di conciliazione anche in quei conflitti in cui i funzionari siano una delle due parti contendenti, non riscosse che otto voti.

Una minoranza composta di sei membri propone l'istituzione dell'arbitrato obbligatorio in quei conflitti operai che mettono in pericolo gli interessi di tutta la società. Prima però di costringere all'arbitrato obbligatorio, debbono essere sperimentate le opere della libera conciliazione. Riuscite queste vane, dovrebbe automaticamente subentrare l'arbitrato obbligatorio. La decisione della applicazione dell'arbitrato obbligatorio spetterebbe al Ministro di Stato, il quale, o di propria iniziativa o dietro proposta della istituzione di conciliazione, dovrebbe sollevare la questione dinanzi al Rigsdag.

Aderendo il Rigsdag, si verrebbe ad avere la sicurezza che tutto il paese approva l'obbligatorietà dell'arbitrato. In tal caso verrebbe istituito un tribunale di arbitrato obbligatorio del quale dovrebbero far parte: 1) Il presidente del Tribunale supremo; 2) Il presidente o uno dei vice presidenti del tribunale di arbitrato stabile; 3) Un membro della istituzione di conciliazione; 4) Un rappresentante delle Leghe padronali (Arbejdsgiverforening); 5) Un rappresentante delle associazioni operaie (Samvirkende).

## FRANCIA

**Carta d'identità degli stranieri.** — Un decreto presidenziale del 26 settembre u. s. (*J. O.* del 29 dello stesso mese) dispone quanto segue in merito alla carta d'identità degli stranieri.

Le carte d'identità degli stranieri sono timbrate a cura e sotto

responsabilità dell'autorità incaricata di rilasciarle o di rinnovarle a mezzo di bolli mobili forniti dall'amministrazione del registro, dei demani e del bollo (art. 1). Il bollo mobile è immediatamente obliterato mercè l'apposizione del sigillo della prefettura impresso coll'inchiostro grasso. L'obliterazione è fatta in modo che parte dell'impronta figuri sulla carta e sul timbro mobile (art. 2). Sono istituiti due bolli mobili, conformi ai modelli annessi al decreto, l'uno di 375 fr. e l'altro di fr. 40, senza decimi (art. 3). Il loro colore può essere cambiato o modificato a mezzo di *arrêté* del Ministero delle Finanze (art. 4).

L'amministrazione del registro, dei demani e del bollo farà depositare alle cancellerie delle corti e dei tribunali modelli di ciascuno dei nuovi bolli mobili. Di tale deposito si redigerà processo verbale senza spesa (art. 5).

### La legislazione francese sugli affitti e gli stranieri.

— L'on. Jean Garchery, deputato, aveva chiesto al Ministro degli Affari Esteri di fare conoscere quali sono le Potenze con le quali la Francia si trova legata da convenzioni consolari o da trattati di reciprocità che accordano ai sudditi di paesi stranieri i vantaggi consentiti ai locatari francesi dalla nuova legislazione sugli affitti.

Il Ministro degli Affari Esteri ha così risposto :

« Esiste un numero importante di trattati tra la Francia e Potenze straniere (trattati di amicizia, convenzioni consolari, trattati di stabilimento, convenzioni commerciali), che comportano clausole di stabilimento, le quali definiscono in modo più o meno completo e particolareggiato le condizioni di soggiorno dei sudditi di ciascuno dei paesi contraenti nell'altro. In parecchi di questi trattati è stipulato che, sia in modo generale, sia in certi casi, i sudditi rispettivi godranno del trattamento riservato ai sudditi della Nazione più favorita. L'esame attento dei testi dei trattati in parola può solo permettere di giudicare, in ogni caso speciale, in quale misura le disposizioni della nostra legislazione sugli affitti possono essere invocati da stranieri. Tocca ad ogni persona interessata di far valere dinanzi al tribunale competente gli argomenti derivati dai testi delle convenzioni. Il tribunale ha qualità per interpretare questi testi e per decidere se essi danno diritto allo straniero che a quelli si riporta, di beneficiare dei vantaggi della legislazione francese sugli affitti ».

**Francesizzare gli stranieri...** — Al congresso della natalità, che si è tenuto sulla fine di settembre a Parigi, è stato discusso un progetto relativo alla francesizzazione delle famiglie straniere residenti in Francia.

« La francesizzazione degli stranieri che fanno vivere il suolo e le officine francesi — ha affermato il relatore del progetto sig.

Olsicianski — è uno dei rimedi contro lo spopolamento. Una tale politica è più che mai indispensabile per permettere alla Francia, non di ospitare colonie straniere ribelli alla sua civiltà ma di attirare a sè nuovi elementi di lavoro, di salute e di ordine, che saranno di aiuto nel riassetto della Francia e si fonderanno nella sua massa ».

In appoggio alla sua tesi il relatore ha citato delle cifre che mostrano i progressi dell'immigrazione. Da esse risulta che nelle miniere del nord, per esempio, sono impiegate 33.762 famiglie francesi contro 27.566 straniere. Il relatore, pur felicitandosi dei servizi resi da questa mano d'opera, ha concluso esprimendo l'opinione che sia necessario favorire la naturalizzazione e che debba essere fatta in tal senso un'attiva propaganda.

## GERMANIA

**Il problema migratorio.** — L'emigrazione tedesca non è che uno degli aspetti di un gran problema la cui soluzione dà pensiero non solo al popolo tedesco ma anche ai suoi vicini. In che modo e dove la Germania potrà collocare il soprappiù della sua popolazione? In qual limite e fino a quando potranno certi paesi dell'America del Sud e l'America del Nord servire di sbocco all'emigrazione del Reich? È proprio impossibile trovare altri sbocchi a questa emigrazione? Non vi sono altri rimedi per por fine alla crisi demografica — la cui ripercussione va cercata fino a un certo punto nella crisi di oziosità — che attraversa il Reich? Altrettante questioni alle quali riesce difficile rispondere. Certo, gli uomini di Stato e gli scienziati d'oltre Reno affermano che il problema di intenso popolamento sarebbe risolto se la Germania fosse messa in possesso del suo ex-dominio coloniale. È molto probabile che questa questione venga fra poco discussa davanti l'arcopago di Ginevra, dove, tuttavia, altre nazioni potranno far valere maggiori titoli che il Reich, ad attribuzioni di nuovi territori. Non sembra però che una restituzione completa — da escludersi assolutamente — o parziale delle colonie ai tedeschi possa rimediare efficacemente al male che li colpisce. Le colonie tedesche — qualunque sia la loro importanza per la Germania tanto dal lato economico, quanto dal lato demografico e morale — non sono territori di popolamento.

E allora, quali rimedi cercare a questa situazione instabile? Evidentemente la ripresa dei lavori agricoli sarebbe una soluzione se la Germania avesse sui suoi territori e nelle sue colonie delle terre da coltura abbastanza vaste. L'emigrazione, favorita da accordi concernenti lo stabilimento nell'America del Nord e nella Russia dei coloni tedeschi, potrebbe in certo modo palliare la crisi attuale. L'aumento della produzione — impossibile d'altronde, in

questo momento — non costituirebbe che un espediente provvisorio. Rimane la restrizione volontaria della natalità, che agirebbe certamente, ma in un tempo lontano. Quantunque l'eccedenza delle nascite sia diminuita quasi di metà in confronto ai tempi pre-bellici, pare che la Germania si rassegni a contemplare questa ultima soluzione.

**La Colonizzazione interna.** — Per diminuire la crisi di disoccupazione, in Germania si fa molto assegnamento sulla colonizzazione interna. È in atto, nel Reich, un complesso di provvedimenti legislativi e di esperienze pratiche di cui in Italia non si è scritto che di rado e con informazione poco precisa. Poiché è utile conoscere quanto possa essere fatto da paesi a forte pressione demografica per alleviarne il peso con iniziative intese ad assicurare il maggiore impiego ai lavoratori in patria, non sembrerà superfluo il cenno che segue dell'attività statale tedesca a favore della colonizzazione interna.

Si intende per colonizzazione interna la messa in valore dei terreni incolti, sia mediante la installazione nelle regioni che ne abbisognano, di lavoratori agricoli ai quali si forniscono i mezzi di costituire una nuova azienda, sia mercè l'ingrandimento di piccole aziende contadine, già esistenti, coll'aggiunta di terreni vicini, sia, infine, a mezzo dello spezzettamento di proprietà di una superficie di più di 100 ettari, per ridurle in terre coltivate.

Questo movimento per la colonizzazione interna, in Germania, ha origini lontane. Esso si è soprattutto verificato in Prussia, poiché la Prussia è pressochè la sola regione tedesca dove esistono grandi superfici incolte: lande, paludi, foreste. Per non risalire fino al Grande Elettore ed allo stabilimento dei rifugiati protestanti francesi in Prussia orientale, basterà ricordare soltanto che furono le leggi successive del 1886 e del 1890-91 a porre le basi della colonizzazione interna attuale. Per giustificare la manomissione delle terre polacche il Governo prussiano istituì nel 1886 una *commissione di colonizzazione* e promulgò una legge che fissò definitivamente le grandi linee della colonizzazione. La legge del 1890, creando il *Rentengut*, che è una nuova forma di proprietà, intermedia fra la locazione e la proprietà libera, e le *Rentbanken*, che fornivano l'aiuto finanziario, permise di estendere la colonizzazione in tutto il paese.

Secondo queste due leggi, in Prussia, prima della guerra, la cessione delle terre ai coloni poteva essere effettuata pel tramite di « società di colonizzazione » sotto le tre forme seguenti:

- a) in affitto;
- b) in libera proprietà dietro pagamento in denaro;
- c) in *Rentengut* o libera proprietà acquistata, dietro pagamento di un canone fisso durante un certo numero di anni.

Nei dieci anni che precedettero le guerre, il movimento si era molto allargato grazie alla fondazione di grandi associazioni di colonizzazione interna, tanto in Prussia quanto nell'Hannover, nella Sassonia ed in Slesia. La società di colonizzazione *Sachsenland* s'era specializzata nell'installazione di coloni in piccoli nuclei rurali al fine di organizzare una migliore ripartizione della popolazione. Nelle altre regioni dell'impero, dove il bisogno di modificare le condizioni agrarie coll'aumento delle aziende agricole si faceva meno sentire, le società di colonizzazione s'erano limitate, fuorchè nel Meclemburgo, ad organizzare città-giardino o giardini operai nei sobborghi delle grandi città.

Durante la guerra la sistemazione si modificò, dapprima, sotto l'influenza delle leghe per il *Focolare del Combattente*; poi, a causa della crisi edilizia. Diversi Stati tedeschi votarono leggi istituenti società di colonizzazione (*Siedlungsgesellschaften*) più o meno calcate sulla legge prussiana.

Una legge d'impero del 3 luglio 1916 mise a disposizione dei feriti di guerra il capitale necessario all'acquisto ed al miglioramento di un alloggio, capitalizzando una parte della loro pensione.

Dopo la guerra, tutta questa legislazione è stata rifiuta in una unica legge d'impero dell'11 agosto 1919, la quale, oltre che allo sviluppo della colonizzazione, mira ad una riforma agraria, ma con ben altra cautela, in questo senso, che le legislazioni degli Stati orientali, che, in quel medesimo tempo, provvedevano ad una eguale riforma. La legge s'ispira all'esperienza prussiana. Essa dichiara obbligatoria la colonizzazione. Tutti gli Stati dovranno istituire Società di colonizzazione di utilità pubblica, ma per quanto concerne l'organizzazione di tali società nonchè i privilegi che potranno essere loro concessi, è lasciata la massima libertà di iniziativa agli Stati medesimi. Le società di colonizzazione sono società a responsabilità limitata, sottoposte al controllo degli Uffici di agricoltura, ad organismi dipendenti direttamente dagli Stati. Tutte le società di colonizzazione sono unite in una federazione generale, che si occupa degli interessi comuni.

A norma della legge del 1919 le terre necessarie alla colonizzazione possono essere ottenute in quattro modi diversi: 1) colla cessione dei beni demaniali degli Stati alle Società di colonizzazione; 2) con un diritto di prelazione su tutte le proprietà rurali messe in vendita, la superficie delle quali superi i 25 ettari; 3) coll'espropriazione per la messa in cultura di paludi e di terre incolte; 4) collo spezzettamento delle grandi proprietà rurali in tutti gli Stati in cui la superficie delle grandi proprietà rappresenti più del 10 % dell'insieme della superficie disponibile per la cultura. È questo il caso della Prussia orientale, dello Schleswig-Holstein, della Sassonia, di alcune regioni dello Hannover e della Vestfalia, degli Stati di Meclemburgo, Anhalt e Brunswick. La legge del 1919 ha istituito

« sindacati di ripartizione delle terre » che si occupano del frazionamento delle grandi proprietà. Essi possono rivendicare un terzo dell'estensione di queste, sia coll'acquisto libero, sia coll'esercizio di un diritto di prelazione in caso di vendita, sia coll'espropriazione. I mezzi finanziari sono forniti in parte da contributi che gravano sull'insieme delle proprietà agricole dello Stato dove è istituito il sindacato di frazionamento.

Come si è detto, queste società possono agire in tre modi diversi: creando aziende nuove (*neu Siedlungen*); ampliando piccole aziende già esistenti coll'aggregare loro delle terre incolte o appartenenti a grandi proprietà frazionate (*Anliegersiedlungen*); dando aziende in affitto (*Pachtsiedlungen*). Le società di colonizzazione non possono destinare a nuove aziende che i terreni demaniali o le paludi o le terre non dissodate. Per procurarsi i terreni necessari all'ingrandimento delle proprietà, le società fanno uso dei loro diritti di prelazione o di espropriazione, o chiedono l'aiuto dei « sindacati di ripartizione delle terre ».

In Prussia, sulla colonizzazione interna sono state votate prima e dopo il 1919 alcune leggi di straordinaria importanza. Le principali sono: una legge generale del 15 dicembre 1917, che pubblica gli statuti delle « società di colonizzazione » e dei « Sindacati di ripartizione delle terre », le basi finanziarie del sistema e le regole da seguire per le espropriazioni; una legge del 5 maggio 1920, che regola le basi di organizzazione dei « Sindacati per la messa in valore delle terre non dissodate ».

Alla legge sulla colonizzazione interna propriamente detta, si possono riattaccare due leggi d'impero che tendono a fornire una abitazione con un appezzamento di terra a famiglie povere.

La prima è una legge del 31 luglio 1919 sui giardini operai e sui terreni di cultura; la seconda, una legge del 10 maggio 1920, sul *Reichsheimstate* (focolare domestico nazionale), con cui il Reich, gli Stati o i comuni possono concedere alle famiglie bisognose sotto certe modalità, un terreno inalienabile sul quale possono costruire un'abitazione.

Come si vede, la legislazione sulla colonizzazione è abbondante, ma i suoi risultati sono assai modesti.

Per la Prussia, i risultati dell'opera della colonizzazione interna propriamente detta sono i seguenti: dal 1919 al 1925 si contano 14.300 aziende nuove su una superficie di 130.000 ettari, il che equivale ad una media annua di 2.645 aziende e ad una superficie di 12.000 ettari. L'*Anliegersiedlung* (allargamento di aziende esistenti) si è occupata durante lo stesso periodo di 110.000 aziende interessanti 120.000 ettari, il che importa per ogni anno 15.000 aziende e 17.000 ettari, cifre insignificanti, se si raffrontano alle speranze immense che dopo la guerra si erano fondate sulla colonizzazione interna, tanto più che vi è da temere che, specie per quanto

riguarda l'*Anliegersiedlung*, le cifre fornite, siano notevolmente esagerate. Secondo la *Germania* (17 settembre 1926) si può dimi-  
nuirle di un terzo.

La lentezza dei progressi realizzati, secondo lo stesso giornale, è meno da attribuirsi alla legge di per sè, che alla mancanza di funzionari incaricati di applicarla. Essi non apportano ai coloni ed ai contadini piccolo-proprietari l'aiuto che questi sarebbero in diritto di attendere per l'espropriazione delle terre incolte. Ma la povertà dei risultati sembra soprattutto dovuta alle difficoltà finanziarie che hanno contraddistinto il periodo di guerra e del dopo guerra. La legge prussiana del 15 dicembre 1919 aveva organizzato il meccanismo finanziario secondo l'esperienza prebellica. Prima della guerra le Società di colonizzazione non erano obbligate di versare che una piccola parte del prezzo in contanti, da 6 a 8000 marchi. Quanto al saldo, esse se ne liberavano a mezzo di un canone che costituivano sul terreno, il quale diveniva così un *Rentengut*. Questo canone era riscattato da una banca speciale organizzata dallo Stato prussiano, la *Rentenbank*, che rimetteva in contropartita delle *Rentenbriefe* negoziabili e ricercatissime poichè esse avevano insieme una garanzia di Stato ed una garanzia ipotecaria.

La Società di colonizzazione, negoziando queste *Rentenbriefe*, riaveva la disponibilità del suo capitale, prima che i coloni avessero rimborsato le somme anticipate da esse, e poteva destinare tale capitale a finanziare nuove aziende. La *Rentenbank*, d'altra parte, ricuperava il suo capitale con i versamenti annui del colono.

Prima della guerra, il 50 per cento del capitale di fondazione delle società di colonizzazione era di 47 milioni di marchi. Questo meccanismo era stato regolamentato di nuovo colle legge prussiana del 15 dicembre 1919, secondo la quale, pagando il 5 per cento del capitale durante 35 anni, il 5 1/2 per cento durante 33 anni, il colono si trovava libero di ogni debito, per capitale ed interesse. Per le piccole aziende, la *Rentenbank* era autorizzata a prestare fino al 90 per cento del capitale, di modo che il colono poteva non disporre che dal 10 al 25 per cento del capitale necessario.

L'inflazione ha distrutto l'intero sistema finanziario. Oggi è impossibile trovare credito a quelle condizioni così favorevoli. D'altro canto, le spese d'acquisto dei terreni e d'installazione per una nuova azienda sono molto più alte che prima della guerra. Si calcola che per la media delle piccole aziende di circa 15 ettari occorrono per lo meno 27.000 *Rentenmark*. È raro che i coloni dispongano d'un capitale di più di 1000 marchi.

Il Reichstag ha votato un credito annuo di 50 milioni di *Reichsmarcks* per aiutare la colonizzazione, ma, per quanto importante, la somma è insufficiente: occorrono centinaia di milioni se si vogliono ritrarre dalla colonizzazione i prodotti che essa può rendere.

La Camera d'agricoltura della Prussia ha emesso un voto circa

i provvedimenti necessari per assicurare alla colonizzazione interna le risorse finanziarie che le sono indispensabili. Il voto costituisce un programma interessante, in quanto concerne: a) l'apertura di crediti sufficienti, da parte del Reich e degli Stati, per l'acquisto di terre; b) la fondazione di un organismo di credito reale per i coloni sotto forma di *Rentenbank*; c) l'assunzione da parte degli Stati di tutto il peso degli interessi ipotecari al 5 per cento e dovuti per una durata di più di 5 anni; d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le perdite subite dai portatori di *rentenbriefe*, in seguito a differenza di corso; e) la concessione da parte dello Stato di crediti di costruzione, che possono raggiungere i 6.000 r. m. per azienda; f) la costituzione di un fondo di credito personale per i candidati al colonato; g) l'organizzazione più efficace dei servizi pubblici di Stato; specie per aumentare il numero delle chiese e delle scuole nei nuovi centri di colonizzazione.

Tutta la questione della colonizzazione deve essere oggi ripresa e adattata alla nuova situazione. Come ha scritto la *Germania*, « la questione più importante da regolare per l'avvenire della colonizzazione, è la questione finanziaria. Dare un aiuto finanziario alla colonizzazione interna è un dovere imperioso dello Stato e che non può essere assolto che da esso. Nei tempi di crisi terribili di disoccupazione che la Germania attraversa, la colonizzazione interna è, senza dubbio, il rimedio più efficace che si possa prendere in considerazione; ma bisogna occuparsene energicamente e senza ritardo ».

## PAESI BALTICI

**La politica sociale nei Paesi del Nord.** — Sin dall'aprile 1919 alcuni rappresentanti dei Governi danese, finlandese, norvegese e svedese si sono riuniti qualche volta per studiare i problemi sociali che si pongono nei loro paesi. Nel corso di una loro recente sessione a Copenaghen, hanno adottato una risoluzione affermando l'utilità di una collaborazione continua e estesa tra i Paesi del Nord, nei riguardi delle principali questioni di cui si occupa l'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Dietro invito del Governo svedese, la Conferenza ha stabilito di riunirsi a Stoccolma nei primi giorni di novembre per discutere, oltre che i principii generali dell'assicurazione sociale, la questione dell'assicurazione malattia, che è iscritta all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del Lavoro del 1927.

## SPAGNA

**L'assicurazione degli emigranti spagnuoli contro i rischi della traversata.** — In applicazione delle nuove norme disciplinanti l'emigrazione spagnuola, la Direzione Generale del-

l'emigrazione aveva indetto nel novembre 1925 un concorso fra Compagnie di assicurazioni soggette alla legge spagnuola, per assicurare i rischi di morte e di invalidità permanente degli emigranti spagnuoli in occasione della loro traversata. Poichè questo concorso non riuscì, ne fu allestito uno nuovo nel gennaio 1926, escludendo dai rischi quello di malattia contratta durante il viaggio ed elevando il massimo del premio che la Compagnia concessionaria sarebbe autorizzata a percepire sugli emigranti maggiori di sette anni. Poichè nessuna offerta era stata ancora ricevuta per questo secondo concorso, una recente ordinanza reale ha invitato a studiare la possibilità di ridurre da tre a due « pesetas » per emigranti il premio previsto, mantenendo peraltro un tasso di 3.000 « pesetas » per l'indennità dovuta in caso di sinistro.

## SVIZZERA

### Immigrazione straniera nel I° e nel II° trimestre 1926. —

Nella rilevazione statistica sistematica iniziata nella Svizzera nel corso di quest'anno, l'entrata degli stranieri è classificata nei seguenti gruppi: Piccolo traffico di frontiera; operai stagionali e donne di servizio (permesso di soggiornare per la durata di una sola stagione per gli operai e due anni per le donne di servizio); soggiorno prolungato.

I permessi di soggiorno prolungato sono in riassunto i seguenti:

1° trimestre 1926: uomini 756, donne 1060, totale 1816; 2° trimestre 1926: u. 631, di 1027, totale 1658; totale del semestre: u. 1387, d. 1087, totale 3474.

Di questi hanno occupazione professionale: u. 1069, d. 1321, totale 2390.

Sono senza occupazione professionale: u. 318, d. 766, totale 1084.

Tra questi permessi per soggiorno prolungato prevalgono per gli uomini i seguenti gruppi professionali: Edilizia, Metalli e Meccanica, Agricoltura, Commercio e Amministrazioni, Vestimento e affini, le professioni libere; in questi gruppi prevalgono le specialità che difettano sul mercato del lavoro svizzero, così, ad es. nella industria dei metalli i fonditori, i formatori e i forgiatori, nella agricoltura i servi di campagna (mentre gli agricoltori indipendenti emigrano); nel ramo vestimento e affini i barbieri e parrucchieri; nelle professioni libere i musicisti. Per le donne prevalgono le occupazioni del servizio domestico e il personale ausiliario di albergo.

Per quanto riguarda l'entrata di lavoratori stagionali (comprese le donne di servizio con permesso biennale); i dati ufficiali possono così riassumersi:

1° trimestre 1926: uomini 4,619, donne 3,233, totale 7852;

2° trimestre 1926 : u. 12.482, d. 5,272, totale 17,754 ; totale del semestre : u. 17.101, d. 8,505, totale 25.606.

Ecco ora i dati riguardo ad alcune delle professioni che segnano le maggiori cifre tra le persone ammesse per il soggiorno stagionale :

Edilizia : u. 10.354, d. —, totale 10.354 ; Impiego nei servizi domestici : u. —, d. 5.107, totale 5.107 Agricoltura e giardinaggio : u. 2.571, d. 1.069, totale 3.640 ; Albergo e mensa : u. 889, d. 1.546, totale 2.435 ; Professioni libere e intellettuali : u. 885, d. 711, totale 1.596 ; Industria forestale e pesca : u. 722, d. — totale 722.

Il gruppo professionale di gran lunga prevalente è dato dall'*edilizia*, che costituisce oltre il 60 % del totale della immigrazione maschile stagionale. Dal totale di 10.354 operai edilizi entrati nel semestre, 2.888 sono entrati nel primo trimestre e 7.466 nel secondo trimestre. Tra gli operai della edilizia si contano 7.410 muratori, 777 minatori, 568 pittori, 433 scalpellini e tagliapietre.

Tra le professioni femminili prevale il gruppo dell'impiego domestico che con le 5.107 persone supera lievemente il 60 % di tutta la immigrazione femminile stagionale. In questo gruppo prevalgono le donne di servizio private con la cifra di 4.757.

Mentre nella categoria della edilizia gli immigranti sono costituiti prevalentemente dagli italiani, nella categoria donne di servizio ed altri impieghi domestici le italiane costituiscono un elemento trascurabile

Ecco, ora, le cifre degli stagionali di talune speciali occupazioni che rappresentano un forte contingente della immigrazione e nelle quali l'elemento italiano ha una certa importanza : fienaioli 1.033 ; pastori 472 ; boscaioli 722 ; musicisti 571 ; camerieri di albergo e trattoria 392.

Sarà opportuno di ricordare, riguardo alle cifre ora riportate della immigrazione stagionale : 1) che i Cantone dei Grigioni rileva tra gli stagionali anche le persone entrate con la carta per il piccolo traffico frontiera ; 2) che mancano i dati riguardo agli stagionali ammessi nel Cantone di Vaud.

I dati relativi al piccolo traffico di frontiera (esclusi quelli dei Grigioni, di Berna, di Ginevra, di Vaud e del Vallese) sono i seguenti :

*Permessi di entrata nel piccolo traffico di frontiera :*

1° trimestre 1926 : uomini 3.170, donne 1.366, totale 4.536 ;  
2° trimestre 1926 : u. 1.568, d. 843, totale 2.411 ; totale del semestre : u. 4.738, d. 2.209, totale 6.947.

Tra questi prevalgono i seguenti gruppi di occupazione :

Edilizia : uomini 2.112, donne 4, totale 2.116 ; industria tessile : u. 337, d. 1.242, totale 1.579.

Mentre nel gruppo della edilizia si conta buon numero di ita-

liani, nel gruppo della industria tessile il piccolo traffico è formato in prevalenza da elementi non italiani salvo che nel Ticino.

Nella statistica del traffico di frontiera, come risulta dalle indicazioni ufficiali, il permesso accordato è contato una sola volta nella statistica per la medesima persona nel corso dell'anno senza tener conto dei rinnovi e del numero dei passaggi di frontiera. Occorre rilevare, d'altra parte, che il permesso di entrata per il piccolo traffico di frontiera è talvolta utilizzato abusivamente per soggiorno temporaneo e sin stagionale.

La seguente tabella riassume permessi di entrata delle tre categorie più sopra esaminate per il primo semestre 1926 quale è data nella pubblicazione ufficiale svizzera.

Permessi di entrata nel primo semestre 1926	Uomini	Donne	Totale
Permessi per soggiorno prolungato . .	1387	2087	3474
Permessi per operai stagionali e donne di servizio. . . . .	17.101	8505	25.606
Permessi per l'entrata nel piccolo traffico di frontiera. . . . .	4738	2209	6947
Totale. . . . .	23.226	12.851	36.027

Tra i permessi di soggiorno prolungato: persone senza occupazione professionale: u. 318, d. 766, totale 1084; persone a occupazione professionale indipendente: u. 86, d. 16, totale 102.

Come si rileva da questi dati, la gran massa degli immigranti è formata di persone in posizione di salariati e stipendiati, o di professionisti e lavoratori comunque alle dipendenze altrui, ossia 34.841 (di cui uomini 22.822, donne 12.019) sul totale di 36.027 persone comunque ammesse all'ingresso nella Svizzera.

Nel complesso delle tre categorie di permessi di entrata, la edilizia è rappresentata dalla cifra di ben 12.616 persone ammesse nel primo semestre del 1926, così ripartite:

Persone occupate nella edilizia ammesse nella Svizzera nel 1° semestre 1926.

Con permesso di soggiorno prolungato: 146; con permesso di soggiorno stagionale: 10.354; con permesso nel piccolo traffico di frontiera: 2.116. — Totale: 12.616.

Insomma, qualcosa più del 36 % del totale delle persone con occupazione professionale e il 55 % degli uomini professionalmente occupati, comunque ammessi alla entrata nella Svizzera è costituito da lavoratori della edilizia con prevalenza degli ele-

menti qualificati e specializzati (i manovali, i lavoratori non qualificati della edilizia sono scarsamente rappresentati nella immigrazione perchè prevalentemente forniti dai disoccupati locali), quali i muratori, i cementisti, i minatori, i pittori, gli scalpellini e tagliapietre e via dicendo. Si tratta di professioni ed occupazioni richieste dallo sviluppo edilizio della Svizzera e scarsamente fornite dal mercato del lavoro interno per ragioni di tradizione di abitudini e di educazione professionale, mentre che in altre occupazioni e professioni la Svizzera segna una sovrabbondanza di braccia e di nuovi apprendisti come è il caso, ad esempio, dei fabbri, dei meccanici e anche dei falegnami, nonchè, e non in ultimo, del personale commerciale.

Fino a tanto che le condizioni dell'orientamento professionale proseguono nella Svizzera nel ritmo e nella forma attuali (e per mutarle radicalmente occorre almeno una generazione) la immigrazione, permanente o stagionale che essa sia, costituisce una necessità ineluttabile per la Svizzera.

## ARGENTINA

**Il quattordicesimo Congresso della Federazione Agraria Argentina.** — Nel mese di agosto ha avuto luogo a Rosario il quattordicesimo Congresso della Federazione Agraria Argentina che in pochi anni è assurta, sotto la direzione di Stefano Piacenza, a considerevole sviluppo. Erano rappresentate al Congresso 237 sezioni, appartenenti alla provincia di Buenos Aires, Cordoba, Santa Fé, Santiago del Estero, Entre Rios, San Luis e Mendoza e dei territori di La Pampa, Chaco e Rio Negro.

La Federazione Agraria Argentina conta attualmente 16.745 soci ripartiti in 315 sezioni.

Il resoconto dell'ultimo esercizio contiene importanti dati sull'attività della Federazione. La sua Sezione di Colonizzazione ha acquistato 21.807 ettari, nei quali sono state tracciate le colonie *La Primera* e *La Segunda*, il cui terreno è venduto direttamente agli agricoltori, ed ha affittato 8000 ettari in Marcos Juárez, che ha ripartito in lotti da subaffittare. Le sezioni locali costituiscono cooperative che regolano i prezzi. Il valore assicurato nell'ultimo esercizio, dalla Sezione d'Assicurazione contro la grandine, raggiunge i 17.430.437,65 in 5.652 polizze. Funziona inoltre una sezione d'assicurazione contro gli infortuni e contro gli incendi.

La Federazione Agraria Argentina pubblica un periodico *La Tierra*, che per decisione del Congresso diverrà quotidiano.

**La ripartizione degli immigrati.** — Torna nuovamente in discussione l'antico progetto circa il « decentramento » dei contingenti immigratori, che ora affluiscono tutti a Buenos Aires e ingom-

brano il già saturo mercato di lavoro cittadino prima di dirigersi verso le aziende agricole o *ganaderas* dell'interno.

La stampa di Rosario insiste sulla convenienza di istituire una *oficina immigratoria* in quella città, ricordando che già espressero parere favorevole a tale idea il *Centro Marittimo* di Rosario e la Camere di Commercio italiana e spagnola.

Altri suggeriscono l'impianto di una *oficina immigratoria* anche a Bahia Blanca.

**La coltivazione del cotone in Argentina** va prendendo sempre più largo sviluppo. Secondo una statistica dell'ingegnere Carlos Girola, la superficie coltivata a cotone in Argentina dal 1861 a oggi, è la seguente :

1862-64 . . . . .	50 ettari
1870-79 . . . . .	400 »
1889-1890 . . . . .	700 »
1897-1898 . . . . .	1 000 »
1902-1903 . . . . .	2.500 »
1909-1910 . . . . .	3.000 »
1914-1915 . . . . .	3.200 »
1917-1918 . . . . .	8.500 »
1918-1919 . . . . .	10.000 »
1919-1920 . . . . .	12.000 »
1920-1921 . . . . .	15.000 »
1921-1922 . . . . .	12.000 »
1922-1923 . . . . .	22.000 »
1923-1924 . . . . .	50.000 »
1924-1925 . . . . .	65.000 »
1925-1926 . . . . .	85.000 »

## BRASILE

**Modifiche alla legislazione statale paulista sulla immigrazione e colonizzazione.** — Da qualche tempo sono in corso gli studi da parte della competente Segreteria dello Stato di San Paolo per apportare delle modifiche alle attuali disposizioni per la Immigrazione, Colonizzazione e Patronato Agricolo contenute nel Testo Unico approvato con decreto n. 2400 del 9 luglio 1913. Le informazioni, di carattere evidentemente ufficioso, contenute in un articolo dello «Estado» del 31 agosto p. p. possono dare una idea abbastanza chiara ed esatta dei criteri che regolano le modificazioni alla vigente legislazione. Mette perciò conto di tradurre l'articolo, anche perchè lo stesso informa circa l'interessante seguito d'un doloroso episodio della immigrazione di elementi della Besarabia avvenuta nei primi mesi dell'anno in corso.

« Da due mesi non si trovano più, nell'isola dei Porci, immi-  
 « granti della Bessarabia, di quelli che furono colà inviati per il  
 « loro graduale collocamento nelle *fazende*. Di circa 2000 restano  
 « appena 30, tra bambini, invalidi e donne con figli minorenni  
 « ammalati.

« Come è noto, un gran numero di questi immigranti, per effetto  
 « di false promesse fatte loro dagli arruolatori, si rifiutarono di  
 « accettare collocamento nelle fazende, e si dispersero, istigati  
 « da cattivi elementi che tra essi si trovavano. Oggi tutti sono col-  
 « locati e non pochi, che disponevano di un piccolo capitale, sono  
 « già proprietari.

« Complessivamente entrarono, in un anno, circa 25.000 per-  
 « sone, oggi di nazionalità rumena, appartenenti alle razze: bulgara,  
 « russa, tedesca, turca e altre, che costituiscono la eterogenea  
 « popolazione della Bessarabia. Il criterio adottato per il colloca-  
 « mento di questi lavoratori fu pratico e umanitario.

« Una delle cause degli incidenti provocati dall'agglomera-  
 « mento dei nuovi arrivati (che in un certo momento minac-  
 « ciarono la tranquillità pubblica) è che non esiste nell'*attuale*  
 « *Regolamento del servizio immigratorio* nessun articolo che regola  
 « l'arrivo delle « leve » di immigranti in stagioni appropriate, avendo  
 « gli introduttori il diritto di far giungere in una sola volta, in  
 « massa, il numero di individui per il quale ebbero autorizzazione  
 « di entrata.

« Fra questi immigranti, in maggioranza buoni lavoratori  
 « agricoli (come ora dimostrano di essere), esistevano individui di  
 « tutte le professioni, che vennero come agricoltori, e che si sta-  
 « bilirono nelle città. Fin qui, tanto gli agricoltori quanto gli arti-  
 « giani, di questa provenienza [Bessarabia], hanno dimostrato di  
 « avere un carattere pacifico e di essere laboriosi, avendo in gene-  
 « rale, e specie i bambini, una grande facilità di imparare la lingua  
 « del paese. L'immigrazione da questa provincia, oggi rumena, non  
 « deve essere trascurata, purchè il reclutamento sia scrupolosa-  
 « mente *fiscalizzato* e gli introduttori corrano il rischio di dovere  
 « rimpatriare a proprie spese quelli che non fossero qui trovati  
 « rispondenti ai requisiti voluti, che devono essere richiesti con  
 « ogni scrupolo e rigore.

« Gli abitanti della Bessarabia, in maggioranza affittuari di  
 « terreni demaniali, per effetto delle nuove leggi agrarie, sono di-  
 « sposti ad emigrare in gran numero per paesi nei quali non esistano  
 « questioni di razza.

« Sappiamo che alcuni dei malcontenti di ieri già scrissero a  
 « parenti prevenendoli contro gli inganni degli arruolatori e indi-  
 « cando loro come devono procedere dal momento della partenza  
 « dal comune fino al porto di imbarco.

« *Attualmente è sospesa l'immigrazione dalla Bessarabia, e*

« sarebbe bene prima della sua ripresa, far distribuire colà dei  
 « prospetti informativi delle condizioni fatte agli immigranti nelle  
 « varie lingue parlate da questa gente, esigendo che ogni capo  
 « famiglia, al momento dell'imbarco, presenti uno di questi pro-  
 « spetti dal quale consti il nome dell'arruolatore e quello della  
 « persona per conto della quale lavora. È una gente di mentalità  
 « ristretta, ma di facile adattamento ai nostri costumi. Gran numero  
 « di adulti e di bambini sa già leggere e scrivere e conosce più di  
 « una lingua. *Non è una corrente emigratoria da disprezzarsi* ».

**L'immigrazione nello Stato di San Paolo.** — Dalle statistiche mensili sull'immigrazione e sull'emigrazione, divise per paesi di provenienza, appare come sia ormai ridotta a poca cosa l'immigrazione italiana già superata dagli arrivi dal Giappone, i quali costituiscono per intero arrivi definitivi, mentre lo scarso contributo dato dai nostri all'entrata è quasi annullato da una uscita corrispondente. Ciò dipende dal fatto che, nelle condizioni attuali, ed esclusa la possibilità di una emigrazione per la *fazenda*, l'individuo o la famiglia colonica, isolati, non hanno la possibilità di un conveniente collocamento.

I giapponesi hanno organizzato il servizio del collocamento in *fazenda* e nei lotti (in qualità di piccoli proprietari) degli emigranti che arrivano al Brasile dopo essere stati scelti, selezionati e sussidiati dal Governo Nipponico.

Che l'emigrazione per le *fazende* sia ancora, da un lato, il motivo principale dell'intervento dello Stato Paulista nel movimento immigratorio, e, dall'altro (per il modo come l'immigrazione viene fatta e per le infelici condizioni complessive del lavoro salariato in *fazenda*) della diffidenza verso il Brasile come paese di immigrazione, è provato dagli inconvenienti che seguirono l'affrettato ingresso di circa 30.000 persone dalla Bessarabia, tutte destinate alle *fazende* di caffè, e che si rifiutarono, in un primo tempo di accettare il contratto colonico dell'« Hospedaria ».

Sono noti i particolari relativi a questa immigrazione i cui componenti, in una certa parte, dovettero essere relegati nella colonia disciplinare dell'Isola dei Porci (situata tra Santos e Rio de Janeiro), dalla quale, poco a poco, vennero convinti ad uscire con destinazione principalmente nelle *fazende* ma anche nei centri urbani dello Stato.

Ora che l'emigrazione dalla Bessarabia è stata sistemata (però in regime di sospensione di nuovi arrivi e di isolamento per i malcontenti), si dice che verrà ripresa con nuovi metodi di reclutamento dopo riformate le vigenti disposizioni statali in materia di immigrazione sussidiata, specie nella parte riguardante l'opera degli incettatori privati di persone e il controllo governativo sugli stessi e sul loro operato.

Si è fatta assai numerosa anche l'immigrazione di elementi tedeschi, i quali si sistemano principalmente nei centri urbani, specie a San Paolo, dove ha raggiunto una notevole diffusione la *Deutsche Zeitung*, ormai offerta ed acquistata in tutte le edicole e le strade. Molte aziende tedesche si sono aperte in città e parecchie hanno insegne tedesche, mentre perfino (in certi quartieri) l'appigionasi è scritto in tedesco.

Elementi di questa nazionalità avevano fondato una colonia che doveva essere più di tipo industriale che agricolo, presso Xiririca, nella regione della Ribeira di Iguape, ma i componenti della stessa si sono già tutti trasferiti a San Paolo, località più adatta per loro.

Anche gli austriaci lavorano in Brasile per accrescere la loro corrente di emigrazione. È stata fondata una colonia agricola nei pressi di Cananea, in una località che non sembra tuttavia la più adatta. Poichè il Ministro austriaco a Rio si è recato più di una volta a Curitiba, non è improbabile che abbia trattato per la inclusione dell'elemento austriaco nel nuovo nucleo federale in corso di fondazione nello Stato del Paraná, propriamente tra Curitiba e San Paolo, nucleo federale che potrebbe essere utilmente collegato con Cananea, ossia col mare.

**L'immigrazione polacca.** — Trovasi attualmente in Brasile una missione polacca composta dei signori: dr. Ladislao Kuciarski, ex-ministro dell'Industria, del Commercio e della Finanza in Polonia; rev.mo Padre Alessandro Ribike; dr. Taddeo Tabacinski, deputati al Parlamento polacco.

Lo scopo di detta missione è di studiare le possibilità offerte dal Brasile all'immigrazione polacca.

## GIAPPONE

**Emigrazione al Brasile.** — La corrente emigratoria nipponica verso il Brasile ha raggiunto la quota di 5300 persone nell'anno fiscale 1925-26, esclusivamente agricoltori. Questi sono andati a stabilirsi nel distretto di San Paolo, il più ricco di popolazione giapponese.

Per il corrente anno si progetta di inviare in quella Repubblica sud-americana una quota maggiore, di almeno seimila individui, compresi i ragazzi; e per il venturo anno 1927-28 la quota dovrebbe raggiungere e superare gli ottomila. Per affrontare le maggiori spese per sussidi alle persone degli emigranti, il fondo speciale per l'incoraggiamento dell'emigrazione fu aumentato da 600 mila *yen* nell'anno 1925-26 ad 800 mila per l'anno 1926-27, e viene annunziato che sarà portato ad un milione di *yen* nel bilancio del

1927-28, per ottenere il suddetto aumento della quota di emigranti.

Dal 1918 la quota degli emigranti giapponesi al Brasile non aveva mai raggiunto i 5000, mantenendosi a poche centinaia di individui per anno, passando rapidamente da 891 nel 1923, anno precedente al terremoto, a 3705 nel 1924 e 5300 nel 1925; questo sbalzo, pur sempre notevole date le proporzioni della intera emigrazione giapponese fuori i confini dell'Impero e Colonie ed il « leased territory » della Manciuria, fu dovuto alla concessione di un notevole e fisso sussidio da parte del Governo. Questi fu obbligato ad adottare tale politica di incoraggiamento dell'emigrazione per lenire la disoccupazione seguita alla catastrofe del 1923. Tuttavia i risultati ottenuti, come mostrano le cifre innanzi citate, furono ben scarsi, ove si confrontino con l'annuo aumento della popolazione calcolato sulle 700 mila anime.

Infatti si incomincia a dichiarare, da parte di studiosi e di funzionari, il fallimento della politica emigratoria adottata nel 1924 quale ricerca di un abbondante sbocco per la super-popolazione dell'Impero, e pur non abbandonandola, si cercano nuove soluzioni per tale imbarazzante problema, oppure si torna a riprendere in esame piani già studiati ed in corso di esecuzione, quale quello del popolamento dell'isola settentrionale dell'Hokkaido, dove la popolazione è appena del 25 circa per Km.

È noto come il reclutamento degli emigranti viene fatto a mezzo della *Kaigai Kogyo Kaisha* — o « Compagnia per lo sviluppo Industriale d'Oltremare » — la quale ne è incaricata dal Governo di Tokio, ed è sorretta da molti dei più grandi industriali giapponesi e dalle compagnie di navigazione interessate aventi linee per il Sud-America. Nel porto di imbarco, a Kobe, gli emigranti vengono raggruppati in gruppi da 200 a 400 ed ivi per alcune settimane precedenti all'imbarco viene ad essi impartita un insieme di nozioni di cultura e lingua portoghese molto rudimentale.

Recentemente l'Ambasciatore del Giappone al Brasile si è recato a visitare il bacino del Rio delle Amazzoni ricevuto nella città di Parà con molti onori; egli era accompagnato anche da un esperto agricolo. Inoltre la notizia che il signor Bernardes, Presidente del Brasile, avrebbe autorizzata la dichiarazione che il Brasile intende servirsi di lavoratori giapponesi ed indiani, non ha mancato di sollevare molto interesse nella stampa giapponese, e qualche giornale è giunto a prevedere che la valle del Rio delle Amazzoni è destinata a non essere abitata dai bianchi.

Il Governo brasiliano non ama che gli emigranti giapponesi si abbiano a concentrare nello Stato di San Paolo, ed è perciò che il governatore di Parà invitò l'ambasciatore del Giappone a visitare una regione, dove l'emigrazione giapponese sarebbe gradita perchè gli europei non resistono a quel clima. Il sussidio che il

Governo giapponese ha accordato ai suoi emigranti è stato di 250 *yens* per capo, e cioè il prezzo del viaggio dal Giappone al Brasile.

È però dubbio se il Governo brasiliano manterrà la politica della « porta aperta » qualora avessero ad aumentare considerevolmente le correnti emigratorie dal Giappone verso il Brasile. Invero già nel Parlamento Brasiliano si sono fatte proposte intese a limitare l'emigrazione giapponese.

**La legislazione sociale.** — Stimolato dalle decisioni della Conferenza internazionale del lavoro, il Giappone prosegue il suo sforzo legislativo in materia sociale.

Il primo luglio sono entrate in vigore la legge sull'età minima d'ammissione al lavoro industriale e la legge sul lavoro nelle fabbriche. Queste due misure legislative consacrano un progresso considerevole della legislazione sociale giapponese. Oggi, la legge sulle fabbriche regge 46.400 stabilimenti che impiegano circa 1.636.000 operai e 896.000 operaie. Essa riduce la durata del lavoro, s'occupa dell'interdizione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, della gestazione e della maternità, ecc.... L'età minima d'ammissione al lavoro industriale è stabilita, in principio, a quattordici anziché a dodici anni.

---

# LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

## SOCIETÀ DELLE NAZIONI

**La Conferenza economica.** — Nell'ultima assemblea (VII<sup>a</sup>) della Società delle Nazioni (6-25 settembre 1926) si discusse anche in merito alla Conferenza economica in preparazione.

Alla seconda Commissione dell'assemblea, cui fu presentato un rapporto sull'attività del Comitato preparatorio della Conferenza economica internazionale, parecchi delegati insistettero sulla necessità che alla Conferenza partecipino rappresentanze di lavoratori e di consumatori. La Commissione approvò all'unanimità le linee principali del programma della Conferenza, di cui alcuni delegati richiesero la convocazione nel più breve termine possibile e su proposta della seconda Commissione, l'Assemblea votò la seguente risoluzione :

« L'Assemblea

« constata che la situazione economica generale del mondo reclama più che mai uno sforzo di cooperazione internazionale e rende ancor più necessaria la riunione della Conferenza economica ;

« augura, conseguentemente, che i lavori del Comitato siano spinti attivamente in modo che la Conferenza economica possa essere convocata nel più breve termine possibile ».

## UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO

**La 33<sup>a</sup> Sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.** — *Per il resoconto delle importanti discussioni svoltesi durante questa sessione del Consiglio, tenutosi in Ginevra, dal 14 al 16 ottobre 1926, si rimanda il lettore all'articolo di apertura di questo fascicolo (pag. 1279).*

**L'O. I. L. e l'organizzazione scientifica del lavoro.** — Nella sua 33<sup>a</sup> sessione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha discusso dei problemi che si riferiscono all'organizzazione scientifica del lavoro, dal punto di vista dell'O. I. L. La questione era stata posta da una risoluzione del-

l'8ª sessione della Conferenza presentata dal delegato governativo polacco Sokal e appoggiata anche dagli elementi operai. La risoluzione invitava « l'Ufficio Internazionale del Lavoro ad accordare speciale attenzione ai problemi dell'organizzazione scientifica del lavoro, di cui appare sempre più l'interesse sociale, e a continuare attivamente i suoi studi in tale campo ».

I progressi realizzati negli ultimi anni sono notevoli, da qualunque aspetto si consideri l'organizzazione scientifica del lavoro, e cioè principalmente, come sforzo per ottenere un miglior rendimento e produrre a miglior mercato, come ricerca per adattare le forze umane al lavoro col minor spreco di energie, infine, nel senso più largo, come organizzazione della produzione o della distribuzione in un paese o tra diversi paesi, cioè come « razionalizzazione dell'industria ».

È in questo ultimo aspetto che, secondo il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, il problema interessa l'O. I. L.

Intanto delle iniziative importanti sono già sorte. In America : la XX<sup>th</sup> Century Fund, che tende a un'organizzazione internazionale. In Europa : il Comitato Internazionale dell'Organizzazione scientifica del Lavoro, presieduto dall'italiano On. Mauro.

È con queste iniziative già esistenti che il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha preso contatto, in vista della creazione di un Istituto, diretto insieme da rappresentanti delle due indicate istituzioni e dell'O. I. L. Ed il Consiglio nella sua 33ª Sessione ha autorizzato il Direttore dell'Ufficio a continuare nelle sue trattative.

## ISTITUTO INTERNAZIONALE D'AGRICOLTURA

**Per il Credito agrario.** — Nella sede dell'Istituto Internazionale di Agricoltura s'è riunita la « Commissione Internazionale per il Credito agrario », che fa parte del Consiglio Internazionale Scientifico, organo consultivo dell'Istituto Internazionale per la trattazione dei problemi agricoli.

Il programma dei lavori in questa prima sessione della Commissione comprendeva questioni di somma importanza, fra le quali quella dell'ordinamento internazionale del Credito Agrario, allo scopo di promuovere una collaborazione internazionale per l'aumento della produzione dei cereali mediante un organico e ben ordinato sistema di crediti.

I membri della Commissione Internazionale di Credito Agrario sono : per il Belgio, il sig. M. N. Gijsen ; per la Cecoslovacchia, il sig. Dvorak ; per la Francia, il sig. Louis Tardy, direttore generale della cassa nazionale del credito agricolo ; per la Germania, il dott. Klisser ; per la Gran Bretagna il sig. R. Enfield, del Ministero di agricoltura ; per l'Italia, l'on. dott. A. Fontana ; per l'Olanda,

il dott. V. Dubois; per la Polonia, il conte Lubinsky; per la Romania, il sig. Jonescu Sisesti; per la Spagna, il sig. Garrido; per la Svizzera, il dott. H. Dierier.

Il Presidente dell'Istituto Internazionale d'Agricoltura inaugurando i lavori della Commissione illustrò il programma che essa era chiamata a svolgere e mise in rilievo la grande importanza che in questo momento presentano i problemi del Credito agrario, tanto in rapporto alla necessità che la produzione venga aumentata quanto in rapporto alle esigenze di tutta la ricostruzione economica mondiale.

La Commissione procedette, poi, alla nomina del suo presidente nella persona del sig. Louis Tardy e del vice presidente nella persona del sig. Enfield, e iniziò i suoi lavori secondo l'ordine del giorno.

Il Convegno della Commissione Internazionale del Credito agrario si è protratto per tre giorni e si è chiuso con l'approvazione di una relazione preparata dall'On. A. Fontana.

La Commissione si è trovata unanime nell'affermare la importanza della questione principale sottoposta al suo esame e cioè per la facilitazione del trasferimento di capitali o di crediti in natura da Paesi che ne abbondano a Paesi che ne difettano, nell'intento di intensificare la produzione agricola.

Sul secondo quesito riguardante i mezzi, la procedura e le forme di tali trasferimenti la Commissione ha ritenuto che si debba considerare maggiormente la questione.

**Agricoltura coloniale.** — In conformità del voto espresso dalla VIII Assemblea Generale della primavera scorsa l'Istituto Internazionale di Agricoltura ha intensificata la sua attività nel campo della Agricoltura coloniale tropicale che ha sì grande importanza nella economia mondiale per la produzione dei prodotti coloniali.

L'opera dell'Istituto è diretta a promuovere ogni forma di progresso agrario nelle colonie, specialmente dei climi caldi, ed allacciare perciò rapporti con le amministrazioni coloniali, con enti e personalità che si occupano di tale importantissimo ramo della economia mondiale.

Come prima manifestazione di questa sua attività ha in corso un'inchiesta in tutti i paesi coloniali, inchiesta diretta ad una conoscenza sintetica delle condizioni attuali dell'agricoltura, della zootecnica e dell'economia rurale nei paesi suindicati. Tale inchiesta ha incontrata l'approvazione più incondizionata da parte dei paesi interessati come provano le risposte che sono giunte e che giungono continuamente all'Istituto Internazionale di Agricoltura.

I risultati di questo lavoro che è veramente di grande mole e di supremo interesse, saranno a tempo debito resi noti.

## AZIONE DEL COMMISSARIATO

**Il lavoro italiano in Inghilterra in una intervista di S. E. De Michelis.** — *L'Italiano*, di Londra, pubblica:

«Ho chiesto a S. E. De Michelis, Commissario Generale dell'emigrazione, una intervista per «*L'Italiano*». È inutile illustrare chi sia S. E. De Michelis e il valore della sua opera. I suoi servizi all'Italia nei vari consessi di Ginevra sono altamente meritori, e la sua competenza nelle materie sociali e particolarmente in materia di emigrazione è indiscussa.

— Vuol darmi, Eccellenza qualche notizia sui nostri scambi di mano d'opera con l'Inghilterra?

— La risposta è un po' ardua — mi risponde il Commissario Generale dell'emigrazione — di veri e propri rapporti di emigrazione col Regno Unito non può effettivamente parlarsi. I nostri operai che emigrano annualmente verso l'Inghilterra ammontano a poche centinaia, in prevalenza addetti a servizi pubblici, a lavori agricoli ad altre industrie varie. Naturalmente l'espatrio di nostri lavoratori verso l'Inghilterra è ancora diminuito in questi ultimi anni, in cui la grande metropoli inglese ha disoccupati che oltrepassano un milione ed ha quasi essa stessa un problema acuto di emigrazione verso i Domini, i quali, nel loro accecato protezionismo, non sono neanche teneri, come potrebbe credersi, verso i figli della Madre Patria. Le condizioni del mercato di lavoro inglese non potrebbero dunque essere per noi più difficili e si esclude ogni possibilità di collocamento di un numero appena sensibile di lavoratori.

«Alla fine del 1925 si ebbe un maggior impiego di operai nelle miniere di carbone, ed un certo miglioramento si riscontrò anche nell'industria dei mattoni e nelle imprese edilizie. Un sensibile peggioramento si ebbe invece nelle miniere di ferro e nella siderurgia dell'acciaio come nelle costruzioni di navi. Questa situazione è oggi immutata, salvo un naturale peggioramento anche nelle miniere di carbone.

— Questo spiega il rigido controllo che viene esercitato dalle autorità locali all'immigrazione degli stranieri.....

— Certamente, ma bisogna riconoscere che si tratta di restrizioni che vengono con equanimità attuate verso tutti i provenienti dall'estero, a qualsiasi nazionalità appartengono, ed hanno

la giustificazione delle critiche condizioni che attraversa il mercato del lavoro inglese in questi tempi.

— I rapporti nostri con le Autorità inglesi sono dunque buoni ?

— Eccellenti, sotto tutti i riguardi. Gli affari che in questo campo ci si presentano — assai pochi, del resto, data la situazione cui ho accennato — sono condotti con il più cordiale spirito di collaborazione. Così, per accennarne alcuni, il progetto di uno scambio di personale alberghiero, il progetto di regolare convenzionalmente l'esercizio professionale medico, le trattative per un trattato di reciproca esenzione dei piroscafi dalla visita.

— A proposito, mi vuol dire, Eccellenza, qualche cosa della ormai annosa protesta dell'armamento inglese contro un preteso eccessivo protezionismo della marina italiana ?

— Ella accenna alla questione dell'« Orient Line ». Non è il caso di parlare di eccessiva protezione della nostra marina di trasporto degli emigranti. Avremmo il diritto di attuarla, data l'importanza non solo economica ma sopra tutto sociale, che per noi ha il traffico emigratorio. Ma, all'opposto, è l'« Orient Line » che è stata sempre favorita con concessioni di carattere eccezionale, mai fatte alla nostra marina. Questa, come si sa, è sottoposta ad un controllo che si esprime nella concessione della patente o della licenza per il trasporto di emigranti, subordinata al verificarsi di determinate condizioni volute dalla legge. L'« Orient Line » fu per qualche tempo esonerata, in via del tutto provvisoria, dall'osservanza di queste formalità. Ma la concessione temporanea, del tutto graziosa, non costituiva un diritto. Sì che quando il traffico emigratorio verso l'Australia fu cominciato anche da Compagnie nazionali, il Commissario Generale dell'emigrazione non potè fare a meno — ed era il meno che potesse fare — di regolare ripartizioni di detto traffico ; neppur ricorrendo all'esclusiva per la marina nazionale, come ne avrebbe avuto il diritto ma applicando semplicemente le antiche norme di patente che l'Orient ha per qualche tempo goduto.

— V. E. ha accennato all'Australia. Quali sono i nostri rapporti coi Domini Britannici ?

— Ella sa che i Domini rivendicano, in questa materia, la più ampia autonomia rispetto ai poteri della Madre Patria, e di questa autonomia sono gelosissimi. Se Londra è casualmente talvolta il punto di incontro dei nostri negozianti con quelli dei Domini britannici, i nostri rapporti di emigrazione si svolgono regolarmente attraverso gli uffici speciali che il Commissario ha in quelle capitali.

— E quali sono, Eccellenza, le possibilità della nostra emigrazione verso i Domini britannici ?

— Non molto larghe, neanche quelle. Il protezionismo delle potenti leghe operaie locali, gli interessi di potenti Compagnie e

— in secondo grado, sui margini di dette influenze — la preferenza per l'elemento anglo-sassone, limitano la possibilità di ampi sbocchi di nostra mano d'opera nei possedimenti britannici di oltre mare. A ciò bisogna aggiungere le particolari caratteristiche della nostra emigrazione, non tutta adatta alle condizioni climatiche ed economiche di quei possedimenti. Nei limiti necessariamente così ridotti, la nostra emigrazione verso i Domini britannici, si svolge nelle migliori condizioni, e con uno spirito di leale intesa con quelle autorità. A queste e alla pubblica opinione, cui esse sono particolarmente sensibili, noi abbiamo dato sempre prova di una politica di irreprensibile dignità. Noi non vogliamo mandare all'estero, a qualunque costo, larghe masse di inqualificati. Vogliamo, se possibile, fare espatriare elementi selezionati, ed affiancare con la nostra assistenza doverosa quelli che vogliono liberamente emigrare, senza creare movimenti artificiosi di popolazione che nuocerebbero anzitutto ai nostri emigranti.

— Questo è appunto l'orientamento nuovo, generale, della nostra politica dell'emigrazione.

— Potete dirlo. Politica di fierezza, fermamente voluta e ispirata da S. E. Mussolini, cui si deve se la nostra emigrazione è oggi accolta all'estero con sincera considerazione. Certo, non è mancata la intensificazione dell'azione diplomatica per la preparazione all'estero di un ambiente propizio all'impiego più utile della nostra mano d'opera. Ma questa si impone oggi come elemento di valore economico assai apprezzabile pel contributo che porta all'economia del paese di immigrazione, selezionata com'è, preparata professionalmente, educata a un maggior senso di dignità di lavoro e di patriottismo, assistita e protetta dalle cure vigili della nazione ».

**È inutile far domanda di espatrio negli Stati Uniti del Nord America.** — Seguitano ad arrivare, spesso anche per il tramite dei Sindaci o Podestà, o di Associazioni nazionali, domande per emigrare negli Stati Uniti del Nord America.

Si ricorda che l'emigrazione per quella Confederazione è virtualmente chiusa, che possono andare negli Stati Uniti soltanto le mogli che avendo il marito colà da almeno quattro anni ne abbiano fatto domanda tra il 1° luglio e il 31 agosto 1925 (millenovecentoventicinque) a mezzo delle Questure o Sottoprefetture. Queste donne assorbono la quota di *almeno otto anni ancora*; onde, anch'esse, pur avendo fatto domanda regolare, debbono attendere pazientemente il loro turno, considerando che le partenze non superano un massimo di 170 mensili, tanti essendo i visti assegnati all'Italia.

Si ricorda altresì che la cosiddetta *quota di preferenza* — e cioè la metà del posto assegnato annualmente alla nazionalità

italiana — è riservata esclusivamente ai figli ed ai genitori dei cittadini americani, che ne abbiano fatto domanda al Governo di Washington e che i predetti posti di preferenza sono assegnati da quel Governo. È perciò inutile richiederli al Commissariato Generale del Regno.

Si ricorda pure che *non sono ammissibili fuori quota* nè i professionisti nè gli infermieri nè le suore, etc. e che tutti coloro che vanno agli S. U. per rimanervi sono computati in quota *qualunque sia la loro condizione sociale*. Non costituisce titolo per ottenere un visto di quota dal Console Americano nè l'aver la famiglia, o beni mobili o immobili negli Stati Uniti, nè l'avervi dimorato più o meno a lungo, nè ancora meno l'essere disoccupato e la possibilità di buoni affari colà, nè l'avervi fatto una o più domande negli anni precedenti perchè con la legge americana del maggio 1924 (che ha chiuso, ripetesi, virtualmente l'emigrazione) tutte le domande antecedenti sono decadute.

La legge americana di immigrazione è ferrea, è una legge numerica; essa permette lo sbarco colà ogni anno soltanto di un numero prestabilito di italiani. Questo numero è a mano a mano assegnato alle mogli che hanno fatto domanda, come sopra è spiegato, e ai figli minorenni.

Si pregano quindi le Autorità, i Comuni, le Associazioni, le persone comunque sollecitate, di dare la massima diffusione a quanto sopra, ed anche di prendere norma sia per sconsigliare l'inoltrare delle domande, le quali danno luogo ad inutile carteggio, sia per astenersi dall'inoltrarle o raccomandarle.

**Emigrazione intellettuale.** — Da qualche tempo si è andata verificando una tendenza sempre maggiore ad applicare mediante provvedimenti legislativi delle restrizioni all'impiego di sudditi stranieri in vari Paesi dell'America latina.

Un movimento in questo senso si è avuto, ad esempio, nel Brasile ed a Cuba, senza, per altro, trovare fortuna.

Nel *Cile*, invece, la legge sugli impiegati nelle aziende private, approvata con decreto dell'11 novembre 1925, prevede che il 75 % del personale di ogni azienda che occupi più di cinque persone debba essere cileno. Non è compreso nel computo il personale tecnico specializzato che non potesse reclutarsi nel Paese, e ne sono esenti del pari i funzionari, i viaggiatori di commercio, i domestici e gli operai.

Eguale nel *Guatemala* ogni persona o società che svolga attività commerciale, industriale o agricola è obbligata ad avere, fra i suoi impiegati, il 75 % almeno di nazionali.

Nel *Messico* una disposizione del regolamento pubblicato nell'agosto del corrente anno in applicazione della recente legge sul diritto di proprietà da parte degli stranieri prescrive che nelle

diverse aziende (Compagnie petrolifere, imprese carbonifere ecc.) che cadono sotto il dispositivo della legge, il personale debba essere messicano fino alla concorrenza del 90 % per ciò che riguarda la mano d'opera e fino alla concorrenza di una percentuale variabile dal 50 al 90 % per il personale tecnico.

Il *Salvador*, in base a leggi promulgate rispettivamente il 24 e il 29 maggio dell'anno in corso, ha stabilito che la proporzione dei nazionali impiegati a qualunque titolo nelle aziende e società agricole industriali o commerciali stabilite nel Paese debba rappresentare l'80 % almeno del personale complessivo di quelle aziende e che ad 80 % debba ugualmente ammontare il numero dei nazionali impiegato come personale amministrativo salariato nelle aziende commerciali. Sono esentati da questa disposizione alcune determinate categorie d'impiegati.

Infine nell'*Uruguay* un decreto del marzo scorso prescrive che ogni stabilimento sia obbligato a reclutare il 60 % almeno del suo personale fra i cittadini uruguaiani.

Da inchieste recentemente condotte dal Commissariato Generale dell'emigrazione, che ne dava conto in due sue pubblicazioni apparse nel corso di quest'anno (« Le condizioni del mercato del lavoro nei diversi paesi al 30 giugno 1926 »; « Condizioni giuridiche per l'esercizio delle professioni nei diversi paesi »), non solo potevano rilevarsi queste tendenze protezioniste manifestate da alcuni Stati relativamente all'impiego degli stranieri, ma anche risaltava una difficoltà comune alla maggior parte dei Paesi a offrire occupazione ai lavoratori delle classi più elevate.

Il mercato del lavoro mondiale che, in alcuni Paesi, tende a chiudersi o a creare barriere naturali o artificiali anche alla mano d'opera delle classi più umili, che è quella generalmente più ricercata e che più facilmente trova impiego ovunque, appare per lo più chiuso od offre possibilità scarse all'emigrazione appartenente ai ceti più elevati. È consigliabile perciò che questa non si avvii all'estero incautamente e inconsideratamente, ma vi si rechi sempre dietro informazioni certe e referenze sicure. Comunque il Commissariato Generale dell'Emigrazione, a mezzo del suo Corrispondente nel Belgio, ha potuto ottenere che nel Belgio e Congo Belga si siano trovati ottimi posti a vari medici e veterinari nostri connazionali, e, specie nella Colonia anzidetta, anche qualche ingegnere è stato collocato presso Società minerarie e ferroviarie.

# MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

## A) *Emigrazione complessiva*

I (Tabella di correzione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI  
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio . . . . .	9.842	8.244	18.086
Febbraio . . . . .	12.402	7.132	19.534
Marzo . . . . .	18.343	7.325	25.668
Totale 1° trimestre . . . . .	<b>40.587</b>	<b>22.701</b>	<b>63.288</b>
Aprile . . . . .	19.221	8.727	27.948
Maggio . . . . .	15.157	7.712	22.869
Giugno . . . . .	11.995	6.751	18.746
Totale 2° trimestre . . . . .	<b>46.373</b>	<b>23.190</b>	<b>69.563</b>
Totale 1° semestre . . . . .	<b>86.960</b>	<b>45.891</b>	<b>132.851</b>
Luglio . . . . .	13.005	6.626	19.631
Agosto . . . . .	12.712	9.544	22.256
Settembre . . . . .	12.445	13.021	25.466
Totale 3° trimestre . . . . .	<b>38.162</b>	<b>29.191</b>	<b>67.353</b>

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1° quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S. 2° quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3° le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti muniti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o, che per cause eccezionali e pietose, sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale e, infine, coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle liste d'imbarco e delle cedole staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.


## II.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE  
DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DELLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transoceanici	TOTALE	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transoceanici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennaio . . . . .	9.137	7.631	16.768	7.001	8.244	15.245
Febbraio . . . . .	10.907	7.267	18.174	9.324	7.132	16.456
Marzo . . . . .	16.759	8.399	25.158	13.270	7.325	20.595
<b>Totale 1° trimestre .</b>	<b>36.803</b>	<b>23.297</b>	<b>60.100</b>	<b>29.595</b>	<b>22.701</b>	<b>52.296</b>
Aprile . . . . .	16.354	7.434	23.788	14.908	8.727	23.635
Maggio . . . . .	12.415	7.050	19.465	12.155	7.712	19.867
Giugno . . . . .	10.391	6.634	17.025	9.149	6.751	15.900
<b>Totale 2° trimestre .</b>	<b>39.160</b>	<b>21.118</b>	<b>60.278</b>	<b>36.212</b>	<b>23.190</b>	<b>59.402</b>
<b>Totale 1° semestre</b>	<b>75.963</b>	<b>44.415</b>	<b>120.378</b>	<b>65.807</b>	<b>45.891</b>	<b>111.698</b>
Luglio . . . . .	10.888	9.187	20.075	10.233	6.626	16.859
Agosto . . . . .	11.420	10.842	22.262	9.359	9.544	18.903
Settembre . . . . .	10.411	16.256	26.667	9.801	13.021	22.822
<b>Totale 3° trimestre .</b>	<b>32.719</b>	<b>36.285</b>	<b>69.004</b>	<b>29.393</b>	<b>29.191</b>	<b>58.584</b>

## EMIGRANTI ITALIANI PARTITI IN CIASCUN MESE DELL'ANNO 1926



## III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1926.

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In complesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N. del gruppi	N. del componenti
Gennaio . . . .	14.848	10.536	4.112	1.158	962	11.094	5.074	16.768	12.922	1.293	3.846
Febbraio . . . .	16.000	12.302	3.698	1.167	1.007	13.469	4.705	18.174	14.299	1.317	3.875
Marzo . . . . .	22.325	17.785	4.540	1.562	1.271	19.347	5.811	25.158	20.378	1.577	4.780
<b>Totale 1° trimestre</b>	<b>52.973</b>	<b>40.623</b>	<b>12.350</b>	<b>3.887</b>	<b>3.240</b>	<b>44.510</b>	<b>15.590</b>	<b>60.100</b>	<b>47.599</b>	<b>4.187</b>	<b>12.501</b>
Aprile . . . . .	21.160	16.413	4.756	1.424	1.195	17.837	5.951	23.788	19.297	1.530	4.491
Maggio . . . . .	17.153	12.263	4.890	1.248	1.064	13.511	5.054	19.465	15.528	1.375	3.937
Giugno . . . . .	14.824	10.145	4.679	1.160	1.041	11.305	5.720	17.025	13.223	1.318	3.802
<b>Totale 2° trimestre</b>	<b>53.146</b>	<b>38.821</b>	<b>14.325</b>	<b>3.832</b>	<b>3.390</b>	<b>42.653</b>	<b>17.625</b>	<b>60.278</b>	<b>48.048</b>	<b>4.223</b>	<b>12.230</b>
<b>Totale 1° sem.</b>	<b>106.119</b>	<b>79.444</b>	<b>26.675</b>	<b>7.719</b>	<b>6.540</b>	<b>87.163</b>	<b>33.215</b>	<b>120.378</b>	<b>95.647</b>	<b>8.410</b>	<b>24.731</b>
Luglio . . . . .	17.164	11.851	5.313	1.507	1.404	13.358	6.717	20.075	15.124	1.674	4.951
Agosto . . . . .	18.980	12.384	6.596	1.730	1.552	14.114	8.148	22.262	16.556	1.844	5.706
Settembre . . . .	22.990	16.510	6.480	2.014	1.663	18.524	8.143	26.667	20.014	2.230	6.653
<b>Totale 3° trimestre</b>	<b>59.134</b>	<b>40.745</b>	<b>18.389</b>	<b>5.251</b>	<b>4.619</b>	<b>45.996</b>	<b>23.908</b>	<b>69.904</b>	<b>51.694</b>	<b>5.748</b>	<b>17.310</b>


## IV.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER REGIONI DI PROVENIENZA, PER SESSO  
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Settembre 1926.

REGIONI	Passaporti rilasciati		Adulti		Minori		Totale		Emigranti partiti in gruppi di famiglia			
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	In complesso	Soli	N.° del gruppi componenti	
											N.° del gruppi	N.° componenti
Piemonte . . . . .	3.040	1.723	1.317	209	223	209	1.946	1.529	3.472	2.403	355	979
Liguria . . . . .	512	330	182	21	21	24	351	209	567	463	37	94
Lombardia . . . . .	1.376	876	600	110	84	986	584	584	1.570	1.294	121	336
Veneto e Friuli . . . . .	3.437	2.420	1.017	470	438	2.890	1.450	1.450	4.340	2.968	353	1.372
Venezia Tridentina . . . . .	288	188	100	24	26	212	129	129	338	240	32	98
Venezia Giulia e Zara . . . . .	144	93	51	12	4	105	55	55	190	118	15	42
Emilia . . . . .	853	563	290	134	125	697	415	415	1.112	679	161	433
Toscana . . . . .	1.284	792	442	91	63	888	505	505	1.888	1.116	104	273
Marche . . . . .	994	696	298	115	96	811	394	394	1.205	672	169	533
Umbria . . . . .	188	112	76	22	15	134	91	91	225	182	36	93
Lazio . . . . .	356	261	96	20	8	231	163	163	384	338	16	66
Abruzzi e Molise . . . . .	1.402	1.184	218	84	76	1.298	294	294	1.562	1.326	84	236
Campania . . . . .	1.975	1.609	499	176	132	1.686	598	598	2.253	1.724	192	559
Puglia . . . . .	856	683	173	45	29	728	292	292	930	783	51	147
Basilicata . . . . .	403	309	94	24	22	353	116	116	440	373	28	76
Calabria . . . . .	2.894	2.479	415	178	110	2.657	525	525	3.182	2.690	173	492
Sicilia . . . . .	2.894	2.124	680	246	187	2.370	897	897	3.237	2.485	277	752
Sardegna . . . . .	234	168	96	19	20	187	89	89	273	191	26	82
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>32.990</b>	<b>16.510</b>	<b>6.689</b>	<b>3.914</b>	<b>1.663</b>	<b>18.534</b>	<b>8.143</b>	<b>8.143</b>	<b>26.667</b>	<b>20.914</b>	<b>3.230</b>	<b>6.653</b>

EMIGRANTI ITALIANI PARTITI PER L'ESTERO  
DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1926



B) *Emigrazione transoceanica*

1.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO  
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.1. — Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici.  
Settembre 1926.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti italiani														
	Emigranti partiti(1)			per sesso						per paesi di destinazione					
	Totale	Italiani	Stranieri	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro America e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia
						M.	F.								
Genova . . .	6.226	5.880	396	3.964	1.072	415	379	35	1.297	481	3.394	168	90	—	365
Napoli . . .	6.671	5.257	1.414	3.854	840	312	242	56	2.319	440	2.256	75	—	—	111
Palermo . . .	1.315	1.315	—	747	336	117	115	—	876	—	439	—	—	—	—
Messina . . .	119	119	—	112	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	119
Trieste . . .	474	190	284	104	56	18	12	5	65	5	115	—	—	—	—
<b>TOTALE . .</b>	<b>14.805</b>	<b>12.711</b>	<b>2.094</b>	<b>8.781</b>	<b>2.315</b>	<b>864</b>	<b>751</b>	<b>96</b>	<b>4.537</b>	<b>936</b>	<b>6.204</b>	<b>243</b>	<b>90</b>	<b>—</b>	<b>595</b>

Nota. — Cifre provvisorie.

(1) È da osservare che la presente statistica è compilata in base alle notizie fornite dalle Compagnie di Navigazione le quali considerano come stranieri, perchè provvisti di passaporto straniero, emigranti che secondo le nostre leggi devono essere ritenuti cittadini italiani. Nella statistica definitiva codesti emigranti sono invece classificati fra gli italiani.

## 2. — Emigrati italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Settembre 1926.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati (1)				Emigrati italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Emigrati italiani e stranieri sbarcati nei singoli porti	per sesso				per paesi di provenienza							
					Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Ame- rica e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia
							M.	F.								
Genova . . . .	1.411	1.260	151	2.008	993	144	65	58	—	—	134	1.060	45	27	—	4
Napoli . . . .	2.742	1.963	779	2.167	1.467	322	92	82	—	1.233	143	482	30	—	—	75
Palermo . . . .	776	726	50	458	436	142	78	70	—	726	—	—	—	—	—	—
Mezzina . . . .	—	—	—	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . .	—	—	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE . . . .</b>	<b>4.929</b>	<b>3.949</b>	<b>980</b>	<b>4.929</b>	<b>2.896</b>	<b>608</b>	<b>235</b>	<b>210</b>	<b>—</b>	<b>1.959</b>	<b>377</b>	<b>1.532</b>	<b>75</b>	<b>27</b>	<b>—</b>	<b>79</b>

Nota. — Cifre provvisorie.

(1) Vedasi nota (1) a pag. 1337.

## II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI  
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro America e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio .	8.140	5.478	1.096	538	426	57	1.765	690	4.064	212	100	1	333	—
Febbraio .	7.021	5.074	1.238	363	346	38	2.019	750	3.877	141	—	1	195	—
Marzo . .	7.150	5.031	1.304	436	379	29	2.233	788	3.637	180	189	—	94	—
<b>T. 1° Trim.</b>	<b>23.311</b>	<b>15.583</b>	<b>4.238</b>	<b>1.337</b>	<b>1.153</b>	<b>124</b>	<b>6.017</b>	<b>2.237</b>	<b>12.478</b>	<b>533</b>	<b>298</b>	<b>2</b>	<b>622</b>	—
Aprile . .	8.435	6.081	1.546	486	322	133	4.391	680	2.634	167	126	1	303	—
Maggio . .	7.460	5.209	1.241	401	429	91	3.541	841	2.597	133	113	1	143	—
Giugno . .	6.615	4.529	1.402	416	268	68	2.076	683	2.351	170	73	4	260	—
<b>T. 2° trim.</b>	<b>22.510</b>	<b>15.909</b>	<b>4.189</b>	<b>1.393</b>	<b>1.019</b>	<b>292</b>	<b>10.908</b>	<b>2.264</b>	<b>7.612</b>	<b>470</b>	<b>312</b>	<b>6</b>	<b>706</b>	—
<b>T. 1° sem.</b>	<b>44.821</b>	<b>31.492</b>	<b>8.427</b>	<b>2.730</b>	<b>2.172</b>	<b>416</b>	<b>16.925</b>	<b>4.441</b>	<b>20.090</b>	<b>1.003</b>	<b>610</b>	<b>8</b>	<b>1.328</b>	—
Luglio . .	6.372	4.334	1.198	418	422	96	3.434	583	1.928	100	87	4	140	—
Agosto . .	9.302	6.316	1.748	714	614	121	3.109	980	4.543	221	122	1	295	—
Settembre	12.711	8.781	2.315	864	751	96	4.557	926	6.204	243	90	—	595	—
<b>T. 3° trim.</b>	<b>28.475</b>	<b>19.431</b>	<b>5.261</b>	<b>1.996</b>	<b>1.787</b>	<b>313</b>	<b>11.100</b>	<b>2.489</b>	<b>12.675</b>	<b>564</b>	<b>299</b>	<b>5</b>	<b>1.030</b>	—

Nota — Cifre provvisorie.

## III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI  
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro America e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . .	8.244	5.530	1.735	540	433	131	1.777	704	4.965	212	110	8	937	—
Febbraio . .	7.132	5.162	1.260	364	346	82	2.027	750	3.881	141	23	18	195	15
Marzo . .	7.325	5.163	1.340	439	383	29	2.317	797	3.668	181	215	13	94	11
<b>T. 1° trim.</b>	<b>22.701</b>	<b>15.861</b>	<b>4.335</b>	<b>1.343</b>	<b>1.162</b>	<b>242</b>	<b>6.121</b>	<b>2.251</b>	<b>12.514</b>	<b>534</b>	<b>348</b>	<b>39</b>	<b>626</b>	<b>26</b>
Aprile . .	8.727	6.318	1.580	492	323	373	4.399	681	2.637	167	153	7	303	2
Maggio . .	7.712	5.507	1.274	492	439	281	3.555	841	2.508	133	134	22	143	4
Giugno . .	6.751	4.637	1.426	420	268	159	2.993	686	2.382	170	85	12	260	4
<b>T. 2° trim.</b>	<b>23.196</b>	<b>16.462</b>	<b>4.289</b>	<b>1.494</b>	<b>1.835</b>	<b>813</b>	<b>16.948</b>	<b>2.208</b>	<b>7.617</b>	<b>470</b>	<b>377</b>	<b>41</b>	<b>796</b>	<b>10</b>
<b>T. 1° sem.</b>	<b>45.891</b>	<b>32.323</b>	<b>8.624</b>	<b>2.747</b>	<b>2.197</b>	<b>1.655</b>	<b>17.069</b>	<b>4.459</b>	<b>20.131</b>	<b>1.004</b>	<b>725</b>	<b>80</b>	<b>1.332</b>	<b>36</b>
Luglio . .	6.620	4.529	1.241	426	430	274	3.464	583	1.929	100	120	14	140	2
Agosto . .	9.544	6.440	1.709	718	617	234	3.126	982	4.544	221	133	2	295	7
Settembre.	13.021	9.034	2.305	868	754	335	4.572	928	6.207	243	113	—	595	25
<b>T. 3° trim.</b>	<b>29.191</b>	<b>20.603</b>	<b>5.375</b>	<b>2.012</b>	<b>1.891</b>	<b>843</b>	<b>11.162</b>	<b>2.493</b>	<b>12.686</b>	<b>564</b>	<b>366</b>	<b>16</b>	<b>1.030</b>	<b>37</b>

Nota — Cifre provvisorie.

## IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

M E S I	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . . . .	7.631	136	1.738	10	718	4.458	159	21	284	107
Febbraio . . . . .	7.267	119	2.195	34	698	3.638	181	11	236	155
Marzo . . . . .	8.399	264	3.220	40	876	3.350	190	6	260	123
<b>Totale 1° trimestre . .</b>	<b>23.297</b>	<b>519</b>	<b>7.323</b>	<b>84</b>	<b>2.292</b>	<b>11.446</b>	<b>530</b>	<b>38</b>	<b>780</b>	<b>385</b>
Aprile . . . . .	7.434	228	3.560	22	627	2.432	130	19	258	158
Maggio . . . . .	7.050	215	2.987	50	724	2.572	156	21	226	100
Giugno . . . . .	6.634	191	2.810	20	673	2.466	131	17	240	86
<b>Totale 2° trimestre . .</b>	<b>21.118</b>	<b>634</b>	<b>9.357</b>	<b>92</b>	<b>2.024</b>	<b>7.479</b>	<b>417</b>	<b>57</b>	<b>723</b>	<b>344</b>
<b>Totale 1° semestre.</b>	<b>44.415</b>	<b>1.153</b>	<b>16.580</b>	<b>176</b>	<b>4.316</b>	<b>18.916</b>	<b>947</b>	<b>95</b>	<b>1.503</b>	<b>729</b>
Luglio . . . . .	9.187	299	3.716	40	855	3.502	184	7	415	70
Agosto . . . . .	10.842	270	3.308	30	907	5.541	240	5	388	153
Settembre . . . . .	16.256	290	3.584	23	1.259	9.992	308	13	660	127
<b>Totale 3° trimestre . .</b>	<b>36.285</b>	<b>859</b>	<b>10.608</b>	<b>102</b>	<b>3.021</b>	<b>19.125</b>	<b>732</b>	<b>25</b>	<b>1.463</b>	<b>350</b>

## V.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Settembre 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte . . . . .	1.105	6	125	1	29	842	59	2	11	39
Liguria . . . . .	292	—	41	—	6	178	25	—	—	42
Lombardia . . . . .	503	3	57	—	39	340	11	6	37	10
Veneto e Friuli . . . . .	1.412	84	170	2	156	867	18	2	99	14
Venezia Tridentina . . . . .	120	2	31	—	13	66	4	—	3	1
Venezia Giulia e Zara . . . . .	96	—	16	—	3	72	2	—	3	—
Emilia . . . . .	329	—	73	—	60	187	1	1	6	1
Toscana . . . . .	643	4	144	—	163	274	23	1	31	3
Marche . . . . .	1.026	12	98	—	20	884	5	—	7	—
Umbria . . . . .	69	—	19	—	—	50	—	—	—	—
Lazio . . . . .	299	6	138	—	18	136	—	—	—	1
Abruzzi e Molise . . . . .	1.437	67	561	—	72	659	16	1	61	—
Campania . . . . .	1.773	17	638	5	210	825	45	—	19	14
Puglie . . . . .	725	9	221	—	30	384	4	—	77	—
Basilicata . . . . .	440	3	77	8	72	247	25	—	3	5
Calabrie . . . . .	3.042	49	407	7	324	2.034	56	—	164	1
Sicilia . . . . .	2.834	28	757	—	44	1.850	14	—	136	5
Sardegna . . . . .	111	—	11	—	—	97	—	—	3	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>16.256</b>	<b>290</b>	<b>3.584</b>	<b>23</b>	<b>1.259</b>	<b>9.992</b>	<b>398</b>	<b>13</b>	<b>660</b>	<b>127</b>

## VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI  
DA PAESI TRANSOCEANICI

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Cent. Am. e altri paesi del Sud Am.	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . . .	2.063	1.683	190	96	85	—	806	175	970	57	15	2	38	—
Febbraio . . .	2.574	2.149	250	96	79	16	922	206	1.303	21	—	3	103	—
Marzo . . . .	4.640	3.668	552	218	202	13	1.528	452	2.443	53	54	—	97	—
Tot. 1° trim.	9.277	7.500	1.001	410	366	29	3.256	833	4.716	131	69	5	238	—
Aprile . . . .	3.653	2.744	530	205	174	—	771	413	2.149	88	75	1	156	—
Maggio . . . .	5.995	4.071	1.155	427	342	14	2.507	713	2.423	132	—	3	113	—
Giugno . . . .	6.600	4.673	1.171	408	348	—	2.284	573	3.421	106	135	—	81	—
Tot. 2° trim.	16.248	11.488	2.856	1.040	864	14	5.652	1.699	7.993	325	210	4	350	—
Tot. 1° sem.	35.535	18.988	3.857	1.450	1.230	43	8.968	2.532	12.709	457	279	9	588	—
Luglio . . . .	6.534	4.775	1.001	369	299	—	3.055	275	3.044	81	—	29	50	—
Agosto . . . .	5.753	4.372	791	345	245	10	2.380	466	2.735	58	71	17	16	—
Settembre . .	3.940	2.896	608	235	210	—	1.969	277	1.532	75	27	—	79	—
Tot. 3° trim.	16.236	12.043	2.490	949	754	10	7.394	1.618	7.311	214	98	46	145	—

Nota — Cifre provvisorie.

## VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI  
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza									
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 16 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Cent. Am. e altri paesi del Sud Am.	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi	
				M.	F.										
Gennaio . . .	2.287	1.897	207	97	86	—	1.016	175	975	57	22	2	40	—	
Febbraio . . .	2.837	2.390	262	98	81	16	1.140	207	1.346	21	—	4	103	—	
Marzo . . . .	4.927	3.935	566	221	205	14	1.718	455	2.510	54	67	6	98	5	
<b>Tot. 1° trimestre</b>	<b>10.051</b>	<b>8.228</b>	<b>1.035</b>	<b>416</b>	<b>372</b>	<b>30</b>	<b>3.874</b>	<b>837</b>	<b>4.831</b>	<b>132</b>	<b>89</b>	<b>12</b>	<b>241</b>	<b>5</b>	
Aprile . . . .	3.931	2.997	540	207	178	6	958	414	2.191	90	91	3	171	7	
Maggio . . . .	6.472	4.483	1.198	438	353	31	2.052	715	2.406	132	18	3	115	10	
Giugno . . . .	7.036	5.023	1.228	423	362	3	2.608	574	3.406	106	157	4	83	5	
<b>Tot. 2° trimestre</b>	<b>17.439</b>	<b>12.563</b>	<b>2.975</b>	<b>1.668</b>	<b>893</b>	<b>40</b>	<b>6.518</b>	<b>1.763</b>	<b>8.183</b>	<b>328</b>	<b>266</b>	<b>10</b>	<b>369</b>	<b>22</b>	
<b>Tot. 1° sem.</b>	<b>27.490</b>	<b>20.731</b>	<b>4.010</b>	<b>1.484</b>	<b>1.265</b>	<b>70</b>	<b>10.392</b>	<b>2.540</b>	<b>13.014</b>	<b>460</b>	<b>355</b>	<b>22</b>	<b>610</b>	<b>27</b>	
Luglio . . . .	7.131	5.209	1.158	382	322	21	3.504	276	3.109	81	48	35	50	7	
Agosto . . . .	6.154	4.730	810	357	257	22	2.095	471	2.795	59	77	17	18	—	
Settembre . .	4.425	3.311	644	247	223	32	2.334	280	1.577	79	37	—	80	6	
<b>Tot. 3° trimestre</b>	<b>12.710</b>	<b>13.310</b>	<b>2.612</b>	<b>986</b>	<b>802</b>	<b>75</b>	<b>8.533</b>	<b>1.027</b>	<b>7.481</b>	<b>219</b>	<b>162</b>	<b>52</b>	<b>148</b>	<b>13</b>	

Nota — Cifre provvisorie.

C) *Emigrazione non transoceanica*  
I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI  
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti partiti	Paesi di destinazione																		
		Francia o Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonia Italiana	Altri paesi
Gennaio . . . . .	9.842	8.788	279	60	28	164	62	36	13	—	23	47	14	5	41	180	86	12	36	18
Febbraio . . . . .	12.402	10.985	348	57	52	476	57	65	22	3	32	45	5	4	35	100	60	5	40	4
Marzo . . . . .	18.343	14.811	1.868	113	70	629	129	92	27	5	38	97	18	3	53	246	49	13	76	6
<b>Totale 1° trimestre</b>	<b>40.587</b>	<b>34.534</b>	<b>2.495</b>	<b>230</b>	<b>150</b>	<b>1.569</b>	<b>248</b>	<b>193</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>93</b>	<b>187</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>129</b>	<b>536</b>	<b>264</b>	<b>30</b>	<b>152</b>	<b>28</b>
Aprile . . . . .	19.221	14.521	2.806	157	59	458	155	120	14	1	65	100	17	23	44	503	45	8	105	20
Maggio . . . . .	15.157	11.116	2.456	221	59	395	104	55	13	2	97	111	16	10	32	392	60	7	38	3
Giugno . . . . .	11.995	8.445	2.456	104	66	258	82	82	11	2	32	45	12	4	41	135	28	13	57	12
<b>Totale 2° trimestre</b>	<b>46.373</b>	<b>34.082</b>	<b>7.718</b>	<b>572</b>	<b>184</b>	<b>1.111</b>	<b>401</b>	<b>257</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>214</b>	<b>256</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>117</b>	<b>940</b>	<b>133</b>	<b>28</b>	<b>200</b>	<b>35</b>
<b>Totale 1° semestre</b>	<b>86.960</b>	<b>68.616</b>	<b>10.213</b>	<b>802</b>	<b>334</b>	<b>2.350</b>	<b>649</b>	<b>450</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>307</b>	<b>443</b>	<b>82</b>	<b>49</b>	<b>246</b>	<b>1.466</b>	<b>337</b>	<b>58</b>	<b>352</b>	<b>63</b>
Luglio . . . . .	13.005	9.495	2.298	174	45	259	82	59	7	2	21	78	27	3	42	275	48	12	70	8
Agosto . . . . .	12.712	10.562	885	124	45	296	77	87	5	3	37	90	27	2	63	221	39	15	119	15
Settembre . . . . .	12.445	10.633	512	104	67	227	77	148	8	5	46	83	20	5	63	232	57	34	112	12
<b>Totale 3° trimestre</b>	<b>38.162</b>	<b>30.690</b>	<b>3.695</b>	<b>402</b>	<b>157</b>	<b>782</b>	<b>236</b>	<b>294</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>164</b>	<b>251</b>	<b>74</b>	<b>10</b>	<b>168</b>	<b>728</b>	<b>144</b>	<b>61</b>	<b>301</b>	<b>35</b>

Si veda la nota al prospetto a pag. 1383.

## 11.

**MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.**  
Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia o Polonia	Spagna o Portogallo	Stati Balcanici o Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Gennaio . . . . .	9.137	8.045	254	52	34	159	50	39	18	—	25	60	15	4	63	159	74	7	48	95
Febbraio . . . . .	10.907	9.309	407	64	48	437	53	65	29	5	34	55	8	7	60	158	85	6	70	7
Marzo . . . . .	16.759	13.000	2.092	112	62	507	145	98	37	8	27	101	15	3	81	297	50	20	98	11
Totale 1° trimestre . . . . .	<b>36.803</b>	<b>30.354</b>	<b>2.753</b>	<b>228</b>	<b>144</b>	<b>1.103</b>	<b>248</b>	<b>194</b>	<b>84</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>225</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>204</b>	<b>614</b>	<b>209</b>	<b>33</b>	<b>216</b>	<b>43</b>
Aprile . . . . .	10.354	11.560	2.672	168	48	370	139	99	14	2	86	105	20	16	43	729	49	10	160	34
Maggio . . . . .	12.415	8.878	2.071	173	58	340	121	50	10	—	87	106	14	14	46	320	48	9	64	5
Giugno . . . . .	10.391	6.972	2.279	197	49	299	69	74	12	—	19	49	13	2	66	229	38	12	92	19
Totale 2° trimestre . . . . .	<b>39.160</b>	<b>27.440</b>	<b>7.022</b>	<b>538</b>	<b>155</b>	<b>919</b>	<b>329</b>	<b>323</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>152</b>	<b>251</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>155</b>	<b>1.284</b>	<b>139</b>	<b>31</b>	<b>316</b>	<b>58</b>
Totale 1° semestre . . . . .	<b>75.963</b>	<b>57.794</b>	<b>9.775</b>	<b>766</b>	<b>299</b>	<b>2.022</b>	<b>577</b>	<b>417</b>	<b>120</b>	<b>15</b>	<b>378</b>	<b>476</b>	<b>85</b>	<b>46</b>	<b>339</b>	<b>1.898</b>	<b>339</b>	<b>64</b>	<b>532</b>	<b>101</b>
Luglio . . . . .	10.888	7.930	1.827	113	36	247	72	44	8	3	18	88	30	3	61	234	45	17	91	12
Agosto . . . . .	11.420	9.594	731	106	46	249	57	52	5	3	32	66	36	4	82	205	24	18	184	25
Settembre . . . . .	10.411	8.732	462	62	68	192	79	74	10	3	41	81	15	10	99	198	61	41	150	19
Totale 3° trimestre . . . . .	<b>32.719</b>	<b>26.166</b>	<b>3.050</b>	<b>281</b>	<b>150</b>	<b>679</b>	<b>298</b>	<b>170</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>91</b>	<b>235</b>	<b>90</b>	<b>17</b>	<b>242</b>	<b>637</b>	<b>136</b>	<b>76</b>	<b>424</b>	<b>56</b>

III.  
MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Anno 1926.

MESI	Emigranti espatriati			Paesi di destinazione																					
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Inghilterra e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Uniti e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonia Italiana	Altri Paesi	
				M.	F.																				
Gennaio . . .	7.001	3.789	2.8-6	453	453	6.271	2-02	46	18	111	50	24	4	—	14	12	9	4	9	135	66	11	13	7	
Febbraio . . .	9.824	5.502	2-775	594	453	8.551	1-78	30	38	342	41	42	10	—	19	18	—	—	2	18	82	2	1	—	
Marzo . . . .	13.270	9.069	2-796	754	651	11.157	1-032	75	52	512	71	59	9	1	33	89	15	2	10	117	80	4	32	—	
Tot. 1° trim.	<b>29.595</b>	<b>18.369</b>	<b>7.577</b>	<b>1.801</b>	<b>1.557</b>	<b>25.979</b>	<b>1.412</b>	<b>151</b>	<b>103</b>	<b>965</b>	<b>162</b>	<b>123</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>89</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>370</b>	<b>128</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	
Aprile . . . .	14.608	10.229	3-151	640	588	11.897	1-940	93	45	372	114	95	8	—	25	0-0	0	20	30	140	27	4	24	—	
Maggio . . . .	12.155	7.706	3-210	662	577	9.109	1-010	184	40	502	144	40	11	4	72	70	12	3	9	177	54	2	3	—	
Giugno . . . .	9.149	5.191	2-941	550	467	6.727	1-748	123	56	209	65	59	6	2	63	33	6	4	7	10	10	10	9	2	
Tot. 2° trim.	<b>36.242</b>	<b>23.426</b>	<b>9-392</b>	<b>1.852</b>	<b>1.632</b>	<b>27.321</b>	<b>5.697</b>	<b>490</b>	<b>144</b>	<b>883</b>	<b>323</b>	<b>194</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>321</b>	<b>91</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	
Tot. 1° sem.	<b>65.897</b>	<b>41.786</b>	<b>17.179</b>	<b>3.653</b>	<b>3.189</b>	<b>53.706</b>	<b>7.619</b>	<b>551</b>	<b>247</b>	<b>1.848</b>	<b>485</b>	<b>319</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>236</b>	<b>258</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>67</b>	<b>597</b>	<b>219</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>11</b>	
Luglio . . . .	10.253	5.328	3-435	658	712	7.488	1-888	104	36	178	61	51	4	1	16	43	8	2	11	214	34	3	28	3	
Agosto . . . .	9.359	4.252	3-568	771	708	7.703	7-05	95	29	239	67	80	3	3	28	79	10	—	25	187	38	7	23	—	
Settembre . .	9.801	4.250	3-225	782	841	8.509	3-76	102	44	177	48	153	3	—	35	56	17	—	11	179	84	10	34	2	
Tot. 3° trim.	<b>29.393</b>	<b>13.830</b>	<b>11-031</b>	<b>2.211</b>	<b>2.221</b>	<b>23.760</b>	<b>9.569</b>	<b>351</b>	<b>109</b>	<b>594</b>	<b>176</b>	<b>295</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>79</b>	<b>178</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>550</b>	<b>106</b>	<b>26</b>	<b>85</b>	<b>7</b>	

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatto, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della cedola di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.



V.  
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI  
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Settembre 1926.

REGIONI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																					
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonia italiane	Altri paesi		
				M.	F.																					
Piemonte . . . . .	2.855	1.183	1.990	100	152	2.033	111	5	17	8	4	57	—	—	6	—	—	—	—	—	—	8	3	3	—	
Liguria . . . . .	315	143	144	8	21	300	5	1	2	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
Lombardia . . . . .	1.094	429	428	77	79	793	148	6	2	19	4	16	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
Veneto e Friuli . . . . .	2.250	1.061	670	233	286	2.015	49	12	10	101	23	6	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venezia Tridentina . . . . .	236	105	91	19	21	107	27	7	7	22	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venezia Giulia e Zara . . . . .	54	15	24	8	7	32	3	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Emilia . . . . .	687	278	203	78	68	616	17	—	1	8	1	10	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Toscana . . . . .	800	303	352	72	73	747	7	—	—	8	—	21	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marche . . . . .	168	70	58	24	16	151	4	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Umbria . . . . .	158	83	54	10	11	159	1	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lazio . . . . .	74	24	34	0	10	64	2	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Abruzzi e Molise . . . . .	149	96	33	8	10	135	—	—	2	2	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Campania . . . . .	377	182	153	22	20	314	1	—	4	2	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Puglie . . . . .	185	70	73	19	23	153	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Basilicata . . . . .	10	6	3	1	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calabria . . . . .	127	77	39	6	5	122	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sicilia . . . . .	288	111	121	23	33	111	—	—	—	—	4	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sardegna . . . . .	63	21	28	8	6	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE . . . . .	9.801	4.250	3.928	782	841	8.509	376	102	44	177	48	158	3	—	35	56	17	—	—	—	11	179	34	16	34	2

Vedasi l'avvertenza a pag. 1333 e 1347.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO DI  
(Emigranti in età  
Settembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venetia Tridentina		Venetia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	773	343	207	140	28	12	105	25	228	92	27	6	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	188	—	21	—	8	—	23	—	76	—	7	—	2	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc. . . . .	660	80	91	10	15	6	20	—	208	1	3	1	—	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari ecc. . . . .	841	—	180	—	15	—	118	—	315	—	14	—	3	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	263	—	116	—	8	—	27	—	35	—	7	—	4	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	168	1	37	—	8	—	15	—	54	—	5	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	7	36	2	14	—	—	3	9	—	8	—	—	1	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	81	1	21	—	—	—	6	—	7	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	42	161	5	60	—	6	4	17	2	8	—	3	—	2
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	49	—	27	—	—	—	5	—	5	—	—	—	2	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate . . . . .	6	3	1	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	672	264	285	98	25	2	33	41	98	54	22	2	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	126	10	66	4	—	1	17	3	3	—	3	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	99	—	34	—	12	—	6	—	3	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	34	9	9	5	8	—	1	3	1	1	2	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	31	8	10	5	1	1	6	1	3	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	62	27	21	10	3	3	4	4	5	—	4	2	—	—
Addetti al culto . . . . .	19	42	6	21	—	2	8	7	—	—	4	2	—	—
Professioni liberali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	11	1	3	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	4	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	6	267	2	133	—	15	1	32	—	18	3	16	—	1
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	83	15	23	5	9	1	13	6	12	1	3	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	2.256	—	843	—	95	—	279	—	486	—	58	—	19
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	36	—	15	—	3	—	1	—	4	—	—	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>4.250</b>	<b>3.928</b>	<b>1.183</b>	<b>1.360</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>420</b>	<b>428</b>	<b>1.061</b>	<b>670</b>	<b>105</b>	<b>91</b>	<b>15</b>	<b>24</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 1347.

VI.

## ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

(da 15 anni in su).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
17	5	26	10	2	3	12	2	7	—	15	7	27	21	16	2	1	—	29	14	22	—	4	3
23	—	2	—	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5	—	6	—
53	16	60	14	18	7	44	4	4	2	45	2	31	6	19	—	—	—	32	1	23	1	3	—
58	—	58	—	21	—	16	—	—	—	3	—	14	—	12	—	—	—	4	—	8	—	2	—
14	—	19	—	5	—	—	—	1	—	3	—	10	—	5	—	—	—	1	—	6	—	2	—
9	1	16	—	2	—	—	—	2	—	4	—	3	—	3	—	1	—	—	—	6	—	2	—
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
5	—	4	—	—	—	1	—	1	—	2	—	24	1	3	—	1	—	1	—	5	—	—	—
4	7	9	13	2	4	3	—	1	1	1	—	7	3	—	29	—	1	—	2	3	5	—	—
1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	32	64	10	5	6	—	—	2	—	24	3	26	11	2	2	1	—	4	—	14	3	1	—
9	—	8	2	2	—	2	—	3	—	1	—	14	—	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—
4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1	1	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3	3	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	1	—	1	—	6	1	—	—
—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	15	—	28	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—
—	173	—	272	—	38	—	48	—	19	—	20	—	108	—	40	—	2	—	19	—	111	—	26
1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—
278	263	303	352	70	58	83	54	24	34	98	33	182	153	70	73	6	3	27	39	111	134	31	28

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO  
(Emigranti in 60  
Settembre)

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceca-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	773	343	711	332	26	1	2	3	—	1	8	4	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	198	—	136	—	21	—	—	—	1	—	18	—	2	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	699	89	611	78	5	—	1	—	3	—	26	—	10	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	841	—	715	—	45	—	1	—	1	—	30	—	12	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metalurgiche e meccaniche . . . . .	263	—	214	—	15	—	7	—	4	—	4	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	168	1	143	1	9	—	3	—	—	—	1	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	7	36	4	32	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	81	1	66	1	6	—	—	—	1	—	1	—	1	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	42	161	36	132	—	16	—	2	—	—	1	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	49	—	37	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	6	3	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	672	264	619	239	12	10	3	—	9	7	12	3	2	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	136	10	83	6	5	3	4	—	2	—	1	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	69	—	58	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	34	9	27	7	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	31	8	21	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	62	27	37	17	4	5	4	2	1	—	—	—	—	—
Addetti al culto . . . . .	19	42	14	34	1	1	4	2	—	—	—	1	—	—
Professioni liberali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	11	1	6	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	4	4	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	6	267	2	210	4	35	—	9	—	—	—	—	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	83	15	62	8	5	6	2	—	2	—	2	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	2.656	—	2.279	—	98	—	35	—	12	—	42	—	11
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	36	—	27	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>4.250</b>	<b>3.928</b>	<b>3.630</b>	<b>3.386</b>	<b>177</b>	<b>183</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>105</b>	<b>52</b>	<b>29</b>	<b>14</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 1347.







## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO DI

(Emigrati in età

Settembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venetia Tridentina		Venetia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	1.087	257	200	88	55	9	468	77	143	30	27	4	1
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	204	—	21	—	—	—	20	—	135	—	14	—	3	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	920	53	91	8	33	4	68	—	296	4	5	—	2	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	1.125	—	184	—	22	—	185	—	541	—	31	—	—	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	214	—	54	—	14	—	36	—	40	—	4	—	4	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	206	—	46	—	19	—	15	—	77	—	8	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	4	55	2	19	—	—	2	16	—	19	—	1	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	44	—	15	—	3	—	3	—	4	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	50	219	15	57	2	29	17	65	1	16	1	10	1	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	73	2	29	1	5	1	6	—	7	—	3	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	105	6	5	1	3	1	4	2	6	—	2	—	2	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	796	215	253	88	43	4	92	16	145	59	23	4	—	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	342	20	158	3	34	1	72	15	19	—	5	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	116	—	42	—	14	—	14	—	12	—	4	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	43	4	3	—	6	—	2	2	1	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	41	15	12	10	4	—	4	—	3	1	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	49	11	13	—	11	3	7	1	2	1	4	—	—	—
Addetti al culto . . . . .	21	45	11	15	1	1	5	9	—	1	—	2	—	—
Professioni liberali . . . . .	11	21	4	10	1	1	—	3	2	3	—	1	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	15	—	4	—	—	—	2	—	6	—	—	—	1	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	29	21	4	9	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	35	515	3	92	1	41	14	240	1	21	14	65	—	—
Appartententi a condizioni non professionali . . . . .	55	13	17	7	3	—	15	1	6	—	2	3	1	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	2.060	—	640	—	140	—	251	—	344	—	57	—	6
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	5.645	3.332	1.186	1.048	274	235	1.058	701	1.447	499	147	147	16	9

Vedasi l'avvertenza a pag. 1354.

## RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSCOENICI.

(da 15 anni in su).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
15	2	40	12	3	1	4	3	22	2	26	4	24	14	11	1	—	—	37	8	3	—	8	1
13	—	12	—	12	—	5	—	3	—	8	—	1	—	1	—	1	—	3	—	5	—	7	—
47	9	107	12	49	7	57	2	10	1	64	—	20	4	12	—	1	—	27	2	17	—	14	—
38	—	41	—	18	—	11	—	3	—	5	—	6	—	10	—	1	—	10	—	5	—	14	—
10	—	18	—	3	—	2	—	—	—	1	—	4	—	11	—	2	—	3	—	2	—	6	—
10	—	13	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5	—	4	—	—	—	2	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	6	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—
3	7	5	6	—	3	1	—	—	3	—	—	2	1	—	16	—	—	—	—	2	6	—	—
2	—	4	—	1	—	—	—	1	—	1	—	10	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
2	2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
48	13	96	15	12	5	9	4	5	—	25	2	26	3	2	—	1	—	5	—	4	2	7	—
11	—	11	—	2	—	2	—	11	1	—	—	13	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
3	—	17	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3	—	11	2	—	—	—	—	—	—	2	—	13	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
2	—	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
2	2	5	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	4	1	—	1	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—
2	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	11	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	11	1	34	—	—	—	1	—	6	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1	2	2	—	2	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	117	—	254	—	36	—	44	—	11	—	10	—	55	—	26	—	3	—	3	—	38	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	166	479	344	106	54	99	54	64	38	134	16	205	87	61	45	10	3	93	13	53	48	59	25

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL MOVIMENTO

(Emigrati in età

Settembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	1.087	257	722	107	327	54	4	1	—	—	6	3	5
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	294	—	101	—	24	—	6	—	—	—	32	—	8	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	920	53	775	53	34	—	11	—	2	—	35	—	28	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	1.125	—	845	—	190	—	14	—	9	—	39	—	14	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metalurgiche e meccaniche . . . . .	214	—	164	—	19	—	2	—	2	—	6	—	2	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	206	—	175	—	11	—	3	—	—	—	2	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	4	55	2	44	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	44	—	38	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	50	219	31	153	13	58	—	3	1	1	2	3	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	73	2	36	2	9	—	9	—	12	—	1	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate . . . . .	105	6	18	4	2	2	15	—	—	—	9	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	796	215	701	196	40	11	9	4	4	1	15	1	14	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	342	20	180	2	119	17	2	—	1	—	5	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	116	—	79	—	20	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	43	4	24	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	41	15	24	12	6	—	1	—	—	1	1	—	1	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	49	11	33	7	4	—	2	—	1	—	3	—	—	—
Addetti al culto . . . . .	21	45	18	34	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—
Professionisti liberali . . . . .	11	21	5	14	2	5	—	1	2	—	—	—	—	—
Incaisi, disegnatori e decoratori . . . . .	15	—	7	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	29	21	2	—	9	3	1	2	—	—	1	—	1	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	35	515	6	190	27	294	1	12	1	4	—	—	—	—
Appartendenti a condizioni non professionali . . . . .	55	13	45	9	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	2.060	—	1.744	—	103	—	46	—	17	—	21	—	1
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	5.645	3.332	4.121	2.665	868	561	88	73	25	26	158	30	74	—

Vedasi l'avvertenza a pag. 1354.

## DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

(da 15 anni in su).

1926.

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Colonie Italiane		Altri paesi	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	—	—	—	—	—	18	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	18	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	3	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	5	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—
4	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	60	—	—	—	4	—	2	—	10	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	79	8	—	2	4	55	4	25	13	13	4	1	—	18	20	24	34	55	5	1	—	—	—	—	—

# LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

## SVEZIA

### Recenti disposizioni sull'ammissione degli stranieri nel Regno

*R. Decreto N. 441 del 4 settembre 1926.*

**Art. 1.** — Tutti i sudditi stranieri che entrano nel Regno devono essere muniti di regolare passaporto.

**Art. 2.** — Il passaporto deve essere redatto in una delle lingue seguenti :

svedese, danese, norvegese, inglese, francese, italiana, spagnuola, o tedesca, ovvero accompagnato da una traduzione, legalizzata in una delle dette lingue.

**Art. 5.** — Non è richiesto il visto dei passaporti per i sudditi dei seguenti paesi : Danimarca, Islanda, Gran Bretagna, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Svizzera, Spagna, Germania.

I sudditi italiani che si recano nel Regno per dedicarsi al lavoro devono avere il loro passaporto munito di una annotazione, nella quale si constati che hanno ottenuto il permesso di lavoro. La istanza per ottenere tale permesso deve essere presentata, o spedita per posta, alla Direzione degli Affari Sociali, ovvero alle Autorità di Polizia del luogo dove il richiedente desidera di avere occupazione, o alla Legazione svedese, o ai Consolati svedesi autorizzati per vistare i passaporti, le quali Autorità rimetteranno la istanza alla Direzione degli Affari Sociali.

**Art. 8.** — All'entrata nel Regno lo straniero deve presentare il suo passaporto alle Autorità di Polizia della Frontiera o del porto dove egli prima arriva, dichiarando per quanto tempo desidera di dimorare nel Regno e per quale scopo, e dando inoltre tutte le informazioni sul proprio conto che gli siano richieste.

**Art. 9.** — Se non è provvisto di passaporto, o se da questo

non consti che egli ha ottenuto il « permesso di lavoro », può essere senza altro respinto dalle Autorità di Polizia.

**Art. 12.** — La istanza per ottenere il « permesso di lavoro » deve essere fatta per iscritto sopra apposito formulario in tre esemplari, due dei quali devono essere muniti della fotografia del richiedente.

**Art. 13.** — La decisione della Direzione degli Affari Sociali circa le istanze di « permesso di lavoro » è inappellabile.

**Art. 15.** — Il « permesso di lavoro » può essere revocato dalla Direzione degli Affari Sociali.

Le deliberazioni di revoca sono inappellabili.

**Art. 21.** — In qualunque località del Regno lo straniero si trovi a vivere più di due giorni, ha l'obbligo di presentare alle Autorità di Polizia, anche senza richiesta da parte di queste, il suo passaporto e di dare tutte le informazioni che le Autorità stesse gli chiedano sul suo conto.

**Art. 23.** — Lo straniero ha l'obbligo di presentare alle Autorità di Polizia, dietro richiesta di queste ed in qualunque momento, il suo passaporto.

**Art. 25.** — Lo straniero, che dà di sé informazioni false o che trascura l'osservanza delle prescrizioni del presente Decreto può essere espulso o assoggettato a processo penale e condannato a pagare una multa da 10 a 5000 corone.

**Art. 33.** — I corrieri delle Potenze Estere, al loro arrivo nel Regno devono essere muniti — oltrechè di passaporto vistato nei casi nei quali questo sia prescritto — di una carta di legittimazione che attesti la loro qualità di corrieri, e devono inoltre avere con sé un elenco redatto dalla Autorità competente, delle valigie che portano, nel quale elenco deve anche essere indicato in chilogrammi il peso totale delle valigie stesse.

*R. Decreto n. 412 del 4 settembre 1926.*

**Art. 1.** — Chi dà alloggio, come pure chi dà lavoro a un suddito straniero ha l'obbligo di chiedergli immediatamente quale sia il suo nome, la professione, il titolo, il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio ed il luogo del Regno dove ultimamente si sia trattenuto.

Prima che lo straniero lasci l'alloggio o il posto di lavoro, l'albergatore o il padrone hanno l'obbligo di esigere da lui che

dichiararsi se intende di rimanere nel luogo stesso o di recarsi altrove e dove.

**Art. 2.** — Tutte le informazioni di cui all'articolo precedente devono essere trasmesse al più vicino ufficio di Polizia dentro il termine di 12 ore dal momento nel quale lo straniero ha lasciato l'alloggio o il posto di lavoro.

*Istruzioni del Ministero svedese della Giustizia circa la vigilanza  
sugli stranieri nel Regno.*

Dopoche, in virtù di una convenzione conclusa il 13 luglio 1926, l'obbligo del visto ai passaporti fra la Svezia e la Germania è stato tolto a partire dal 1 ottobre 1926, il Ministero della Giustizia, per eliminare quanto più fosse possibile gli inconvenienti che potessero nascere dalla cessazione di tale obbligo, particolarmente per quanto riguarda il mercato svedese del lavoro, ha elaborato un progetto di modificazione al Decreto 11 dicembre 1925 (n° 473) sulla vigilanza degli stranieri nel Regno, come anche al Decreto 8 giugno 1917 (n° 475) contenente certe disposizioni per regolare la vigilanza degli stranieri nel Regno. In conformità a tale progetto sono stati emanati Decreti che portano la data del 4 settembre 1926. Le modificazioni così introdotte sono sostanzialmente le seguenti.:

L'obbligo di passaporto e di visto viene mantenuto nei limiti finora vigenti, colla sola eccezione che l'obbligo del visto non sussiste più per i sudditi della Germania. Anche il sistema dei « permessi di soggiorno » per certi sudditi stranieri, che si trovano nel Regno senza avere passaporto, viene mantenuto.

Il suddito estero, che voglia avere lavoro qui nel Regno deve essere provvisto di *uno speciale permesso di lavoro*, qualora il suo passaporto non sia munito di visto. Il visto viene concesso con ovvero senza divieto di lavoro. Il visto concesso senza tale divieto è equipollente a permesso di lavoro. Per quanto riguarda lo speciale permesso di lavoro nei casi, nei quali è prescritto che lo straniero ne sia provvisto, si deve fare attenzione a quanto segue. Qualora lo straniero si rechi nel Regno coll'intenzione di assumervi impiego come lavoratore, è necessario che egli abbia il suo passaporto previamente munito di una annotazione dalla quale risulti che il permesso di lavoro è stato concesso. La istanza per ottenere il permesso deve essere consegnata, o spedita (dallo stesso richiedente, o da chi gli dà lavoro, o da altra persona), in tre esemplari, scritta sopra il formulario prescritto, sia direttamente alla Direzione degli Affari Sociali, sia alle Autorità di Polizia del luogo, dove il richiedente desidera di trovare occupazione, ovvero alla Legazione di Svezia, o a un consolato svedese autorizzato per concedere il visto dei passaporti, le quali Autorità manderanno la istanza e gli eventuali

documenti annessi alla Direzione degli Affari Sociali. Spetta poi alla Direzione stessa esaminare la cosa e decidere. Qualora lo straniero si trovi a vivere nel Regno e desideri di trovarvi occupazione come lavoratore, la istanza corrispondente deve essere fatta presso le Autorità di Polizia del luogo dove lo straniero abitualmente dimora, ovvero se lo straniero non abbia fissa dimora, presso le Autorità di Polizia di Stoccolma. Le Autorità di Polizia dovranno poi spedire la istanza alla Direzione degli Affari Sociali, che deciderà in argomento. Sulle deliberazioni della Direzione degli Affari Sociali non è ammesso appello. Il permesso di lavoro deve constare mediante annotazione fatta sul passaporto, ovvero sul « permesso di soggiorno », e nella annotazione deve essere indicato il termine di tempo per il quale il permesso di lavoro è valido. Il permesso di lavoro può, quando ce ne sia motivo, essere revocato dalla Direzione degli Affari Sociali. Nemmeno sopra tali deliberazioni di revoca è ammesso appello.

Uno straniero che entri e che dimori nel Regno è inoltre sottoposto a molteplici prescrizioni di polizia. Se sia soggetto all'obbligo di passaporto, egli deve presentare il passaporto stesso, immediatamente dopo il suo arrivo nel Regno alle Autorità di Polizia della frontiera o del punto della costa dove egli prima arrivi. Lo straniero stesso — eccezione fatta dei sudditi danesi, norvegesi ed islandesi, come pure di quelli il passaporto dei quali è munito di visto o di annotazione di permesso di lavoro — deve inoltre dichiarare davanti alle Autorità di Polizia per quanto tempo e a quale scopo desideri di restare nel Regno, e dare alle Autorità tutte quelle maggiori informazioni che gli richiedono. Tutte queste informazioni devono essere scritte sopra apposito formulario. Si noti bene che lo straniero in questione ha l'obbligo di dichiarare espressamente se nella Svezia egli abbia o no l'intenzione di cercare lavoro. Le disposizioni finora vigenti per i conduttori di alberghi, pensionati e simili, ovvero per qualsiasi altro che dia alloggio ad una persona, circa l'obbligo di comunicare alle Autorità di Polizia l'arrivo di sudditi stranieri, restano in vigore. Qualora un suddito straniero non abbia preso alloggio in nessun albergo, pensionato e simile, è obbligato a presentare alle Autorità di Polizia il suo passaporto ovvero il suo « permesso di soggiorno », nonchè a dare alle Autorità stesse tutte le informazioni che da queste gli sieno richieste, e ciò deve fare in ciascuno dei luoghi, dove egli si trovi a vivere più di due giorni. Dentro il termine di dodici ore dal momento nel quale un datore di lavoro abbia dato occupazione ad uno straniero, il datore di lavoro deve presentarne, ovvero spedirne, comunicazione scritta al più vicino Ufficio di Polizia, e la comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni, che lo straniero ha dato di sè, circa il suo nome, la sua professione, il suo titolo, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, la patria e la località

del Regno o dell'estero dove da ultimo si sia fermato, ma anche le informazioni che riguardano il suo contratto di lavoro ed il tempo nel quale egli comincia a prestare servizio. Quando un suddito straniero lascia il suo posto di lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di dare, o di spedire, alle Autorità di Polizia comunicazione del fatto, informando nel medesimo tempo e dietro dichiarazione del suddito straniero, se questi abbia l'intenzione di trattenersi nella stessa località, ovvero di recarsi altrove, e dove. Tale dichiarazione deve essere spedita in tempo tale che possa arrivare a mano delle Autorità di Polizia dentro il termine di dodici ore dal momento nel quale lo straniero ha lasciato il posto di lavoro. Le comunicazioni, che riguardano la ammissione al lavoro, o la cessazione dal lavoro, devono essere scritte su formulari speciali. Finalmente ogni suddito straniero, a richiesta delle Autorità di Polizia ovvero del personale subalterno di Polizia, deve far vedere il suo passaporto, il « permesso di soggiorno » ovvero qualsiasi altro permesso, di cui sia fornito e che sia prescritto nel Decreto concernente la vigilanza sugli stranieri nel Regno.

Le disposizioni finora in vigore sulla « repulsione » e sulla espulsione vengono mantenute, e di più si stabilisce che deve essere respinto lo straniero, il passaporto del quale non sia munito della annotazione concernente il « permesso di lavoro » che dolosamente dia informazioni inesatte, o che in qualsiasi altro modo trascuri la osservanza delle prescrizioni, che le competenti Autorità, conformemente al Decreto sulla vigilanza degli stranieri nel Regno, gli diano, può essere espulso ovvero punito con una ammenda da dieci fino a cinquemila corone.

Le nuove disposizioni *entrano in vigore il 1° ottobre 1926.*

È stato però disposto che lo straniero, il quale fino al giorno 30 settembre si trovi qui nel Regno e per il quale non sia richiesto il visto del passaporto deve essere considerato come persona che abbia ottenuto il permesso di lavoro, e che lo straniero, per il quale, nello stesso termine di tempo il visto del passaporto è necessario qualora tale visto sia stato concesso senza « divieto di lavoro », debba essere trattato come se tale permesso fosse stato a lui concesso durante tutto il tempo per il quale il visto è valido. Qualora, all'epoca in cui le nuove disposizioni entrano in vigore, un suddito straniero che abbia il suo passaporto vistato, sì, ma con « divieto di lavoro », si trovi ciononostante impiegato presso qualche datore di lavoro, spetterà alla Direzione degli Affari Sociali decidere se sieno a lui applicabili le disposizioni vigenti fino al 1. ottobre 1926 (nel quale caso egli potrebbe essere espulso) ovvero se il permesso di continuare a lavorare dove si trova gli possa essere accordato secondo le nuove disposizioni.

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1678. Approvazione dello Statuto della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro. (*Gazzetta Uff.*, 9 ottobre 1920, n. 235).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro ;

Veduta la domanda in data 8 luglio 1926 presentata dalla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro per ottenere l'approvazione del testo di statuto deliberato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 1° luglio 1926 ;

Veduto il testo dello statuto predetto ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

È approvato lo statuto della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, composto di 21 articoli, visto, d'ordin, Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1926.*

*Atti del Governo, registro 253, foglio 30. — CASATI.*

## TITOLO I.

*Costituzione e scopi.*

**Art. 1** — La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, istituita con la convenzione 18 febbraio 1883 (approvata con legge 8 luglio 1883, n. 1473), e riordinata con R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede centrale in Roma e sedi compartimentali e uffici dipendenti nelle città del Regno che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

La Cassa nazionale è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

**Art. 2** — La Cassa nazionale ha per iscopo di esercitare direttamente o per conto di terzi l'assicurazione e la riassicurazione per gli infortuni sul lavoro in conformità delle leggi e decreti vigenti nel Regno e nelle Colonie e tutti gli altri compiti ai quali sia autorizzata da altre leggi, decreti e disposizioni ministeriali che abbiano riferimento alle finalità dell'Istituto.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è tenuta distinta da quella di ogni altra forma di attività dell'Istituto.

La Cassa nazionale provvede a cure medico-chirurgiche, fisioterapiche ed ortopediche, ed alla rieducazione funzionale e professionale, anche mediante propri istituti, ospedali, ambulatori e posti di pronto soccorso sia nei riguardi dei propri assicurati, sia nei riguardi di operai assicurati presso altri istituti o in genere di invalidi del lavoro.

## TITOLO II.

*Organi della Cassa.*

**Art. 3.** — Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1° approva lo statuto della Cassa e ne delibera le modificazioni;

2° approva i regolamenti tecnici;

3° delibera le condizioni generali delle polizze di assicurazione e le condizioni generali di riassicurazione, nonchè i modi di assunzione dei contratti relativi, specialmente per quelli attinenti ai rischi di maggiore entità;

4° vigila sulla regolare applicazione delle tariffe dei premi per le varie forme di assicurazione;

5° approva il regolamento degli uffici e quello per il personale ;

6° delibera sull'istituzione dei compartimenti di assicurazione e sull'impianto di sedi e di agenzie ;

7° provvede all'impiego dei fondi ;

8° delibera i criteri per la ripartizione delle spese generali tra le singole gestioni dell'Istituto ;

9° forma ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonchè i rendiconti delle singole gestioni, secondo le norme stabilite dal Ministero dell'economia nazionale ;

10° delibera sugli acquisti, sulle vendite e sulle permutate degli immobili, sulle costituzioni di ipoteca e sui consensi per cancellazione, surrogazioni o restrizioni di ipoteche ;

11° delibera su tutti gli argomenti demandatigli dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, e dal presente statuto, e sugli altri che il presidente sottopone al suo esame.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere approvate con Regio decreto promosso dal Ministro per la economia nazionale, e quelle di cui ai numeri 3, 8 e 9 debbono essere approvate con decreto del Ministro predetto.

**Art. 4.** — Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta ogni bimestre, o, quando occorra, in termine più breve, per invito del presidente o per deliberazione del Comitato esecutivo o del Comitato di cui all'art. 21. Esso deve essere altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri in carica.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni avanti quello dell'adunanza.

Il rappresentante del Ministero delle colonie, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, fa parte del Consiglio secondo il disposto dell'art. 35 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668.

**Art. 5.** — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 8 componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti : in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

**Art. 6.** — Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente, dai due vice-presidenti e da due membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. Qualora la scelta non cada sui rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale e delle finanze, detti rappresentanti possono essere aggregati al Comitato per deliberazione del Consiglio.

Il Comitato esecutivo dura in carica per tutta la durata del Consiglio.

Il Comitato si riunisce, per invito del presidente, di regola una volta al mese: per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri: le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti: a parità di voti prevale quello del presidente.

**Art. 7.** — Il Comitato esecutivo vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico delle sedi centrale e compartimentali e degli organi locali: nomina il personale; delibera sulle promozioni e sulle sanzioni disciplinari in quanto non demandate al direttore generale e sulle dispense dal servizio degli impiegati; delibera sull'impiego dei fondi secondo le deliberazioni di massima del Consiglio di amministrazione. Ed in genere, delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione e su quelli che non siano espressamente riservati alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed in caso di urgenza, anche su quelli riservati al Consiglio, salvo riferirne in questi due ultimi casi allo stesso Consiglio per la ratifica nella sua prima adunanza successiva.

**Art. 8.** — Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa comunicazione all'interessato, con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente della Cassa ne dà comunicazione al Ministro per l'economia nazionale perchè si provveda alla nomina del nuovo consigliere.

**Art. 9.** — Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio e del Comitato sono tenute da un funzionario della Cassa designato dal Consiglio stesso, su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio o il Comitato deliberino di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

I verbali del Consiglio e del Comitato sono letti ed approvati nella tornata del Comitato immediatamente successiva; essi sono firmati dal presidente e dal direttore generale o dal presidente e da un consigliere se si tratti di questioni che interessino personalmente il direttore generale.

**Art. 10.** — La rappresentanza legale della Cassa nazionale spetta al presidente, salvo quanto è disposto nel comma seguente.

La rappresentanza legale spetta:

a) al direttore generale nei giudizi tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, nella esecuzione delle deli-

berazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonchè in tutti gli atti pei quali la rappresentanza gli sia stata delegata dal presidente ;

b) ai capi dei compartimenti in tutto quanto riguarda i contratti di assicurazione e la liquidazione degli infortuni di competenza del compartimento, nonchè i giudizi relativi.

Il presidente o, per le questioni di propria competenza, il direttore generale ed i capi di compartimento potranno delegare, di volta in volta, in determinati atti, altri funzionari dell'Istituto.

La costituzione della Cassa nazionale come parte civile nei procedimenti penali ed i ricorsi della Cassa medesima avanti la Cassazione del Regno, il Consiglio di Stato e la Commissione arbitrale centrale per gli infortuni in agricoltura, nonchè la resistenza ai ricorsi stessi, sono autorizzati dal presidente.

**Art. 11.** — Il presidente firma, insieme con il direttore generale gli atti che importino impegni legali per la Cassa nazionale, salvo per gli atti la cui firma sia delegata dal Consiglio al solo direttore generale.

Il presidente, per imprescindibili motivi di urgenza, può emettere provvedimenti su tutte le materie di competenza del Comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne al Comitato nella sua prima adunanza successiva.

**Art. 12.** — I vice-presidenti durano in carica fino all'ordinaria scadenza triennale dall'ufficio di consiglieri.

In mancanza del vice presidente di turno la sostituzione del presidente nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo spetta all'altro vice-presidente ; mancando anche questo, al membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

**Art. 13.** — I sindaci debbono :

1° rivedere e controllare le scritture contabili ;

2° fare ispezioni e riscontri di cassa ;

3° rivedere il bilancio annuale consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione.

I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.

**Art. 14.** — Il direttore generale è a capo di tutti i servizi della Cassa ; provvede alla gestione ordinaria di questi ; sovrintende a tutto il personale, provvede alla sua assegnazione negli uffici e nelle sedi ed ai trasferimenti, ne cura la disciplina ; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ; firma la corrispondenza, le dichiarazioni ed i documenti riguardanti la gestione ; controfirma gli atti che importino impegno per l'Istituto.

Il direttore generale può prendere provvedimenti di urgenza relativi al personale, anche se di competenza del Comitato, salvo a riferirne a questo per la ratifica nella prima riunione.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

**Art. 15.** — Gli impiegati della Cassa, esclusi quelli già di ruolo alla approvazione del presente statuto, sono assunti con contratti a tempo secondo le norme ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento del personale. Gli impiegati di ruolo possono optare per i contratti a tempo.

Con la qualità di impiegato all'Istituto sono incompatibili:

1° qualunque impiego pubblico o privato;

2° l'esercizio di qualsiasi industria o commercio o professione, salvo che si tratti di persone addette a particolari servizi tecnici, e previo, in tali casi, il consenso del Comitato esecutivo.

Il regolamento del personale stabilirà le condizioni per le prestazioni pei servizi medici e legali.

### TITOLO III.

#### *Bilancio e ordinamento finanziario.*

**Art. 16.** — L'esercizio finanziario della Cassa nazionale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il primo trimestre successivo dal direttore generale al Comitato; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato, il bilancio è rimesso ai sindaci che ne devono riferire, nel termine 30 giorni al Consiglio di amministrazione.

Entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio deve essere rimesso al Ministero dell'economia nazionale con la relazione dei sindaci.

**Art. 17.** — I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità designati dal Consiglio di amministrazione;

c) in acquisti di immobili o in mutui ipotecari secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione; di regola gli immobili debbono essere destinati per uso di uffici o di servizi della Cassa o di abitazioni degli impiegati della Cassa stessa.

L'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili debbono effettuarsi per deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato esecutivo;

d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

È consentito alla Cassa nazionale di conservare gli attuali impieghi anche in forme non previste nel presente articolo, salvo a procedere gradatamente alla loro eliminazione.

**Art. 18.** — Il patrimonio netto della Cassa al 31 dicembre 1926, quale risulterà dopo prelevate, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, una somma per la costituzione di un fondo di riserva straordinaria di rischio e una somma per integrazione dei fondi di previdenza del personale in dipendenza del riordinamento dell'Istituto, sarà destinato alla costituzione di un fondo di assistenza per gli infortunati e loro vedove ed orfani.

I redditi netti del fondo di assistenza, insieme ai proventi derivanti da istituti o da enti per conto dei quali sia prestata l'assistenza dell'organizzazione sanitaria della Cassa, saranno erogati per gli scopi di cui al terzo comma dell'articolo 2 e per gli altri di assistenza agli infortunati e loro vedove ed orfani oltre il trattamento corrisposto per obbligo di legge, secondo le norme che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

**Art. 19.** — Gli utili netti di bilancio saranno erogati fino a tre decimi al fondo di riserva straordinario di rischio finchè questo abbia raggiunto o si mantenga uguale al dieci per cento del cumulo dei premi di competenza del precedente esercizio; per tre decimi a disposizione del Consiglio di amministrazione che li potrà erogare in premi di operosità al personale e in quegli altri scopi che crederà del caso; per il residuo in aggiunta ai redditi del fondo di assistenza.

#### TITOLO IV.

##### *Disposizioni varie e transitorie.*

**Art. 20.** — Entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto il Consiglio di amministrazione provvederà all'approvazione del nuovo regolamento degli uffici che stabilirà l'ordinamento dei servizi della Cassa nazionale e del nuovo regolamento per il personale che stabilirà lo stato giuridico ed economico e le disposizioni di previdenza per il personale dell'Istituto.

**Art. 21.** — Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di costituire uno speciale Comitato per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agr. coltura. Detto Comitato sarà formato dal presidente, dai due rappresentanti dei datori di lavoro agricolo, dai due rappresentanti degli assicurati agricoli, dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze. A detto Comitato spetteranno, per quanto si attiene alla gestione, predetta, tutti i poteri e le facoltà demandate dal presente statuto al Comitato esecutivo, al quale tuttavia rimane devoluta tutta la materia riguardante il personale della Cassa. A detto Comitato

si applicano le norme stabilite dal presente statuto per il Comitato esecutivo.

È in facoltà del presidente di convocare in unica riunione i membri dei due Comitati per decidere su questioni che eventualmente interessino contemporaneamente le due gestioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Ministro per l'economia nazionale :*

BELLUZZO.

**Regio Decreto-Legge 20 agosto 1926, n. 1524. — Autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia " Aurelia ".**  
(*Gazz. Uff. dell'11 Settembre 1926, n. 1828*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 65 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge colla legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

ART. 1. — Il Fondo per l'emigrazione è autorizzato ad anticipare sulle somme disponibili per investimenti permanenti e mediante eventuali prelevamenti dal fondo di cassa, alla Società anonima cooperativa edilizia « Aurelia » (C. E. A.) fra gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000.

I pagamenti delle somme predette verranno effettuati direttamente alle imprese assuntrici dei lavori per conto della Società cooperativa, in base agli stati di avanzamento dei lavori e secondo i patti contrattuali, ad eccezione del primo versamento di un milione che sarà effettuato direttamente alla Società cooperativa per regolarizzare l'operazione per l'acquisto dell'area edificabile.

ART. 2. — In corrispondenza ed a garanzia delle anticipazioni di cui al precedente articolo il Fondo per l'emigrazione pren-

derà prima ipoteca sopra l'area edificabile, di già in proprietà della predetta Cooperativa, per effetto dell'atto di compra-vendita stipulato con rogito del notaio Gaetano Annino in data 1° febbraio 1926.

Il Fondo per l'emigrazione sarà inoltre garantito mediante prima iscrizione ipotecaria a suo favore sui costruendi fabbricati della Cooperativa stessa.

Il trasferimento della proprietà degli appartamenti ai singoli soci non potrà aver luogo che dopo la completa estinzione del mutuo.

ART. 3. — Sulle somme anticipate verrà corrisposto dalla Cooperativa l'interesse annuo del tre per cento.

ART. 4. — Le somme anticipate ed i relativi interessi saranno recuperati dal Fondo per l'emigrazione mediante ritenuta mensile effettuata, per le quote dovute alla Cooperativa da ogni socio assegnatario o locatario dell'alloggio, sugli stipendi e sulle pensioni gravanti sul Fondo stesso.

ART. 5. — Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, verrà approvato il piano di ammortamento per la restituzione integrale delle somme anticipate e dei relativi interessi.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri saranno emanate norme per regolare la concessione in affitto agli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione di un numero di appartamenti non inferiore al quarto di quello totale e per assicurare agli impiegati stessi il diritto di prelazione, per gli alloggi assegnati in proprietà, in caso di trasferimento da Roma dell'assegnatario.

ART. 6. — Gli stanziamenti occorrenti nei bilanci di previsione del Fondo per l'emigrazione saranno disposti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per gli affari esteri.

ART. 7. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.*  
*Atti del Governo, registro 252, foglio 59. — COOP.*

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

### Provvedimenti concernenti il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

*Decreto Ministeriale 22 luglio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 27 luglio 1926, reg. III, F. E., fog. 137.*

Pompei Gr. Uff. Raffaele, Ministro plenipotenziario di II<sup>a</sup> classe, Commissario dell'emigrazione, è investito delle funzioni e del titolo di Vice Commissario Generale dell'emigrazione con l'incarico di sostituire il Commissario Generale dell'emigrazione in caso di assenza o di impedimento.

*Decreto Ministeriale 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1926, reg. III, F. E., fog. 113.*

Pace Pietro, usciere nel ruolo del personale subalterno del Commissariato Generale dell'emigrazione, è collocato in aspettativa per servizio militare a decorrere dal 1° maggio 1926.

*Decreto Ministeriale 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio 1926, reg. III, F. E. fog. 119.*

Tuccimei Dott. Tito, I Segretario nella carriera amministrativa del Commissariato Generale dell'emigrazione, cessa dalla temporanea missione presso il R. Ufficio dell'emigrazione in Buenos Ayres, ed è chiamato a Roma a disposizione del Commissario Generale.

*Decreto Ministeriale 15 maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 9 luglio 1926 reg. III, F. E., fog. 124.*

- 1) Fago Cav. Uff. Dott. Cataldo Amedeo,
- 2) Marone Comm. Dott. Vincenzo,

Primi Segretari nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, sono nominati Vice Consiglieri dell'emigrazione e sono collocati nel grado VII della tabella di classificazione di cui all'allegato 1° del R. D. L. 26 giugno 1925, n. 1603 (Gruppo A, Carriera tecnica) con decorrenza dal 16 maggio 1926.

*Decreto Ministeriale 12 giugno 1926, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio 1926, reg. III, F. E., fog. 117.*

Il Dott. Orlandini Gustavo, Segretario in prova nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è definitivamente confermato in servizio.

*Decreto Ministeriale 30 giugno 1926, registrato alla Corte dei Conti il 24 agosto 1926, reg. III, F. E., fog. 159.*

Orlandini Dott. Gustavo, confermato alla direzione della Casa degli emigranti Bardonecchia, con l'indennità di carica prevista dall'art. 20 R. D. L. 15 novembre 1925, n. 2046.

*Decreto Ministeriale 1° luglio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1926, reg. III, F. E., fog. 128.*

Il Comm. Dott. Mariani Luigi, II° Segretario di Legazione, cessa dall'essere preposto agli Uffici d'emigrazione negli Stati Uniti d'America, in seguito al richiamo in servizio presso l'Amministrazione Centrale del Ministero degli Esteri. Il Comm. Dott. Bonardelli Eugenio, Consigliere dell'emigrazione di II° classe, Ispettore dell'emigrazione in Ottawà è temporaneamente incaricato anche della reggenza degli Uffici dell'emigrazione in Washington e New York.

*Decreto Commissario Generale 31 luglio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 26 agosto 1926, reg. III, F. E., fog. 160.*

Moschettini Cav. Rag. Armando, I° Segretario di Ragioneria in servizio presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Napoli, è richiamato presso l'Amministrazione Centrale del Commissariato dal 1° agosto 1926.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 28 SETTEMBRE 1926, N. 87.

- Ai RR. Uffici Diplomatici e Consolari;*  
*Ai RR. Uffici per l'emigrazione all'estero.*

Si ricorda, affinchè se ne faccia speciale richiamo ai nostri connazionali lavoratori, che col R. Decreto 9 settembre 1926, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 in data 11 settembre 1926, è stato disposto che i biglietti di stato da lire venticinque cesseranno di aver corso legale il 31 dicembre 1926 e saranno prescritti al 30 giugno 1927. Detti biglietti potranno frattanto essere presentati per il cambio presso le Sezioni di R. Tesoreria e presso gli uffici postali del Regno. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 30 SETTEMBRE 1926, N. 89.

- Agli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;*  
*Ai Capi dei Servizi di emigrazione nei principali posti di transito e confine;*  
*Ai Delegati provinciali dell'emigrazione.*

## OGGETTO

Applicazione del R. Decreto 20 agosto 1926, N. 1480, sull'arrotondamento dei pagamenti.

Come è noto il R. Decreto-Legge 20 agosto u. s., n. 1480, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 corrente, dispone l'arrotondamento delle somme per i pagamenti da eseguirsi dalle pubbliche Amministrazioni od a favore delle stesse.

Occorre pertanto che codesto Ufficio si attenga alle disposizioni del predetto decreto, tenendo presente le istruzioni che seguono:

I. — *Limiti delle somme soggette ad arrotondamento.*

a) I pagamenti sino a lire 20 sono soggetti soltanto all'arrotondamento fino a cinque centesimi, secondo il disposto del Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064.

b) I pagamenti superiori a lire 20 e fino a lire 100 vengono arrotondati di cinquanta in cinquanta centesimi, trascurando le frazioni non superiori a centesimi 25, e cioè si pagano lire 20 anche quando siano dovute somme comprese fra lire 20,01 e lire 20,25, lire 20,50 in luogo delle somme fra lire 20,26 e lire 20,75, lire 21 in luogo delle somme comprese fra lire 20,76 e lire 21,25, e così di seguito.

c) I pagamenti superiori a lire 100 sino a lire 5000 sono arrotondati a lire intere, e cioè si pagano lire 100 se la somma dovuta è compresa fra lire 100,01 e lire 100,50, lire 101 se fra lire 100,51 e lire 101,50, e così via.

d) I pagamenti di somme che superano le lire 5000 vengono arrotondati per multipli di lire 5 e cioè si pagano lire 5000 se la somma dovuta è compresa fra lire 5000,01 e lire 5002,50, lire 5005 se fra lire 5002,51 e lire 5007,50, e così oltre.

## II. — *Pagamenti per i quali non deve effettuarsi l'arrotondamento.*

Per quanto riguarda gli Uffici dipendenti da questo Commissariato Generale, i pagamenti esclusi dalle nuove disposizioni sono quelli concernenti i servizi pubblici come posta, telegrafo, telefono, ferrovie, aziende elettriche municipali, e le imposte dirette e i tributi locali riscossi mediante ruoli.

L'arrotondamento non si applica per i titoli di pagamento che siano disposti in rinnovazione di altri titoli emessi anteriormente al 1° ottobre 1926 e annullati per perenzione.

Si avverte altresì che per i pagamenti riguardanti gli assegni fissi, i fitti e simili, l'arrotondamento dovrà effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Richiamo in particolar modo l'attenzione degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e degli altri funzionari, autorizzati ad emettere buoni su mandati a disposizione, per il computo delle ritenute. Come è prescritto dall'art. 1, ultimo comma del citato R. Decreto 20 agosto scorso, n. 1480, l'arrotondamento si opera sulla somma dovuta al netto delle eventuali ritenute e della tassa di quietanza; però l'ordine di pagamento dovrà essere emesso per tale importo accresciuto della tassa di quietanza, la quale sarà poi trattenuta dalla R. Sezione di Tesoreria con l'applicazione di marche, restando così da corrispondersi ai percipienti la somma risultante dall'arrotondamento eseguito. Sull'ordine di pagamento dovrà essere apposto un apposito timbro con le seguenti indicazioni: *Calcolata la tassa di bollo per quietanza in lire..... da trattenersi con l'applicazione di marche della R. Tesoreria. Somma netta arrotondata da corrispondersi al percipiente: lire.....*

Nell'eseguire la regolarizzazione delle ritenute, le differenze dipendenti dagli arrotondamenti saranno portate ad aumento o diminuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

È superfluo infine aggiungere che l'arrotondamento dovrà essere anche effettuato sugli ordinativi da emettersi dagli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e dai titolari degli altri uffici per il versamento di somme dovute al Fondo dell'emigrazione.

Si attende un cenno di ricevuta della presente con assicurazione di adempimento. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 OTTOBRE 1926, N. 91.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno*  
e per conoscenza :

*Ai RR. Ispettori, Delegati Provinciali ed Uffici di emigrazione nel Regno.*

OGGETTO

False qualifiche sui passaporti ed irregolari rilasci di passaporti.

Risulta a questo Commissariato Generale che in seguito al divieto emanato da S. E. il Primo Ministro, Capo del Governo, con la circolare n. 16942 del 12 luglio u. s., di non rilasciare passaporti per l'estero se non per ragioni di affari o di commercio, gli interessati ricorrono a sotterfugi ed inganni onde eludere la citata disposizione ed ottenere il passaporto *da emigrante* dopo gli inutili tentativi per ottenere quello di classe.

Parecchi irregolari rilasci di passaporti da emigrante a falsi emigranti hanno dato luogo a giuste rimostranze da parte di Autorità straniere di frontiera anche per il fatto che i medesimi usufruiscono pure, in base a tale passaporto ed ai documenti di lavoro autentici, ma procurati sia ingannando i datori di lavoro che le Autorità nazionali e straniere, delle facilitazioni ferroviarie concesse agli emigranti dai vari Stati, compreso il nostro.

Indipendentemente anche da ciò, ma dal punto di vista generale col quale dev'essere considerata la questione, poichè la qualifica e posizione sociale del richiedente il passaporto è la base prima di criterio per la scelta del passaporto da rilasciarsi e delle conseguenti e differenti norme da applicarsi per il rilascio secondo che si tratti dell'uno o dell'altro passaporto, si richiama l'attenzione delle Autorità Circondariali delegate al rilascio dei passa-

porti per l'estero sulle disposizioni date con la circolare n. 31 del 9 aprile 1923 relativamente all'accertamento della qualifica e qualità del richiedente il passaporto e sulle false qualifiche in base alle quali dei veri emigranti tentano invece di ottenere il passaporto di classe onde eludere le norme vigenti circa il rilascio dei passaporti da emigrante.

Le anzidette disposizioni si adattano perfettamente anche al caso inverso più sopra rilevato.

Siffatti inconvenienti devono essere perciò assolutamente eliminati. E pertanto, oltre a raccomandare nuovamente di procedere ai prescritti accertamenti, occorre che le SS. LL. facciano presente ai Sindaci e Podestà delle ripetitive giurisdizioni che i responsabili, compresi i Pubblici Ufficiali che con dichiarazioni compiacenti o non rispondenti a verità inserite in documenti ufficiali (nulla osta, certificati, ecc.) concorressero a sorprendere la buona fede delle Autorità delegate al rilascio dei passaporti, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dagli art. 286 e seguenti del C. P. e dell'art. 68, comma a) del T. U. della legge sulla emigrazione.

Le SS. LL. dovranno all'occasione provvedere severamente, a norma di legge, affinchè tali irregolarità e reati non rimangano più oltre impuniti e vorranno segnalare a questo Commissariato Generale le eventuali denunce e relative sentenze.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 OTTOBRE 1926, N. 92.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno*

*Ai R.R. Ispettori di Emigrazione e agli Uffici di Confine e di Transito nel Regno*

*Ai R.R. Uffici dell'emigrazione all'Estero*

e per conoscenza :

*Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

**Passaporti per la Svezia**

In data 1° ottobre c. a. sono entrati in vigore nella Svezia, per quanto concerne la ammissione di sudditi esteri, le disposizioni emanate da quel Governo con i decreti del 4 settembre 1926.

I nuovi decreti disciplinano tutta la materia relativa alla immigrazione e contengono disposizioni speciali e diverse nei vari casi, secondochè si tratta di paesi per i quali l'obbligo del visto

ai passaporti sussiste tuttora, ovvero di paesi per i quali è stato abolito, o di emigranti ai quali non sia stato, o non sia possibile ottenere regolare passaporto.

Per ciò che più direttamente concerne l'Italia le nuove disposizioni prescrivono :

1) Non è richiesto il visto ai passaporti dei sudditi italiani. Però essi, quando si recano nel Regno di Svezia per dedicarsi al lavoro, devono avere sul passaporto un'annotazione nella quale si constati che hanno ottenuto il « permesso di lavoro ».

La istanza per ottenere tale permesso deve essere presentata, o spedita per posta, alla Direzione degli Affari Sociali, ovvero alle Autorità di Polizia del luogo dove il richiedente desidera di avere occupazione, o alla Legazione Svedese, o ai Consolati svedesi autorizzati per vistare i passaporti, le quali Autorità rimetteranno la istanza alla Direzione degli Affari Sociali del Governo svedese.

2) La istanza per ottenere il permesso di lavoro dev'essere fatta per iscritto sopra apposito formulario in tre esemplari, due dei quali devono essere muniti della fotografia del richiedente ; la decisione della Direzione degli Affari Sociali è inappellabile, così come le deliberazioni di revoca.

3) All'entrata nello Stato di Svezia si deve presentare il passaporto, dichiarando per quanto tempo si desidera dimorare e per quale scopo ; se si è provvisti di passaporto o se da questo non risulti la concessione del permesso di lavoro si può essere senza altro respinti dalle Autorità di Polizia. Chi dà di sé informazioni false o trascura la osservanza delle prescrizioni sui passaporti può essere espulso o assoggettato a processo penale e condannato a pagare una multa da 10 a 5000 corone.

Per quanto si attiene al permesso di lavoro, quegli emigranti italiani che, nonostante il rigore delle misure di cui sopra, emanate su pressioni delle locali organizzazioni di lavoro a protezione della mano d'opera nazionale, volessero farne richiesta, si dovranno rivolgere alla Legazione o ai Consolati di Svezia in Italia, per avere gli schiarimenti che occorressero, nonchè i formulari del caso. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 18 OTTOBRE 1926, N. 94.

*Ai RR. Consoli d'Italia in Francia.*

OGGETTO

**Rimpatrio di emigranti**

Come sarà noto alle SS. LL., la Dogana francese accentua sempre più i provvedimenti di rigore a carico dei nostri emigranti rimpatriati quando risultano detentori di denaro o di titoli per un

ammontare superiore a quello dichiarato ovvero a quello consentito dalle vigenti disposizioni del Governo francese che regola la esportazione del denaro dalla Francia. Occorre pertanto fare larga propaganda fra i nostri connazionali delle disposizioni suaccennate, onde evitate le gravi conseguenze a cui andrebbero incontro, facendo presente che da parte delle Autorità italiane nessuna azione è possibile spiegare in loro favore. Tale propaganda riescirà facile alle SS. LL. per i continui contatti che hanno con i nostri connazionali emigrati e principalmente allorchè costoro si recano presso i RR. Uffici consolari per la regolarizzazione dei loro passaporti e per i visti ai congedi stagionali.

Questo Commissariato Generale intanto ha provveduto a fare redigere appositi avvisi a stampa che le SS. LL. vorranno compiacersi fare esporre all'albo degli uffici consolari e possibilmente nelle stazioni ferroviarie, nelle officine e nelle imprese dove vi è notevole numero di nostri operai. Di tali avvisi a stampa invio alle SS. LL. un congruo numero anche perchè siano inviati alle Agenzie Consolari e nel contempo allego pure copie degli stessi avvisi in piccolo formato da distribuirsi a mano e da allegarsi ai passaporti ed ai congedi stagionali.

Confido che anche in questa forma di tutela ed assistenza dei nostri connazionali, le SS. LL. vorranno portare, come sempre, tutto il loro efficace e valido contributo.

Con distinta considerazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1926, N. 99.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,  
Ai RR. Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

**Consegna dei passaporti per la Francia  
agli emigranti:**

Per meglio assicurare e controllare le partenze degli operai arruolati dagli Uffici dipendenti per conto di Società industriali e Ditte francesi e per impedire principalmente, come talvolta succede, che gli emigranti non ricorrano all'arruolamento collettivo per il tramite dei predetti RR. Uffici considerandolo soltanto come un comodo mezzo per ottenere il passaporto e passare la frontiera, si ritiene opportuno che la consegna dei passaporti agli operai così arruolati per la Francia venga fatta per il tramite dei RR. Delegati Provinciali e dei RR. Uffici di emigrazione, che hanno rilasciato la cartolina d'arruolamento o l'estrattino-contratto in

base al quale l'Autorità Circondariale emette a sua volta il passaporto.

Questo Commissariato Generale, conformemente alle facoltà concessegli dalla legge e dal D. L. 18 maggio 1919 n. 1039, autorizza pertanto le Autorità Circondariali di P. S. a rimettere, previ opportuni accordi ed ogni volta che ne siano richiesti, i passaporti per la Francia così rilasciati ai RR. Delegati Provinciali ed ai RR. Uffici Regionali dell'Emigrazione, incaricati di organizzare il convogliamento degli operai arruolati e di segnalare le partenze agli Uffici di emigrazione di confine.

Qualora la consegna dei passaporti, per imprescindibili necessità, venga fatta direttamente agli interessati dai predetti RR. Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione, invece che dai Sindaci, essi dovranno assicurarsi dell'identità personale dei titolari prima della consegna, curare l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare n° 4 del 15 gennaio 1926 e provvedere all'autenticazione della firma o croce-segno del titolare sul passaporto, conformemente alle disposizioni vigenti.

Pregasi accusare ricevuta. — DE MICHELIS.

#### CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1926, N. 100.

*Ai Sigg. Delegati Provinciali della emigrazione.*

Per dare la maggior diffusione possibile ai comunicati ufficiali di questo Commissariato, ed in generale a tutte le notizie comunque riguardanti l'emigrazione, è stata segnalata l'opportunità dello impianto di uno speciale Albo nell'atrio delle Residenze Comunali, nel quale affiggere gli anzidetti comunicati e le accennate notizie.

Ciò stante, prego la S. V. di volersi subito adoperare presso i Sindaci, i RR. Commissari ed i Podestà dei Comuni della circoscrizione assegnatale, almeno per quei Centri nei quali il problema della emigrazione è più appassionatamente sentito, per ottenere la istituzione sollecita degli speciali Albi sopra accennati a spese di ciascun Comune, e l'assicurazione che l'affissione del notiziario dell'emigrazione e dei comunicati ufficiali del Commissariato verrà eseguita a cura del Comune istesso con la regolarità che è richiesta dalla stessa ben nota importanza dei nostri servizi.

Con distinta considerazione. — DE MICHELIS.

## BIBLIOGRAFIA

FERDINANDO NOBILI MASSUERO, *Ombre e luci di due continenti (due anni di politica coloniale e mediterranea)*. Milano, Edizione Alpes, 1926.

I due anni che nelle pagine di questo interessantissimo volume rivivono nel turbine delle loro vicende sono il 1923 e il 1924, che « videro l'aurora della nuova Turchia e il tramonto dell'unità araba », ed i due continenti, le « ombre » e le « luci » dei quali si alternano nei vari capitoli, sono l'Africa e l'Asia, e più propriamente — d'un continente e dell'altro — le parti più vicine al Mediterraneo.

« L'epoca, scrive il N. M., è dominata dalla lotta di astuzie dell'Europa contro la Turchia vincitrice della Grecia, dalla resistenza dell'Inghilterra contro i tentativi di completa indipendenza dell'Egitto, dalla preponderanza sempre più accentuata della Francia nel Marocco e dall'affermarsi sempre più preciso di una nostra politica mediterranea che, se non consegue immediati risultati, pone le basi di un'azione avvenire ».

Niun dubbio che il quadro imponente sia anche « di una avvincente grandezza », e niun dubbio pure che giovi rivederlo sotto l'esperta guida di Ferdinando Nobili Massuero, che se ne dimostra conoscitore perfetto e ad ogni luce sa dare il debito risalto e su ogni ombra affonda sicuro lo sguardo per leggere addentro alle segrete cose. A chi voglia riandare le vicende di quei due anni memorabili nella storia coloniale e mediterranea, il libro di F. N. M. è di grandissima utilità, in quanto che all'acuto osservatore nulla sfugge del corso degli avvenimenti e nessuno meglio di lui potrebbe mostrare quel che essi valgono di per sè e nel quadro più vasto della vita contemporanea.

È da notare che in verità, in quei due anni, di veramente concreto non uscì dal turbine delle vicende che la Turchia di Mustafà Kemal, e che appena ora può dirsi stabilizzata la sistemazione in Arabia, colla definitiva scomparsa del reame hascemita e coll'installazione del monarcato wahabita a Mecca e Medina. Le altre questioni delle quali il volume del N. M. si intrattiene con un largo e coscienzioso esame — questione tunisina, Tangeri, sistemazione marocchina — sono sempre di viva attualità, ed a ben comprenderle nulla gioverà quanto la lettura delle sostanziose pagine del Nostro, che è un conoscitore profondo ed un efficacissimo espositore.

*Ombre e luci di due continenti* è un volume che non può non essere letto da chi si interessi di questioni coloniali e mediterranee. Vi si troveranno

indicazioni preziose, e si sentirà in ogni pagina fermentare un lievito gagliardo di sicura fede nell'avvenire d'Italia, chiamata a sempre meglio assidersi sulle antiche sponde del Mediterraneo per sempre più espandersi sotto l'irresistibile spinta della sua giovinezza sempre rinascente.

MARIO GIANTURCO, *La legislazione sindacale fascista e la riforma costituzionale*, con prefazione di Guido Pighetti e nota di Ulrico Aillaud sulla libertà sindacale. Genova, 1926, casa ed. « Imperia ».

Fra le pubblicazioni intese ad illustrare la grandiosa riforma sindacale animosamente affrontata e portata a termine dal Governo nazionale, questa del Gianturco è una delle primissime in ordine di tempo e resta ancora una delle più maturamente concepite e più solidamente costrutte.

Il G. che era egregiamente preparato a trattare questo tema, per la ricca cultura giuridica ed economica, l'esamina a fondo, sotto ogni suo aspetto con rara acutezza, e dall'analisi attenta e precisa può senza sforzo arrivare ad un prospetto sintetico di bella evidenza e di animato rilievo.

E come gli è facile esporre con tanta efficacia la legislazione sindacale fascista, così la dimestichezza degli studi giuridici gli consente di luneggiare con grande limpidezza la riforma costituzionale effettuata dal Governo nazionale.

Guido Pighetti, in una prefazione al volume del Gianturco (che è dedicato a S. E. Giuseppe De Michelis), ha dato dell'opera del giovanissimo autore un giudizio di fervido elogio, a cui ogni lettore non può non associarsi (1).

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO, *Annuario delle Colonie italiane*, 1926. Roma, cooperativa tipografica Castaldi, 1926.

« Il presente Annuario si propone di colmare una lacuna della nostra letteratura coloniale, fin oggi, da diverse parti, lamentata e deplorata, qual'è quella di un indicatore che, con rigore di ricerche e con precisione di dati, esponga brevemente le condizioni, gli ordinamenti, le attività, i prodotti ecc. dei nostri possedimenti coloniali, per informarne gli uffici pubblici, le banche, le ditte commerciali ed in generale tutti coloro che, per ragioni di studio, di affari, ecc., hanno bisogno di notizie sicure sulle nostre colonie.

« A tale scopo corrisponde l'altro di fornire, con questo Annuario, un efficace strumento di propaganda economica ed un mezzo di collegamento diretto tra produttori e consumatori coloniali e viceversa ».

Così la *Prefazione*. Due scopi, dunque, si propone l'Annuario, ed ambedue, a chi esamini diligentemente il volume presentato con molta eleganza di tipi e con ricchezza di dati, appaiono pienamente conseguiti.

(1) Sulla riforma sindacale, sulla quale esiste ormai una ricca letteratura, si può vedere con profitto anche lo studio di G. Costanzo, *Il nuovo ordinamento sindacale in Italia*, in *Rivista internazionale delle istituzioni economiche e sociali*, edita dall'I. I. d'A., luglio-settembre 1926.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, *Législation et conditions du travail dans l'industrie au Japon*, par IWAO F. AYUSAWA. Genève, 1926.

In nessun paese, forse, la legislazione del lavoro e le condizioni generali dell'industria non hanno subito così profondi cambiamenti come nel Giappone in questi ultimi anni. L'inizio di tale periodo ha più o meno coinciso colla fondazione, nel 1919, dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Da allora, la legislazione sociale giapponese e il miglioramento delle condizioni generali del lavoro sono in progresso continuo. Tuttavia, non ostante il bisogno d'informazione sempre più vivo che s'è manifestato negli altri paesi, una letteratura che tratti di tali questioni in modo scientifico e completo, non esiste che in Giappone.

La settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (Ginevra, 1925) incaricò il B. I. T. di fare un'inchiesta sulle condizioni del lavoro in alcuni paesi asiatici, compreso il Giappone, e fra breve le conclusioni di detta inchiesta saranno portate a conoscenza del pubblico. Frattanto, il presente studio, dovuto al sig. Iwao F. Ayusawa, è stato pubblicato a cura del B. I. T., non a titolo di rapporto provvisorio, ma come un'opera d'informazione basata sui più recenti documenti e tale da rendere conto con esattezza dello stato attuale delle condizioni del lavoro e della legislazione sociale nel Giappone.

CONFEDERACIÓN REGIONAL OBRERA MEXICANA, *Memoria 1926*. Messico, 1926.

Rapporto del Comitato centrale della Confederazione regionale messicana sulle origini e sull'attività di questa organizzazione. Il rapporto contiene un gran numero di informazioni e di statistiche sul movimento operaio nella repubblica messicana e sui principali fatti sociali dal marzo 1924 al marzo 1926.

CARPENTER NILES, *Relative Population Densities and Immigration Policy of the United States* (University of Buffalo Studies, vol. IV, n. 1, February 1925. Monographs in Sociology n° 1, published under the direction of the Committee on Publication of the Roswell Park Publication Fund).

Dopo avere esposto le densità relative delle popolazioni dei principali paesi del mondo, l'A. conclude che, benchè posseggano ottime condizioni climatiche, gli Stati Uniti hanno una popolazione molto meno densa che i paesi favoriti come essi dallo stesso punto di vista. La politica restrittiva dell'immigrazione ostacola la tendenza fondamentale delle popolazioni di quei paesi a recarsi a cercare negli S. U. migliori condizioni di vita. Tale politica avrà necessariamente ripercussioni sfavorevoli sull'avvenire sociale ed economico di detti popoli, provocherà il loro risentimento e il desiderio di violare i regolamenti restrizionisti.

PREISS M. E. F., *Brasilien als Asyl für Auswanderer deutscher Zunge*. Bregenz, Eigenverlag der Verfasser, 1925.

Gli autori che hanno viaggiato in Brasile sulla fine del 1924 e sugli inizi del 1925, si sono proposti di informare il futuro emigrante sul paese. I diversi capitoli trattano del clima, delle condizioni economiche, della mano d'opera industriale, delle piantagioni di caffè, della vita del colono, della situazione delle donne, delle condizioni di viaggio. Gli autori danno un'esposizione della legislazione del lavoro e concludono essere difficilissimo guadagnarsi da vivere al Brasile. Essi rilevano che le piantagioni di caffè non sono tutte buone ed espongono le condizioni di vita degli operai nelle *fazendas* sotto ogni loro aspetto. Per riuscire, il colono deve essere in grado di adattarsi alla sua nuova vita: il che, se è vero per ogni paese d'oltremare, più vero è ancora per il Brasile. Un capitolo speciale è dedicato all'importanza dell'adattabilità della donna dell'emigrante.

FUSS H., *Le recrutement et le placement des travailleurs étrangers* (estratto dal *Progrès social* del marzo 1926). Bruxelles, 1926.